CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

STATUTO DELLA REGIONE

REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE

XII LEGISLATURA

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Pubblicazione a cura della Segreteria generale, area Assistenza tecnico-legislativa, Monitoraggio e attuazione delle leggi, Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

INDICE

PRINCIPI FONDAMENTALI (ARTT. 1-12)

PARTE I **Diritti e doveri dei cittadini**

TITOLO I – Rapporti civili (ARTT. 13-28)

TITOLO II – Rapporti etico-sociali (ARTT. 29-34)

TITOLO III – Rapporti economici (ARTT. 35-47)

TITOLO IV – Rapporti politici (ARTT. 48-54)

PARTE II **Ordinamento della Repubblica**

TITOLO I – Il Parlamento

Sezione I – *Le Camere* (ARTT. 55-69)

Sezione II – *La formazione delle leggi* (ARTT. 70-82)

TITOLO II – Il Presidente della Repubblica (ARTT. 83-91)

TITOLO III – Il Governo

Sezione I – *Il Consiglio dei ministri* (ARTT. 92-96)

Sezione II – *La Pubblica Amministrazione* (ARTT. 97-98)

Sezione III – *Gli organi ausiliari* (ARTT. 99-100)

TITOLO IV – La Magistratura

Sezione I *– Ordinamento giurisdizionale* (ARTT. 101-110)

Sezione II *– Norme sulla giurisdizione* (ARTT. 111-113)

TITOLO V – Le Regioni, le Provincie, i Comuni (ARTT. 114-133)

TITOLO VI – Garanzie costituzionali

Sezione I *– La Corte costituzionale* (ARTT. 134-137)

Sezione II *– Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali* (ARTT. 138-139)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (I-XVIII)

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte I — Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I — Rapporti civili

Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II
Rapporti etico-sociali

Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III
Rapporti economici

Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV
Rapporti politici

Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52
La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II - La formazione delle leggi

Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

Titolo II
Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione c, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II - La Pubblica Amministrazione

Art. 97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III - Gli organi ausiliari

Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV
La Magistratura

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della

Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistra-

tura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112
Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113
Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V
Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115
Abrogato

Art. 116
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti

dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione

professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed ef-

fettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi

ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124
Abrogato

Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128
Abrogato

Art. 129
Abrogato

Art. 130
Abrogato

Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d'Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Titolo VI Garanzie costituzionali

Sezione I - La Corte costituzionale

Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali

I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'art. 111.

VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'art. 6

XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII. I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di

diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del D.L. 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

STATUTO

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

STATUTO DELLA REGIONE LAZIO

ANNOTATO

Pubblicazione a cura della Segreteria generale, area Assistenza tecnico-legislativa, Monitoraggio e attuazione delle leggi, Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea

LEGGE STATUTARIA
11 NOVEMBRE 2004, N. 1
"NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO"[1]

1 Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione dell'11 novembre 2004, BUR 10 novembre 2004, n. 31, s.o. n. 1. Ai sensi dell'art. 15 della l.r. 8/2004: *"Le leggi statutarie prendono una numerazione autonoma rispetto a quella delle leggi regionali"*.

SOMMARIO

TITOLO I
Principi fondamentali

Art. 1 La Regione Lazio
Art. 2 Territorio e capoluogo
Art. 3 Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità
Art. 4 Concorso degli enti locali
Art. 5 Roma capitale
Art. 6 Diritti e valori fondamentali
Art. 7 Sviluppo civile e sociale
Art. 8 Sviluppo economico
Art. 9 Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale

TITOLO II
Rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con altre Regioni

Art. 10 Rapporti internazionali e con l'Unione europea
Art. 11 Adeguamento all'ordinamento comunitario
Art. 12 Rapporti con lo Stato e le altre Regioni

TITOLO III
L'autonomia della Regione

Art. 13 Espressioni dell'autonomia regionale
Art. 14 Potestà legislativa
Art. 15 Potestà regolamentare
Art. 16 Potestà amministrativa
Art. 17 Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e patrimonio
Art. 18 Forma di governo

TITOLO IV
Organi costituzionali della Regione

CAPO I
Il Consiglio regionale

Sezione I
Assemblea consiliare

Art. 19 Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio
Art. 20 Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza
Art. 21 Presidente del Consiglio
Art. 22 Ufficio di presidenza
Art. 23 Funzioni del Consiglio
Art. 24 Autonomia del Consiglio
Art. 25 Regolamenti interni
Art. 26 Convocazione del Consiglio
Art. 27 Sedute e deliberazioni del Consiglio

Sezione II
I consiglieri regionali

Art. 28 I consiglieri
Art. 29 Divieto di mandato imperativo e insindacabilità
Art. 30 Prerogative
Art. 31 Gruppi consiliari

Sezione III
Le commissioni consiliari

Art. 32 Istituzione e composizione delle commissioni permanenti
Art. 33 Funzioni delle commissioni permanenti
Art. 34 Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione
Art. 35 Commissioni speciali e d'inchiesta

Sezione IV
La funzione legislativa

Art. 36 Esercizio della funzione
Art. 37 Iniziativa legislativa
Art. 38 Esame ed approvazione delle proposte di legge
Art. 39 Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale

CAPO II
Il Presidente della Regione
Art. 40 Elezione
Art. 41 Funzioni
Art. 42 Nomina e revoca dei componenti della Giunta
Art. 43 Mozione di sfiducia
Art. 44 Ulteriori cause di cessazione dalla carica di Presidente

CAPO III
La Giunta regionale
Art. 45 Composizione e durata in carica
Art. 46 Funzioni
Art. 47 Funzione regolamentare
Art. 48 Funzioni amministrative
Art. 49 Potere sostitutivo

TITOLO V
Organizzazione e attività amministrativa della Regione
Art. 50 Programmazione
Art. 51 Attività amministrativa
Art. 52 Pubblicità degli atti regionali
Art. 53 Organizzazione e personale
Art. 54 Agenzie regionali
Art. 55 Enti pubblici dipendenti
Art. 56 Società ed altri enti privati a partecipazione regionale

TITOLO VI
Finanza e bilancio della Regione
Art. 57 Finanza regionale
Art. 58 Bilancio di previsione
Art. 59 Rendiconto generale

TITOLO VII
Istituti di democrazia diretta e forme di partecipazione popolare

CAPO I
Iniziativa legislativa popolare
Art. 60 Modalità d'esercizio

CAPO II
Referendum
Art. 61 Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi
Art. 62 Referendum propositivo di leggi regionali
Art. 63 Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi
Art. 64 Referendum consultivi

CAPO III
Petizioni e voti
Art. 65 Titolarità ed esercizio

TITOLO VIII
Organi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consultazione

CAPO I
Organi di raccordo istituzionale
Art. 66 Consiglio delle autonomie locali
Art. 67 Funzioni e prerogative

CAPO II
Organi di garanzia
Art. 68 Comitato di garanzia statutaria
Art. 69 Difensore civico

CAPO III
Organi di controllo
Art. 70 Comitato regionale di controllo contabile

CAPO IV
Organi di consultazione
Art. 71 Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
Art. 72 Osservatorio regionale permanente sulle famiglie
Art. 73 Consulta femminile regionale per le pari opportunità
Art. 74 Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap
Art. 75 Istituzione di consulte

TITOLO IX
Disposizioni finali e transitorie

CAPO I
Disposizioni finali

Art. 76 Revisione dello Statuto
Art. 77 Entrata in vigore dello Statuto

CAPO II
Disposizioni transitorie

Art. 78 Sistema di elezione transitorio
Art. 79 Primo insediamento del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato di garanzia statutaria e del Comitato regionale di controllo contabile
Art. 80 Adeguamento della normativa vigente allo Statuto

PRINCIPI FONDAMENTALI[2]

Titolo I

Art. 1
(La Regione Lazio)

1. Il Lazio è Regione autonoma nell'unità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. La bandiera, lo stemma, il gonfalone[3] e la fascia[4] della Regione sono stabiliti con legge regionale.

Art. 2
(Territorio e capoluogo)

1. Il territorio della Regione comprende i territori dei Comuni e delle Province del Lazio[5].
2. Roma, capoluogo della Regione, è, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione e della legislazione statale, la capitale della Repubblica e la sede del Governo e dei ministeri.[6]

Art. 3
(Unità nazionale, integrazione europea, rappresentanza degli interessi dei cittadini e delle comunità)

1. La Regione promuove l'unità nazionale nonché, ispirandosi ai principi contenuti nel Manifesto di Ventotene[7] per

2 Secondo la Consulta, alle c.d. *"norme programmatiche" contenute negli Statuti regionali, ancorché inserite in un atto fonte, non può essere riconosciuta "alcuna efficacia giuridica", dal momento che "[...] esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa [...] Tali proclamazioni di obbiettivi e di impegni non possono essere certo assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione [...] Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali "a competenza riservata e specializzata", cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti debbono comunque "essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione (sentenza n. 196 del 2003)"* (sentenze n. 372 del 2004; n. 378 del 2004; n. 379 del 2004).

3 Vedi l.r. 58/1984 che individua e definisce lo stemma ed il gonfalone della Regione.

4 La configurazione e le modalità di utilizzo della fascia sono definite dall'art. 2, comma 43, della l.r. 9/2010.

5 Dal 1° gennaio 2015 alla Provincia di Roma è subentrata la Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 101, della l. 56/2014 relativo a disposizioni sulle città metropolitane e sulle province.

6 Comma modificato dall'art. 1, comma 1, l. statutaria 1/2012. Cfr., anche, art. 5 Statuto.

7 Il manifesto di Ventotene (titolo completo *"Il Manifesto per un'Europa libera ed unita") scritto da Altiero Spinelli ed*

una Europa libera e unita, l'integrazione europea come valori fondamentali della propria identità.
2. Rappresenta gli interessi dei cittadini e delle comunità locali nelle sedi nazionali, dell'Unione europea ed internazionali e ne promuove la tutela. Si impegna a rafforzare in tali sedi la propria autonomia e quella degli enti locali, assumendo adeguate iniziative.

Art. 4
(Concorso degli enti locali)

1. La Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province[8] e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale.

Art. 5
(Roma capitale)[9]

1. La Regione contribuisce a valorizzare Roma, capitale della Repubblica e simbolo dell'unità d'Italia, centro del Cattolicesimo e del dialogo fra i cristiani, luogo di incontro fra culture diverse e patrimonio storico e culturale universale.
2. Promuove, in considerazione della presenza di Roma nel territorio regionale, la destinazione, anche da parte dello Stato, di risorse aggiuntive nonché l'effettuazione di interventi speciali.
3. Opera affinché il ruolo e le funzioni nazionali ed internazionali di Roma contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale equilibrato dell'intero territorio regionale.

Ernesto Rossi nel 1941, con la collaborazione di Eugenio Colorni e Ursula Hirshmann, durante il confino sull'isola di Ventotene, rappresenta un mutamento di paradigma essenziale nel progetto di un continente europeo unificato. Cfr., anche, l.r. 12/2020 relativa al riconoscimento di Ventotene come luogo della memoria per la salvaguardia dei valori ispiratori del processo di integrazione europea, che prevede, tra l'altro, lo svolgimento della "Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d'Europa", nell'ambito della settimana della cultura europea della Regione istituita dall'articolo 15, comma 2, della l.r. 1/2015, sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione.

8 Vedi nota n. 5.

9 Cfr. art. 114, terzo comma, Cost.. Lo Stato, con la l. 42/2009, ha dettato, all'art. 24, norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. Vedi, anche, d.lgs. 156/2010 e d.lgs. 61/2012, nonché art. 1, comma 102, l. 56/2014.

Art. 6
(Diritti e valori fondamentali)

1. La Regione fa propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani.[10]
2. Riconosce il primato della persona e della vita, tutela i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalle convenzioni internazionali nonché il diritto degli anziani ad un'esistenza dignitosa ed indipendente nell'ambito familiare e sociale.
3. Salvaguarda e valorizza il diritto alla libertà e garantisce l'eguaglianza di ogni componente della comunità laziale nell'esercizio dei diritti civili, sociali, economici e politici sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[11].
4. Opera affinché siano garantiti i diritti alla riservatezza della sfera personale dei singoli individui, i diritti dei consumatori nonché il diritto alla informazione ed alla fruizione dei mezzi di comunicazione di massa e delle reti informatiche.
5. Riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto.
6. Rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nei vari settori di attività attraverso l'attivazione di azioni positive[12]. Garantisce le pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio delle funzioni regionali[13] ed assicura l'equilibrio tra i sessi nelle nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.[14]

10 La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948, sancisce i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni persona. I contenuti della Dichiarazione hanno trovato successivamente specificazione nel *"Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali" del 16 dicembre 1966 e nel "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici"* del 19 dicembre 1966, entrambi resi esecutivi in Italia con la l. 881/1977.

11 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata proclamata in forma solenne, nell'ambito del Consiglio europeo di Nizza, il 7 dicembre 2000. La Carta sancisce i diritti fondamentali in materia di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Il Trattato di Lisbona, redatto per sostituire la Costituzione europea bocciata dal 'no' nei referendum francese e olandese del 2005, ha inserito nel proprio articolato il testo della Carta dei diritti fondamentali al fine di renderla giuridicamente vincolante.

12 Cfr. deliberazione dell'Ufficio di presidenza 76/2021 *"Attuazione misure Piano delle azioni positive. Modifiche al regolamento di organizzazione del Consiglio regionale". Cfr., altresì, deliberazione dell'Ufficio di presidenza 188/2020, relativa al linguaggio di genere nell'ambito del Consiglio regionale, e la deliberazione attuativa dell'Ufficio di presidenza 11/2022 di approvazione della "Linee Guida per l'uso del linguaggio di genere nell'ambito del Consiglio regionale".*

13 Cfr. artt. 22, comma 2, 53, comma 4, e 73 Statuto.

14 Cfr. artt. 19, comma 2, ultimo periodo, e 45, comma 1, Statuto. Cfr., anche, art. 14 l.r. 7/2021, relativo alla parità di

7. Promuove i valori della democrazia, della partecipazione e del pluralismo, ripudiando ogni forma di discriminazione e di intolleranza e sostiene il libero svolgimento delle attività nelle quali si esprime la personalità umana e la coscienza democratica, civile e sociale della Nazione.
8. Fa propri i principi della Carta europea dell'autonomia locale[15] e si impegna a darne piena attuazione.
9. Promuove la pace e l'amicizia tra i popoli e sostiene ogni iniziativa volta a favorire la loro realizzazione[16].
10. Collabora con la Chiesa cattolica, nel rispetto delle previsioni del quadro concordatario nonché con le confessioni religiose con le quali lo Stato stipula intese, al fine di tutelare la dignità della persona e perseguire il bene della comunità, in conformità ai principi della Costituzione.

Art. 7
(Sviluppo civile e sociale)

1. La Regione, ispirandosi al principio di solidarietà, persegue l'obiettivo della tutela delle fasce più deboli della popolazione operando per il superamento degli squilibri sociali, anche di carattere generazionale, presenti nel proprio territorio e promuovendo iniziative dirette ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa. Promuove come obiettivi prioritari la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell'istruzione e della cultura.
2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro:
a) promuove ogni iniziativa per garantire ai bambini la protezione e le cure necessarie per il loro benessere;
b) riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio e la sostiene nell'adempimento della sua funzione sociale;

accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione.

15 La Carta europea dell'autonomia locale è stata approvata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 15 ottobre 1985 ed è stata ratificata dall'Italia con la l. 439/1989. Tale Carta sancisce i principi ai quali debbono attenersi gli Stati al fine di garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria delle comunità locali.

16 Vedi l.r. 12/2019 relativa ad interventi per la cooperazione internazionale allo sviluppo sostenibile, la promozione di una cultura di pace e la diffusione dei diritti umani.

c) favorisce l'integrazione degli stranieri, regolarmente soggiornanti, nel rispetto delle loro culture nonché le relative associazioni e comunità;
d) favorisce e rinsalda i legami culturali con gli emigrati laziali all'estero e le loro associazioni e comunità;
e) garantisce adeguati livelli dei servizi pubblici in tutto il territorio regionale;
f) opera per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria adeguato alle esigenze della popolazione e informato al principio del pieno rispetto della dignità della persona e, in particolare, dei minori, degli anziani e dei disabili[17];
g) persegue una politica abitativa che, compatibilmente con le esigenze di rispetto del territorio e dell'ambiente, crei le condizioni per assicurare a tutti il diritto ad un'abitazione adeguata, con particolare attenzione ai giovani, ai nuclei familiari di nuova formazione e ai cittadini delle fasce svantaggiate per condizioni economiche, sociali o personali;
h) promuove lo sviluppo dell'istruzione in ogni sua forma e grado, della formazione professionale e della cultura, garantendo il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa;
i) incentiva lo sviluppo dell'attività sportiva, amatoriale e agonistica e ne promuove lo svolgimento da parte di ogni individuo, riconoscendone gli effetti positivi per il benessere psicofisico e per l'aggregazione sociale;
l) favorisce l'iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi d'interesse generale;
m) agevola e sostiene le iniziative e le attività di utilità sociale poste in essere da associazioni e da organizzazioni non lucrative di solidarietà e di volontariato;
n) favorisce le iniziative imprenditoriali che consentono l'incremento dei livelli occupazionali;
o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.

3. La Regione, al fine di garantire nel rispetto delle proprie competenze lo sviluppo di una convivenza civile e ordinata,

17 Cfr., tra l'altro, la l.r. 11/2016, relativa al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, e la l.r. 10/2022 per la promozione di politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità.

collabora con lo Stato e con le autonomie locali per la realizzazione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nel proprio territorio[18].

Art. 8
(Sviluppo economico)

1. La Regione persegue l'obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori e delle rispettive comunità. Riconosce il mercato e la concorrenza e prevede l'intervento pubblico in tutti i casi e le situazioni in cui l'iniziativa privata non sia in grado di fornire adeguate prestazioni di interesse generale.
2. Contribuisce alla realizzazione di infrastrutture e di opere di interesse generale che consentano al Lazio di divenire un primario polo di sviluppo in Europa e nell'area mediterranea.
3. Opera per rimuovere gli squilibri economici mediante la destinazione di risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni[19], alle aree rurali e montane nonché alle isole.
4. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.[20]

---

18 Secondo la Corte costituzionale *"l'ordinamento conosce, accanto al nucleo duro della sicurezza di esclusiva competenza statale, discipline regionali in settori prossimi ancorché con essa non coincidenti. La sicurezza può ben assumere una possibile declinazione pluralista, coerente con la valorizzazione del principio autonomistico di cui all'art. 5 della Costituzione: ad una sicurezza in «senso stretto» (o sicurezza primaria) può essere affiancata, infatti, una sicurezza «in senso lato» (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale. [...]. Tale ampia accezione di sicurezza è stata accolta dal citato d.l. n. 14 del 2017, che all'art. 1 fa esplicito riferimento al concetto di sicurezza integrata, da intendersi come «l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali» (comma 2)" (sentenza n. 285/2019). L'art. 2 del citato d.l. ha affidato ad apposite linee generali, da adottare con accordo sancito in sede di Conferenza unificata (su proposta del Ministro dell'interno), il compito di "coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale", nei settori di intervento ivi indicati, tenendo conto della "necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate"*.

19 Cfr., anche, l.r. 9/2020 per la tutela e valorizzazione dei piccoli comuni.

20 Vedi l. costituzionale 1/2022 che, attraverso una modifica all'articolo 41 Cost., sancisce il principio che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in danno alla salute e all'ambiente e che la legge può indirizzare e coordinare

Art. 9
(Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale)

1. La Regione, nel rispetto delle norme di tutela, valorizza l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica e promuove la salvaguardia dei diritti degli animali[21] previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
2. Nel rispetto delle norme di tutela, valorizza altresì il patrimonio culturale, artistico e monumentale, salvaguardando, in particolare, i nuclei architettonici originari e l'assetto storico dei centri cittadini.
3. Promuove la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni e degli usi delle comunità locali.

Titolo II Rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con altre Regioni

Art. 10
(Rapporti internazionali e con l'Unione europea)

1. La Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato[22], nei limiti stabiliti dalla Costituzione[23], ispirandosi ai principi di solidarietà e collaborazione reciproca.
2. Attua ed esegue, nelle materie di propria competenza, gli accordi internazionali conclusi dallo Stato, secondo le procedure stabilite dalla legge statale.[24]
3. Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in particolare al Comitato delle Regioni[25], nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la

l'attività economica, pubblica e privata, a fini sociali e ambientali.

21 Vedi l. costituzionale 1/2022 che, attraverso una modifica all'articolo 9 Cost., ha inserito la tutela dell'ambiente tra i principi costituzionali e previsto una riserva di legge statale per disciplinare le forme e i modi di tutela degli animali.

22 Cfr. art. 23, comma 2, lett. n), Statuto. Cfr., anche, art. 17 l.r. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione.

23 Cfr. art. 117, nono comma, Cost.: *"Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato"*. Lo Stato con l'art. 6, commi da 2 a 6, della l. 131/2003 ha dato attuazione al disposto costituzionale.

24 Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, Cost. *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza [...] provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali [...] nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità del potere sostitutivo in caso di inadempienza."* Cfr. art. 6, comma 1, l. 131/2003. Vedi, anche, art. 18 l.r. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione.

25 Il Comitato delle Regioni (CdR) è un organo consultivo dell'Unione europea, formato da rappresentanti politici degli enti locali e regionali degli Stati membri. Rappresenta le esigenze degli enti regionali e locali nel processo decisio-

tutela di interessi comuni.[26]
4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione[27] della normativa comunitaria[28] e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea[29], anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.
5. Cura, per quanto di propria competenza, i rapporti con la Città del Vaticano.

Art. 11

(Adeguamento all'ordinamento comunitario) [30]

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.
2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato. [31]
3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.[32]
4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare

---

nale europeo e invia pareri al Consiglio e alla Commissione europea nonchè svolge il ruolo di custode, in particolare, del principio di sussidiarietà. Il Trattato di Lisbona ha riconosciuto al Comitato il diritto di chiedere alla Corte di giustizia l'annullamento di un atto legislativo ritenuto lesivo del menzionato principio di sussidiarietà. Cfr., anche, art. 6 l.r. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione.

26 Cfr. art. 41, comma 6, Statuto. Vedi nota 244.

27 Vedi l.r. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione.

28 Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, Cost. *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari [...] nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato [...]"*. Cfr., anche, art. 5, comma 1, l. 131/2003 e art. 24 l. 234/2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Dal 1° dicembre 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, alla Comunità europea è succeduta l'Unione europea.

29 Cfr. art. 11 Statuto.

30 Vedi nota n. 28.

31 Vedi l.r. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione e cfr. art. 41, comma 7, Statuto. Cfr., anche, art. 40, comma 1, l. 234/2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

32 Vedi art. 10 l.r. 1/2015, sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione, che disciplina la sessione europea del Consiglio regionale nel corso della quale l'Aula approva la proposta di legge regionale europea ed eventuali atti di indirizzo per la Giunta regionale, esamina la relazione informativa annuale della Giunta al Consiglio regionale sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea.

diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento[33]. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 12

(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni)

1. La Regione partecipa ai processi decisionali statali di interesse regionale, nelle sedi di concertazione, negoziazione e coordinamento tra Stato e Regioni, sulla base del principio di leale collaborazione.[34]
2. Opera con le altre Regioni per lo sviluppo sociale, economico e democratico del Paese.
3. Stipula intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni relative alla cura di interessi aventi riflessi oltre i limiti del proprio territorio, con particolare riferimento ai bacini territoriali con caratteristiche omogenee. Le intese, ratificate con legge regionale[35], possono prevedere la costituzione di organi ed uffici comuni.

33 Cfr. art. 47, comma 4, Statuto.

34 Il principio di leale collaborazione, enunciato a livello costituzionale dall'art. 120, secondo comma, deve, secondo l'orientamento costante della Corte costituzionale, ispirare il sistema complessivo dei rapporti tra lo Stato e le Regioni (ex plurimis sentenze nn. 251 e 1 del 2016; n. 140 del 2015; n. 44 del 2014; n. 237 del 2009; nn. 168 e 50 del 2008). In particolare, la Corte ha individuato nel sistema delle conferenze *"il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale" (sentenza n. 401 del 2007) e "una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione" (sentenza n. 31 del 2006). Anche in presenza di una competenza esclusiva dello Stato, ove siano coinvolti interessi e funzioni regionali, s'impone una «fisiologica dialettica» tra Stato e Regioni improntata alla leale collaborazione (sentenza n. 169 del 2017). Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e degli enti locali a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, il d.lgs. 281/1997 definisce le attribuzioni delle Conferenze permanenti che sono attualmente tre: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; la Conferenza permanente Stato-Città ed Autonomie locali; la Conferenza unificata che comprende le prime due. L'art. 11 della l. cost. 3/2001 ha previsto la possibilità (rimasta inattuata) di allargare la composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali ai rappresentanti delle autonomie territoriali. L'art. 15 bis del d.l. 91/2017 ha modificato l'art. 52 della l. 62/1953 (c.d. legge Scelba), relativo alla composizione e funzionamento della Commissione, prevedendo, in particolare, che la stessa possa "svolgere attività conoscitiva" e "altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali".*

35 Cfr. art. 117, ottavo comma, Cost. e art. 23, comma 2, lett. n), Statuto.

Titolo III
L'autonomia della Regione

Art. 13
(Espressioni dell'autonomia regionale)

1. L'autonomia della Regione si esprime nell'esercizio della potestà legislativa[36], regolamentare[37] e amministrativa[38] e delle altre funzioni riconosciute dalla Costituzione.
2. La Regione dispone di autonomia tributaria e finanziaria e di un proprio demanio e patrimonio.[39]
3. L'autonomia della Regione si esprime altresì nella determinazione della forma di governo.[40]

Art. 14
(Potestà legislativa)[41]

1. La Regione esercita la potestà legislativa in ogni materia[42] non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello

---

36 Cfr. art. 117, terzo e quarto comma, Cost; artt. 14 e da 36 a 39 Statuto.

37 Cfr. art. 117, sesto comma, Cost. e artt. 15, 23, comma 2, lett. o), e 47 Statuto.

38 Cfr. art. 118 Cost. e artt. 16 e 48 Statuto. Nelle sentenze che hanno riconosciuto la legittimità di disposizioni dello Stato intese a contenere la spesa del personale ponendo vincoli alle Regioni e agli enti locali, la Corte costituzionale ha escluso che le stesse siano invasive della sfera di competenza legislativa regionale in materia di organizzazione amministrativa, affermando che la incidenza su tale sfera è un effetto indiretto dell'esercizio della potestà statale espressione della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica (in tal senso, ex plurimis, sentenze n. 153 del 2015, n. 219 del 2013 e n. 151 del 2012). La Corte ha precisato che, perché norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possano qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, occorre, in primo luogo, *"che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della stessa, intesi anche nel senso di un transitorio contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente"; in secondo luogo che "non prevedano strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi"* (sentenze n. 218 del 2015 e n. 169 del 2007).

39 Cfr. artt. 17, 57, 58 e 59 Statuto.

40 Cfr. art. 18 Statuto.

41 Cfr. art. 117, terzo e quarto comma, Cost.; art. 13, comma 1 e artt. da 36 a 39 Statuto.

42 Secondo la Corte costituzionale, sentenza n. 231 del 2005, *"la complessità della realtà sociale da regolare comporta che di frequente le discipline legislative non possano essere attribuite nel loro insieme ad un'unica materia", sussistendo una vera e propria concorrenza di competenze. In questi casi, la Corte costituzionale (cfr., ex pluribus, sentenze n. 118 del 2013; n. 33 del 2011; nn. 278 e 334 del 2010; nn. 50, 135 e 234 del 2005; n. 370 del 2003) ha indicato nel criterio di prevalenza lo strumento in grado di ricondurre una data disciplina in un determinato ambito materiale. Qualora, poi, ciò non sia ravvisabile occorre fare affidamento al principio di leale collaborazione, principio che può ritenersi congruamente attuato mediante la previsione dell'intesa (vedi, tra le altre, sentenze nn. 219 e 231 del 2005; n. 50 del 2008; n. 88 del 2009; n. 278 del 2010; n. 33 del 2011; n. 44 del 2014; nn. 21, 7 e 251 del 2016). La Corte ha, tra l'altro, sancito "la legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale" del principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis sentenza n. 151 del 2012). Inoltre, sempre la Corte, ha ribadito che "l'autoqualificazione di una norma come inerente ad una determinata materia non ha carattere precettivo e vincolante" (sentenze nn. 164, 179, 207 del 2012) "ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato"* (ex plurimis, sentenze n. 207 del 2010; n. 1 del 2008; n. 169 del 2007; n. 447 del 2006; nn. 406 e 29 del 1995).

Stato[43], nel rispetto della Costituzione[44] nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario[45] e dagli obblighi internazionali[46].
2. Nelle materie di legislazione concorrente, la potestà legislativa è esercitata nel rispetto altresì dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato.[47]

---

43 L'elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato è stabilito all'art. 117, secondo comma, Cost. A partire dalla sentenza n. 282 del 2002, la Corte costituzionale ha individuato una particolare categoria di competenze legislative statali definite *"trasversali"* (livelli essenziali delle prestazioni, tutela dell'ambiente, tutela della concorrenza, tutela del risparmio, ordinamento civile e penale), in grado di estendere la funzione legislativa dello Stato alle materie di spettanza regionale, vedi, ex plurimis, sentenze nn. 287 e 30 del 2016; nn. 2 e 165 del 2014; nn. 291 e 18 del 2012; n. 150 del 2011; nn. 288 e 52 del 2010; nn. 431, 430, 401 del 2007 e n. 80 del 2006. Inoltre, nella sentenza n. 98 del 2013, la Consulta ha ribadito che, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni non possono riprodurre il testo della disposizione statale (sentenze nn. 18 e 245 del 2013; n. 271 del 2009; nn. 153 e 29 del 2006).

44 La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003, ha individuato nel principio di sussidiarietà (art. 118, primo comma, Cost.) uno strumento di flessibilità nel sistema di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, in grado di comprimere l'autonomia legislativa regionale in ragione di determinate esigenze unitarie. Secondo la Consulta, infatti, lo Stato, in virtù del principio di sussidiarietà, può attrarre a sé le competenze legislative regionali di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. (sentenze n. 251 e n. 7 del 2016). Tuttavia, siffatta deroga al riparto di competenze *"può ritenersi giustificata solo se la valutazione dell'interesse pubblico che giustifica l'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata". Al riguardo la giurisprudenza della Corte costituzionale ha precisato che "[...] è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni (ex plurimis, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004)"* (sentenza n. 165 del 2011). Cfr., ex plurimis sentenze n. 163 del 2012 e n. 232 del 2011.

45 Vedi nota n. 28.

46 Cfr. art. 1, comma 1, l. 131/2003 che impone il rispetto per la potestà legislativa statale e regionale dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario. Vedi, anche, Corte costituzionale, sentenze nn. 190 e 249 del 2014; nn. 66, 171, 264 e 292 del 2013; nn. 86 e 191 del 2012; nn. 190 e 213 del 2011; nn. 180 e 216 del 2010; n. 102 del 2008; nn. 348 e 349 del 2007; nn. 239 e 311 del 2009.

47 L'elenco delle materie di competenza concorrente è stabilito all'art. 117, terzo comma, Cost. Cfr., anche, art. 1, comma 3, l. 131/2003 che dispone il rispetto dei principi fondamentali determinati dallo Stato *"o, in difetto," desumibili dalle leggi statali vigenti. In ordine alla nozione di principio fondamentale la Corte costituzionale ha affermato (sentenze nn. 50/2005 e 16/2010) che tale nozione "non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia". Secondo la Consulta "la valutazione sul rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni, richiede di tenere conto, oltre che dell'oggetto, anche della ratio della normativa impugnata e di identificare correttamente e compiutamente gli interessi tutelati, nonché le finalità perseguite (ex plurimis, sentenze n. 140 del 2015, n. 167 e n. 119 del 2014)" (sentenza n. 63 del 2016). Per quanto attiene al rispetto del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio "va inteso nel senso che l'una è volta a prescrivere criteri e obiettivi, mentre all'altra spetta l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi" (sentenze n. 272/2013, n. 16/2010, n. 237/2009 e n. 181/2006). Peraltro, il carattere di principio di una norma non è escluso, di per sé, dalla specificità delle prescrizioni, qualora la norma "risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione" (sentenze n. 44/2014, n. 16/2010, n. 237/2009 e n. 430/2007). Cfr., altresì, sentenze n. 211/2012, n. 139/2012 e n. 182/2011. In ogni caso "Non è consentito allo Stato di limitare l'autonomia legislativa regionale per mezzo di un atto secondario (ex plurimis, sentenze. n. 209 del 2009 e n. 267 del 2003)"* (sentenza n. 183 del 2012).

Art. 15
(Potestà regolamentare)[48]

1. La Regione esercita la potestà regolamentare in ogni materia di legislazione concorrente e di legislazione esclusiva regionale[49] nonché, su delega dello Stato[50], nelle materie di legislazione esclusiva statale, nel rispetto della potestà regolamentare delle Province[51] e dei Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite[52].

Art. 16
(Potestà amministrativa)[53]

1. In applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà[54], differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative relative alle materie oggetto di potestà legislativa della Regione[55] sono, con legge regionale, attribuite di norma ai Comuni[56] ovvero conferite alle Province[57] ed agli altri enti

---

48 Cfr. art. 117, sesto comma, Cost. e artt. 13, comma 1, 23, comma 2, lett. o), e 47 Statuto.

49 Cfr. art. 47 Statuto.

50 Cfr. art. 23, comma 2, lett. o), Statuto.

51 Vedi nota n. 5.

52 Cfr. art. 36, comma 5, Statuto.

53 Cfr. art. 118 Cost. e artt. 13, comma 1, e 48 Statuto. In attuazione dell'articolo 118 Cost. è intervenuto l'art. 7 della l. 131/2003.

54 Sull'applicazione che la Corte costituzionale ha fatto del principio di sussidiarietà in ambito legislativo vedi nota n. 44.

55 Secondo la Corte costituzionale *"nelle materie di potestà legislativa concorrente, l'allocazione delle funzioni amministrative non spetta, in linea di principio [...] allo Stato, bensì alla Regione, la quale può, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, trattenere a sé la funzione ovvero attribuirla ad un diverso livello di governo" (sentenze. n. 32 del 2006; nn. 384, 378 e 336 del 2005). "E nulla, peraltro, impedirebbe allo Stato di lamentare la lesione, non già dell'art. 117, terzo comma, Cost., ma dell'art. 118, primo comma, Cost., qualora ritenesse che la scelta del livello di governo a cui la legge regionale affida le funzioni amministrative non risponda proprio ai ricordati principi di sussidiarietà, differenziazione o adeguatezza"* (sentenze n. 252 del 2016; n. 144 del 2014; n. 235 del 2009; n. 238 del 2007; nn. 196 e 43 del 2004).

56 Le funzioni fondamentali dei comuni sono state individuate dallo Stato all'art. 14, comma 27, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010.

57 Cfr. l. 56/2014 relativa alle disposizioni sulle città metropolitane e sulle province e art. 7 l.r. 17/2015, che dispone la riallocazione delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province nonché le modalità di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie connesse. Si segnala la sentenza n. 137 del 2018 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nelle diverse regioni nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, recante *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e*

locali o riservate alla Regione medesima qualora ciò sia necessario per garantirne l'esercizio unitario ai fini dell'efficace tutela degli interessi dei cittadini e della collettività.[58]

2. La ripartizione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) indicazione tassativa delle funzioni riservate alla Regione in quanto attengano ad esigenze di carattere unitario;

b) conferimento, mediante attribuzione o delega, delle altre funzioni alle Province[59], ai Comuni e alle loro forme associative[60], in rapporto al ruolo che tali enti sono tenuti rispettivamente a svolgere nonché alle dimensioni territoriali, all'idoneità organizzativa ed alle diverse caratteristiche demografiche e strutturali;

c) attribuzione comunque ai Comuni della generalità delle funzioni non riservate alla Regione e non conferite espressamente ai sensi, rispettivamente, delle lettere a) e b)

d) trasferimento agli enti, destinatari delle funzioni conferite, delle risorse umane, finanziarie[61] e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni stesse.[62]

---

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire. Vedi, anche, nota n. 5.

58 Cfr. art. 48 Statuto.

59 Vedi nota n. 5.

60 Vedi sentenze n. 160 del 2016, n. 456 e n. 244 del 2005 nelle quali la Corte costituzionale ha affermato che le forme associative risultano pur sempre una proiezione degli enti stessi. Cfr. art. 14, commi da 28 a 31 quinquies, del d.l. 78/2010, relativo all'esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane. Vedi art. 1, comma 2 ter del d.l. 91/2018 aggiunto dalla l. di conversione 108/2018, che ha previsto l'istituzione, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni. Con la sentenza n. 33 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del suddetto d.l. 78/2010 *"nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento"*.

61 Vedi sentenza n. 128 del 2010 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto legittimo, nell'ambito del potere di coordinamento e controllo delle Regioni, l'obbligo per le province di rendicontare le risorse relative all'esercizio delle funzioni conferite dalle Regioni stesse, ferma restando la discrezionalità per la provincia di scegliere come destinare le medesime risorse.

62 Cfr. l.r. 14/1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento), con cui la Regione ha provveduto, sotto la vigenza del vecchio Statuto, a disciplinare l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato. La legge, oggetto di diversi interventi di novella, rappresenta tutt'ora il quadro normativo di riferimento in ordine al riparto delle funzioni amministrative. Occorre tuttavia rilevare che, limitatamente alle funzioni delle province, tale quadro è stato profondamento

3. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative ad essa espressamente conferite dallo Stato nelle materie rientranti nella legislazione esclusiva statale.[63]
4. Promuove l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte dei Comuni, in particolare attraverso le unioni di Comuni,[64] le comunità montane[65] e le comunità di arcipelago.
5. Valorizza il ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle altre autonomie funzionali, rendendole partecipi dell'esercizio di funzioni amministrative attinenti ai rispettivi ambiti di attività.
6. Favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale.

---

mutato dall'art. 7 della l.r. 17/2015 di attuazione della l. 56/2014 contenente disposizioni sulle Città metropolitane e sulle province, con il quale va letto in combinato disposto.

63 Vedi sentenze nn. 20, 62 e 105 del 2012 nelle quali la Corte costituzionale ha affermato che *"nel vigore della revisione della Parte II del Titolo V della Costituzione, legittimamente la legge dello Stato, nell'esercizio di una competenza che le è riservata in via esclusiva, può vietare che la funzione amministrativa regionale venga esercitata in via legislativa (sentt. n. 44 del 2010, n. 271 e n. 250 del 2008; ordinanza n. 405 del 2008). In tale area riservata di competenza, per quanto la funzione amministrativa debba essere allocata al livello di governo reputato idoneo ai sensi dell'art. 118 Cost., il compito sia di individuare questo livello, sia di disciplinare forma e contenuto della funzione, non può che spettare al legislatore statale (sentenza n. 43 del 2004)."*.

64 Vedi nota n. 60.

65 Vedi art. 3, commi da 126 a 138 bis, l.r. 17/2016, relativi all'associazionismo comunale e alla trasformazione delle comunità montane.

Art. 17

(Autonomia tributaria e finanziaria. Demanio e patrimonio)[66]

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.[67] Stabilisce tributi ed entrate proprie[68], in armonia con la Costituzione[69] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Determina l'ammontare delle risorse derivanti dall'imposizione fiscale e da altre fonti con apposita legge finanziaria

---

66 Cfr. art. 119 Cost., come modificato dalla l. costituzionale 1/2012, che ha introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio nella Costituzione e la l. 243/2012 relativa all'attuazione di tale principio. Prima di tale riforma costituzionale, lo Stato, con la l. 42/2009, aveva delegato il Governo ad adottare una serie di decreti legislativi di attuazione (tra questi: d.lgs. 85/2010, relativo all'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio; d.lgs. 216/2010 relativo alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, Città metropolitane e province; d.lgs. 118/2011 in materia di sistemi contabili e di bilancio delle Regioni, degli enti locali; d.lgs. 23/2011 in materia di federalismo fiscale municipale; d.lgs. 68/2011 in materia di autonomia di entrata delle regioni e delle province; d.lgs. 88/2011 sulla rimozione di squilibri economici e sociali; d.lgs. 149/2011 sui meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni). Il processo avviato dal legislatore statale non risulta ancora completato. Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto che, *"nella perdurante in attuazione della legge n. 42 del 2009, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'art. 119 Cost., l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui [...] esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa" (sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011). Tali interventi si configurano, infatti, "come portato temporaneo della perdurante in attuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale" (sentenza n. 121 del 2010), che ben possono essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare l'intervento del legislatore statale limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni [...]" (sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011). In altri termini, ha osservato la Corte, "il mancato completamento della transizione ai costi e fabbisogni standard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione, non consente, a tutt'oggi, l'integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dall'art. 119 Cost."* (sentenza n. 273 del 2013).

67 Vedi sentenza n. 237 del 2009 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che *"il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio - anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull'autonomia regionale di spesa – per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare [...] l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari" (ex plurimis sentenze n. 64 del 2016; nn. 44 e 79 del 2014; n. 182 del 2011; n. 52 del 2010; n. 139 del 2009). Secondo la Corte costituzionale "L'art. 119, primo comma, Cost. è stato sempre interpretato dalla Corte nel senso che la potestà legislativa tributaria regionale – che costituisce un aspetto dell'autonomia finanziaria garantita alle Regioni – non può essere legittimamente esercitata in mancanza di una previa disposizione di legge statale che definisca, quanto meno, gli elementi essenziali del tributo"* (sentenza n. 280 del 2011).

68 Cfr. art. 23, comma 2, lett. h), Statuto. Nell'attuale quadro costituzionale per *"tributi propri" devono intendersi solo i "tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. [...] Il tributo istituito e disciplinato dallo Stato è un tributo erariale (sent. n. 123 del 2010; nello stesso senso, sent. n. 40 del 2016, n. 121 del 2013 e n. 97 del 2013), seppure "derivato" in ragione della devoluzione del gettito (sent. n. 121 del 2013)". Cfr. art. 7 della l. 42/2009 ai sensi del quale "per tributi delle regioni si intendono: 1) i tributi propri derivati, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni; 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali; 3) i tributi propri istituiti dalle regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale"*.

69 A seguito della l. costituzionale 1/2012 la materia *"armonizzazione dei bilanci pubblici"* è passata dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost..

regionale[70], al fine di non superare il limite complessivo della pressione fiscale stabilito negli atti di programmazione economica e finanziaria.
3. Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.[71]
4. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato[72].

Art. 18
(Forma di governo)[73]

1. La forma di governo della Regione è determinata dallo Statuto regionale, in armonia con i principi della Costituzione e in osservanza del principio della separazione dei poteri.

70 Oggi *"legge di stabilità regionale"*, in conformità alle disposizioni introdotte dal d.lgs. 118/2011 e all'art. 10 l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale.

71 Cfr. art. 119, sesto comma, Cost. Vedi anche art. 10 l. 243/2012, relativo al ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali e il regolamento attuativo d.p.c.m. 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali).

72 Cfr. d.lgs. 85/2010, relativo all'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione della legge delega in materia di federalismo fiscale (l. 42/2009).

73 A seguito dell'approvazione della l. costituzionale 1/1999, l'art. 122, quinto comma Cost. stabilisce che: *"Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta"*. Inoltre, l'art. 123, primo comma, Cost., attribuisce allo Statuto regionale la competenza a determinare la forma di governo. Cfr., anche, art. 40 Statuto.

Titolo IV
Organi costituzionali della Regione

Capo I — Il Consiglio regionale

Sezione I - Assemblea consiliare

Art. 19
(Elezione, composizione e scioglimento del Consiglio)[74]

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte cinquanta consiglieri e il Presidente della Regione[75].
2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale[76], approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio[77], nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal-

74 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, Cost.: *"Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi." In attuazione di tale articolo vedi la l. 165/2004. Benché il sistema elettorale costituisca una delle principali variabili della forma di governo, esiste, secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, una rigida separazione di competenze tra Statuto e legge elettorale: "sul piano della Costituzione vigente, la potestà legislativa elettorale è stata attribuita ad organi ed a procedure diverse da quelli preposti alla adozione dello statuto regionale e che quindi lo statuto regionale non può disciplinare direttamente la materia elettorale o addirittura contraddire la disposizione costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa" (sentenza n. 2 del 2004). E, precisa la Corte, "l'espressione «sistema di elezione» utilizzata nell'art. 122, primo comma, Cost. deve ritenersi comprensiva, nella sua ampiezza, di tutti gli aspetti del fenomeno elettorale"* (sentenza n. 151 del 2012), vale a dire sia del sistema elettorale c.d. in senso stretto (tipo di voto e di formula elettorale e tipo e dimensione dei collegi) che di quello c.d. in senso ampio (comprensivo della normativa relativa allo svolgimento delle elezioni).

75 Periodo sostituito dall'art. 1 della l. statutaria 1/2013. La Corte costituzionale, sentenze n. 3 del 2006 e n. 188 del 2011, ha chiarito che la composizione del Consiglio regionale è materia riservata alla fonte statutaria, pertanto quando la fonte statutaria indica un numero fisso di consiglieri, senza possibilità di variazione, la legge regionale non può prevedere premi di maggioranza diretti ad attribuire seggi aggiuntivi. Lo Stato, con l'art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 138/2011, ha stabilito che, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguino il numero dei consiglieri ai parametri fissati dal legislatore statale in riferimento al numero di abitanti (massimo 50 consiglieri per le Regioni, come il Lazio, con popolazione fino a sei milioni di abitanti). A seguito del ricorso promosso da alcune Regioni, la Corte ha ritenuto tale previsione legittima in quanto stabilisce, nel quadro delle finalità generale del contenimento della spesa pubblica, i criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati in coerenza con il principio di uguaglianza (sentenza n. 198 del 2012; poi confermata dalla sentenza n. 35 del 2014). Vedi, anche, art. 3 l.r. 2/2005, relativo alla composizione del Consiglio regionale.

76 Vedi l.r. 2/2005 e successive modifiche. Cfr. art. 40, comma 2, Statuto.

77 La Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 2004, ha espressamente riconosciuto allo Statuto la possibilità di prevedere maggioranze speciali per l'approvazione della legge elettorale.

la legge dello Stato[78], in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio.[79]
La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive[80].
3. Con legge regionale sono disciplinati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato[81], i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione[82], dei componenti della Giunta regionale[83] e dei consiglieri regionali.[84]
4. Fermi restando i casi di scioglimento del Consiglio di cui agli articoli 43 e 44, le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio comportano le dimissioni della Giunta[85] e lo scioglimento del Consiglio[86], che viene dichiarato con decreto dal Presidente del Consiglio regionale[87].

---

78 Vedi l. 165/2004.

79 In attuazione del principio di rappresentanza di ciascuna Provincia, vedi artt. 4 e 6, comma 4, l.r. 2/2005. Vedi, anche, TAR Lazio, sez. II, sentenza n. 6835/2018 e Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 817/2019.

80 Cfr. artt. 51, primo comma, e 117, settimo comma, Cost. nonché art. 6, comma 6, Statuto. Di significativa rilevanza la disposizione dell'art. 4 della l. 165/2004 che include la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive tra i principi fondamentali in materia elettorale. In attuazione di tale principio la Regione ha da un lato, modificato l'art. 3 della l.r. 2/2005, prevedendo al comma 2 che: *"In ogni lista circoscrizionale ognuno dei due sessi è rappresentato in misura pari al 50 per cento, pena l'inammissibilità della stessa"; dall'altro, ha introdotto con l'art. 5 bis, la doppia preferenza di genere: "Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza"*. Relativamente all'intervento sostitutivo del Governo nei confronti della Regione Puglia cfr., altresì, d.l. 86/2020, convertito dalla l. 98/2020, con il quale lo Stato ha imposto alla Regione Puglia l'applicazione dello strumento della doppia preferenza di genere.

81 Cfr. artt. 2 e 3 l. 165/2004. Alcune cause di incompatibilità sono previste direttamente dalla Costituzione all'art. 122, secondo comma: *"Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo"*.

82 L'art. 2, comma 1, lett. f), della l. 165/2004 pone un limite al numero dei mandati consecutivi del Presidente, prevedendo la *"non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia"*. Vedi art. 2, comma 5bis, della l.r. 2/2005 che ha disposto il divieto del terzo mandato per il Presidente della Regione.

83 Cfr. art. 42, comma 1, Statuto.

84 La normativa in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale è contenuta nella l. 154/1981, salvo quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 2/2005. Per quanto concerne, invece, le cause di incandidabilità, la cui individuazione spetta in via esclusiva allo Stato, vedi artt. 7 e 8 del d.lgs. 235/2012.

85 Cfr. art. 45, comma 6, Statuto.

86 Cfr. art. 126, terzo comma, Cost.

87 Cfr. decreti Presidente del Consiglio regionale nn. 201/2009, 119/2012 e 33/2022 con cui è stato dichiarato lo scioglimento del Consiglio e contestualmente accertata l'esistenza di una causa di cessazione dalla carica del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 44, comma 2, Statuto.

Art. 20

(Elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza)[88]

1. Il Consiglio regionale si riunisce in prima seduta il primo giorno non festivo della seconda settimana successiva alla data della proclamazione degli eletti[89] ed è convocato dal consigliere anziano, eletto nelle liste provinciali, il quale ne assume la presidenza provvisoria[90]. Fungono da segretari i tre consiglieri più giovani.
2. Nella prima seduta il Consiglio procede all'elezione dell'Ufficio di presidenza[91], costituito dal Presidente del Consiglio, da due vicepresidenti, uno dei quali in rappresentanza della minoranza, da tre segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza. Nell'Ufficio di presidenza è garantita un'equilibrata presenza delle donne[92].
3. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nel primo scrutinio nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza prevista, nel corso del secondo essa è ridotta a tre quinti dei componenti e, dal terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei componenti.
4. I vicepresidenti[93] e i segretari[94] sono eletti a scrutinio segreto con separate votazioni, in ciascuna delle quali ogni consigliere vota per un solo nominativo. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità, i più anziani di età.
5. I componenti l'Ufficio di presidenza restano in carica

88 L'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza è costituzionalmente imposta dall'art. 122, terzo comma, Cost.: *"Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza"*.

89 Dal momento che le proclamazioni degli eletti non avvengono in un'unica data, la disposizione è stata interpretata con riferimento all'ultima proclamazione. Va segnalato che la prima seduta della XI legislatura si è tenuta in data 4 aprile 2018 corrispondente al secondo giorno non festivo della seconda settimana successiva all'ultima proclamazione.

90 Per *"consigliere anziano"* si intende, per prassi, colui che ha conseguito il maggior numero di preferenze tra i consiglieri eletti nelle liste circoscrizionali.

91 Cfr. art. 2 Reg. lav.

92 L'equilibrata presenza delle donne nell'Ufficio di presidenza *"non può non essere rapportata alla composizione del consiglio regionale e al numero di donne in esso presenti" considerato che "l'Ufficio di presidenza è configurabile come un'articolazione interna del Consiglio regionale"* (ordinanza cautelare Cons. Stato, sez. V, n. 7271/2013 che conferma ordinanza TAR, Lazio, sez. I ter, n. 3616/2013).

93 Cfr. art. 5 Reg. lav.

94 Cfr. art. 6 Reg. lav.

per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento[95].

Art. 21
(Presidente del Consiglio)[96]

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio ed è il garante della sua autonomia[97] e dei diritti dei consiglieri[98].
2. Convoca il Consiglio[99], lo presiede, ne dirige i lavori secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dei lavori del Consiglio, e formula il relativo ordine del giorno, assicurandone la regolarità delle sedute ed il buon andamento. Programma le sedute del Consiglio secondo le indicazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.[100]
3. Convoca e presiede l'Ufficio di presidenza, assicura il buon funzionamento dell'amministrazione interna ed esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto[101], dalle leggi e dai regolamenti interni.
4. Chiede al Presidente della Regione lo svolgimento di comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione delle politiche regionali[102], sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 22
(Ufficio di presidenza)[103]

1. L'Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio regionale ed esercita funzioni inerenti all'autonomia organizzativa, amministra-

95 Relativamente alla riconducibilità della sospensione dalla carica del consigliere ex articolo 8 del d.lgs. 235/2012 alla fattispecie del grave impedimento, vedi deliberazione del Consiglio regionale dell'8 agosto 2018, n. 11 con cui è stata deliberata la cessazione dalla carica di un componente dell'Ufficio di presidenza. Vedi anche TAR, Lazio, sez. I, sent. n. 7643/2019.
96 Cfr. art. 4 Reg. lav.
97 Cfr. art. 24 Statuto.
98 Cfr. artt. 28, 29 e 30 Statuto e art. 3 Reg. lav.
99 Cfr. art. 26 Statuto.
100 Cfr. art. 31, comma 2, Statuto e artt. 8, 20 e 21 Reg. lav.
101 Cfr. artt. 19, comma 4; 25, comma 4; 26; 27, comma 5; 33, commi 2 e 6; 37, comma 4; 44, comma 2; 62, comma 1; 68, commi 1, 2, 7 e 8 Statuto.
102 Vedi l.r. 7/2016 istitutiva del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.
103 Cfr. art. 7 Reg. lav.

tiva, finanziaria e contabile del Consiglio[104], secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni[105].

2. L'Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni[106] e dispone l'assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio[107]. Garantisce e tutela le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto[108], dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

3. Quando è rinnovato il Consiglio, l'Ufficio di presidenza resta in carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea.[109]

4. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee

---

104 Cfr. art. 24 Statuto.

105 Vedi deliberazione del Consiglio regionale 17/2021 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio).

106 Cfr. art. 2 d.l. 174/2012 che, nell'ambito delle misure di contenimento dei costi della politica nelle Regioni, ha individuato dei parametri per la definizione dell'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari e ha fissato dei limiti in ordine alla loro destinazione. In attuazione di tale disposizione vedi artt. 11, 12, 13 e 15 della l.r. 4/2013, relativi ai contributi ai gruppi consiliari, alla rendicontazione e alla restituzione delle somme ricevute, nonché al sistema informativo relativo al finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari nonché le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 64/2013 e n. 70 del 2013. Cfr., anche, art. 37, commi 4 bis e 5, della l.r. 6/2002 secondo cui, in conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di presidenza quantifica l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, sono tenuti a stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta. In merito alle spese dei gruppi consiliari vedi, anche, sentenza n. 39 del 2014, nella quale la Corte ha chiarito che *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale [...]" e sentenza n. 263 del 2014 nella quale la Consulta afferma che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti, "se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge", nonché il rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica che vale anche per le spese per il personale assunto a tempo determinato "sia appartenente genericamente alla Regione, che ai suoi organi, per quanto dotati di autonomia contabile e gestionale (ex plurimis, sentenza n. 171 del 2021)" (sentenza Corte costituzionale n. 215 del 2021). Inoltre la Corte, in riferimento alla gestione delle somme erogate ai gruppi consiliari a titolo di contributi pubblici, ha precisato che i capigruppo dei Consigli regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, "restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti)"* (sentenza n. 107 del 2015).

107 Cfr. art. 6, comma 6, Statuto.

108 Cfr. artt. 28, comma 2; 30, comma 3; 53, commi 1 e 2, Statuto.

109 Con riferimento ai poteri degli organi regionali in regime di prorogatio vedi note nn. 157 e 266.

forme di pubblicità degli atti dell'Ufficio di presidenza.[110]

Art. 23

(Funzioni del Consiglio)[111]

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali[112], statutarie[113] e da leggi dello Stato e della Regione.
2. Spetta al Consiglio in particolare:

a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento[114] ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;
b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;[115]
c) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione;[116]
d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione[117];
e) deliberare il documento di programmazione economico-finanziaria regionale[118] nonché approvare con legge il bilan-

110 Cfr. art. 7, comma 3 bis, Reg. lav. che ha previsto alcune forme di pubblicità dei lavori dell'Ufficio di presidenza. Vedi, anche, deliberazione dell'Ufficio di presidenza 79/2012 relativa alla pubblicazione degli atti dell'Ufficio di presidenza e del Presidente del Consiglio sul sito del Consiglio regionale nonché il d.lgs. 33/2013 sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

111 Ai sensi dell'art. 121, secondo comma, Cost.: *"Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere"*.

112 Cfr. art. 123 Cost.

113 Cfr. artt. 20, commi 2, 3 e 4; 24, comma 2; 25, comma 1; 28, commi 2 e 3; 35, commi 1 e 2; 38, comma 2; 39, comma 2; 43, comma 1; 62, commi 2 e 4; 64, comma 1; 65, comma 3; 67, comma 2, ultimo periodo; 68, comma 1; 69, comma 3; 70, commi 2 e 3, Statuto.

114 Cfr. art. 121, secondo comma, Cost.

115 Cfr. art. 133, secondo comma, Cost., e art. 64, comma 2, Statuto. Vedi l.r. 30 luglio 1996, n. 30 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali).

116 Cfr. art. 83 Cost.

117 Vedi l. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e l.r. 4/2020 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo).

118 Ora documento di economia e finanza regionale (DEFR) ai sensi dell'articolo 36 d.lgs. 118/2011, nonchè artt. 5 e

cio di previsione annuale e pluriennale,[119] le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione[120] adottati dalla Giunta regionale[121];

f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;[122]

g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell'uso e dell'assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;[123]

h) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;[124]

i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile;[125]

l) istituire con legge le agenzie regionali;[126]

m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;[127]

n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni[128] nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati[129];

---

6 l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale. Cfr. art. 58 Statuto.

119 Ora bilancio di previsione finanziario ai sensi degli articoli 10 e 39 del d.lgs. 118/2011 nonché art. 11 l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale. Cfr. art. 58 Statuto. Il d.lgs. 118/2011 detta la disciplina relativa al bilancio di previsione finanziario alla quale le Regioni sono tenute a uniformarsi. In particolare, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 118/2011 *"Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione"*.

120 Cfr. art. 59 Statuto.

121 Cfr. art. 25 l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale per le variazioni di bilancio e art. 34 della stessa l.r. 11/2020 per il rendiconto generale.

122 Cfr. art. 3 l.r. 11/2020, relativo agli strumenti della programmazione economico-sociale regionale.

123 Cfr. artt. 7 e 8 l.r. 38/1999, relativi alla pianificazione territoriale regionale e agli strumenti della stessa.

124 Ai sensi dell'art. 23 Cost. *"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"* Cfr. art. 17, comma 1, Statuto.

125 Cfr. art. 55, commi 1 e 8, Statuto.

126 Cfr. art. 54 Statuto.

127 Cfr. art. 56 Statuto.

128 Cfr. art. 12, comma 3, Statuto.

129 Cfr. art. 10, comma 1, Statuto; cfr., altresì, art. 16 l.r. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione.

o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;[130]
p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni;[131]
q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale[132], ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità[133], ed ai propri atti d'indirizzo politico.

Art. 24
(Autonomia del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale[134], che esercita con le modalità stabilite dai propri regolamenti interni. [135]
2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo[136] secondo le procedure previste dal regolamento di contabilità del Consiglio stesso[137].
3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio costituiscono spese obbligatorie per la Regione.

---

130 Cfr. artt. 15 e 47, comma 1, Statuto.
131 Cfr. art. 41, comma 8, Statuto e, in particolare, art. 55, comma 3, Statuto il quale, in senso difforme, attribuisce al Consiglio regionale la *"designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni"*. Cfr., altresì, art. 71, commi 1 e 2, l.r. 9/2005, secondo cui, nelle more dell'adeguamento della normativa regionale, le disposizioni statutarie relative alle nomine e alle designazioni si applicano anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia.
132 Cfr. art. 50 Statuto.
133 Cfr. art. 51 Statuto.
134 Cfr., in merito all'autonomia contabile del Consiglio regionale, art. 67 d.lgs. 118/2011 e Capo VI l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale.
135 Vedi, tra l'altro, deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3/2003, relativa all'organizzazione del Consiglio regionale; deliberazione del Consiglio regionale 17/2021, relativa al regolamento di contabilità del Consiglio regionale.
136 Cfr. art. 22, comma 1, Statuto.
137 Vedi deliberazione del Consiglio regionale 17/2021. Vedi, anche, art. 25, comma 5, Statuto.

4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

Art. 25
(Regolamenti interni)

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio regionale è adottato e modificato con la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio. Qualora in due votazioni consecutive non sia raggiunta la maggioranza dei tre quinti, dalla terza votazione, che ha luogo non prima di quindici giorni dalla precedente, è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio.[138]
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio determina, nel rispetto dello Statuto, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni ed assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei consiglieri e dei diritti dell'opposizione.
3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina in ogni caso:
a) le funzioni del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza;[139]
b) la Giunta delle elezioni[140] e la Giunta per il regolamento[141];
c) il numero, le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti;[142]
d) le modalità di svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle commissioni;[143]
e) le modalità di costituzione, funzionamento ed organizza-

138 L'attuale Reg. lav. è stato approvato sotto la vigenza del vecchio Statuto con deliberazione del Consiglio regionale 62/2001. Dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto, il Consiglio regionale ha modificato il predetto Regolamento con nove deliberazioni consiliari, approvate ai sensi dell'art. 25, comma 1, Statuto, nello specifico: le deliberazioni consiliari nn. 1/2005; 3/2005; 4/2005; 43/2007; 9/2011; 26/2012; 6/2018; 1/2020; 6/2021. Cfr., anche, art. 80, comma 1, Statuto.
139 Cfr. artt. 21 e 22 Statuto e artt. 4 e 7 Reg. lav.
140 Ai sensi dell'art. 28, comma 2, Statuto, è l'Ufficio di presidenza che, nel corso della procedura di convalida delle elezioni, assume la denominazione di Giunta delle elezioni. Sulla procedura di convalida delle elezioni vedi anche artt. 10 e 11 Reg. lav.
141 Cfr. comma 4 del presente articolo 25.
142 Cfr. artt. 32, 33 e 34 Statuto e artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies, 15 e 16 Reg. lav.
143 Cfr., in particolare, artt. da 19 a 50 ter Reg. lav.

zione dei gruppi consiliari;[144]

f) l'attribuzione all'opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo e di vigilanza.[145]

4. La Giunta per il regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio. Spetta alla Giunta per il regolamento l'esame di ogni proposta di modifica del regolamento dei lavori del Consiglio e l'espressione del parere su questioni d'interpretazione del regolamento stesso sottoposte dal Presidente del Consiglio.[146]

5. Il regolamento di contabilità[147] e gli altri regolamenti interni sono approvati a maggioranza dei componenti del Consiglio.

Art. 26

(Convocazione del Consiglio) [148]

1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente del Consiglio ovvero su richiesta motivata del Presidente della Regione o di un quinto dei suoi componenti, secondo quanto disposto dal regolamento dei lavori del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio dispone la convocazione con preavviso di almeno cinque giorni, ridotto fino a tre qualora ricorrano motivi di urgenza. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta.

3. Il Presidente del Consiglio stabilisce i periodi di chiusura del Consiglio, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 27

(Sedute e deliberazioni del Consiglio)

1. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.[149]

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio stabilisce i casi eccezionali in cui il Consiglio si riunisce in seduta non pubblica.[150]

---

144 Cfr. artt. 22, comma 2, e 31, comma 1, Statuto. Vedi, anche, artt. 12 e 12 bis Reg. lav.

145 Cfr. artt. 34, comma 3, e 70 Statuto nonché l'art. 14 quinquies, comma 5, Reg. lav., per la commissione consiliare permanente *"Trasparenza e pubblicità"*.

146 Cfr. art. 9 Reg. lav.

147 Vedi deliberazione del Consiglio regionale 17/2021 relativa al regolamento di contabilità del Consiglio regionale.

148 Per la modalità di convocazione cfr. art. 23 Reg. lav. e, per la convocazione delle sedute dell'Aula in modalità telematica, cfr. art. 50 bis, commi 1 e 3, Reg. lav.

149 Cfr. artt. 48, comma 1, e 49 Reg. lav.

150 Cfr. art. 48, comma 2, Reg. lav.

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza in aula della maggioranza dei componenti del Consiglio[151] che non abbiano ottenuto congedo a norma del regolamento dei lavori[152] e il voto favorevole della maggioranza dei presenti[153], salvo i casi in cui sia prevista una maggioranza qualificata[154].
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo i casi in cui il regolamento dei lavori stabilisca altrimenti.[155]
5. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale, anche se non fanno parte del Consiglio, hanno diritto e obbligo se richiesti dal Presidente del Consiglio, di assistere alle sedute e devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.[156] Il Presidente della Regione, in caso di assenza o impedimento, può delegare il Vicepresidente o un assessore.

151 Cfr. art. 34, commi da 1 a 4, Reg. lav. e, per la commissione consiliare, art. 33, comma 3, Statuto. La procedura di verifica del numero legale è stabilita dall'art. 35 del medesimo Regolamento.

152 Cfr. art. 34, comma 5, Reg. lav., il quale ha continuato a trovare applicazione nella prassi anche dopo l'entrata in vigore dello Statuto: *"I consiglieri che sono impegnati per incarico avuto dal Consiglio fuori della sua sede, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza, sono computati come presenti per fissare il numero legale"*

153 La Giunta per il regolamento nella seduta del 26 marzo 2020, n. 3 ha affermato che *"Per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, e/o regionale, decretata dal Presidente della Giunta, e nelle more dell'adozione delle opportune modifiche al Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, ai fini del regolare svolgimento dei lavori dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni, la "presenza dei consiglieri regionali" è equiparata, nel caso in cui questi non possano riunirsi secondo modalità ordinarie, a quella in videoconferenza purché, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità [...]"*.

154 Cfr. art. 36, comma 1, Reg. lav. e, per la commissione consiliare, art. 33, comma 3, Statuto.

155 Cfr. art. 37 Reg. lav. I sistemi e le modalità di votazione sono regolati dagli artt. da 38 a 43 del medesimo Regolamento. In merito alle votazioni nel corso delle sedute in modalità telematica cfr. deliberazione dell'Ufficio di presidenza 62/2020 (Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n. 50 e n. 51), come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8/2022.

156 Cfr. art. 32, comma 4, Statuto e art. 27 Reg. lav. Al riguardo cfr., anche, art. 17, comma 16, l.r. 9/2017 che ha disposto l'applicazione di una sanzione consistente in una trattenuta economica del rimborso spese di esercizio del mandato pari a 500 euro, qualora un Assessore regionale, a seguito di specifica richiesta, non rispetti l'obbligo di partecipare alla seduta del Consiglio.

Art. 28
(I consiglieri)

1. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.[157]
2. Il Consiglio provvede alla convalida dell'elezione entro sessanta giorni dall'insediamento, a norma del regolamento dei lavori, su proposta dell'Ufficio di presidenza, che a tal

157 Cfr. art. 1 Reg. lav. Tale comma ha creato in passato incertezze interpretative, poiché nel periodo intercorrente tra la proclamazione dei consiglieri regionali e l'insediamento del nuovo Consiglio regionale, risulterebbero in carica sia i consiglieri regionali neoeletti sia quelli scaduti, determinando così il rischio di una erogazione delle indennità e dei trattamenti previdenziali e accessori ad entrambe le categorie di soggetti. Al riguardo la Corte dei Conti, ha affermato *"che, fino al momento della saldatura temporale tra i consiglieri cessati e i neo-eletti, chi svolge l'effettiva funzione cui è connesso il diritto alla corresponsione dell'emolumento non è il neoeletto consigliere, benché proclamato tale, bensì colui (o coloro) che era (erano) in carica nel precedente consiglio e che aveva (avevano) titolo a svolgere la funzione - pur con prerogative ridotte, data l'evidente situazione di precarietà istituzionale dell'Organo - fino all'insediamento, appunto (e cioè fino alla prima seduta) del nuovo Organo elettivo" (Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 44/2010). Vedi ora art. 1, comma 5, l.r. 4/2013 ai sensi del quale "la corresponsione dell'indennità di carica mensile, corrisposta in dodici mensilità, decorre dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale e cessa alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale." Per quanto attiene ai poteri del Consiglio regionale nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto (c.d. prorogatio), la Corte costituzionale ha chiarito che: "la disciplina della eventuale prorogatio degli organi elettivi regionali [è] [...] oggi fondamentalmente di competenza dello statuto della Regione, ai sensi del nuovo articolo 123, come parte della disciplina della forma di governo regionale. L'istituto della prorogatio [...] non incide [...] sulla durata del mandato elettivo, ma riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo organo eletto" (sentenza n. 196 del 2003; in senso conforme vedi sentenza n. 181 del 2014). E ancora nella sentenza n. 68 del 2010 ha affermato che il Consiglio regionale "nell'immediata vicinanza al momento elettorale" deve "limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili" e deve astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, "da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori". L'esercizio dei poteri, a giudizio della Consulta, va inteso come necessariamente limitato alle esigenze di rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività e il principio di continuità funzionale. (cfr. sentenze nn. 44 e 55 del 2015; cfr., altresì, TAR Veneto, Sez. I, sentenza 127/2021). Il Consiglio regionale durante la prorogatio, secondo orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, può approvare solo quelle disposizioni che appaiano indifferibili e urgenti al fine di fronteggiare situazioni di pericolo imminente, ovvero che appaiano necessitate sulla base di obblighi fissati dal legislatore statale o comunitario (cfr. sentenze nn. 157 e 243 del 2016 e nn. 158, 81, 64, 55 e 44 del 2015). Infine, precisa la Corte, l'assenza di una espressa previsione statutaria non può considerarsi "espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali», poiché l'esistenza dei predetti limiti è «immanente all'istituto» della prorogatio. Tali limiti, ove «non espressi dalla disciplina statutaria, potrebbero successivamente essere definiti tramite apposite disposizioni legislative di attuazione dello statuto o anche semplicemente rilevare nei lavori consiliari o dallo specifico contenuto delle leggi adottate»" (sent. n. 68 del 2010). Cfr:, altresì, i pareri del Servizio "Assistenza legislativa e legale" del Consiglio della Regione Lombardia del 7 novembre 2012, prot. n. 0015491/12 e del Collegio regionale per le garanzie statutarie della Regione Abruzzo del 24 dicembre 2018, n. 2. Per analogia, in riferimento alle modalità e ai limiti all'esercizio delle principali funzioni parlamentari in periodo di prorogatio, cfr. resoconto stenografico della seduta del 22 luglio 2022 della Camera dei deputati. Relativamente alla c.d. "prescadenza"* in caso di indizione delle elezioni, vedi sentenza Corte costituzionale n. 181 del 2014. Vedi, anche, nota n. 266

fine assume la denominazione di Giunta delle elezioni.[158]
3. La decadenza dei consiglieri è dichiarata dal Consiglio, a norma del regolamento dei lavori, e ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio la dichiara.
4. Le indennità di funzione, i rimborsi e le forme di previdenza spettanti ai consiglieri sono determinati con legge regionale.[159]

Art. 29
(Divieto di mandato imperativo e insindacabilità)

1. I consiglieri regionali rappresentano la Regione ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.[160]
2. I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.[161]

---

158 Cfr. art. 25, comma 3, lett. b), Statuto e artt. 10 e 11 Reg. lav. Ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. d), e 3, comma 1, lett. e), della l. 165/2004, i Consigli regionali hanno competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta ma è *"fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi." Inoltre, "l'esercizio delle rispettive funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi"*. Il termine di sessanta giorni per provvedere alla convalida degli eletti è da considerarsi ordinatorio.

159 Vedi artt. da 1 a 9 bis l.r. 4/2013 nonché la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 49/2013, come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 140/2016, relativa alle missioni dei consiglieri. Relativamente al trattamento previdenziale dei nuovi consiglieri basato sul sistema di calcolo contributivo vedi art. 2 della l.r. 4/2013 e successive modifiche. Con la l.r. 9/2019 e successive modifiche sono stati rideterminati i vitalizi regionali spettanti ai consiglieri eletti sino alla IX legislatura.

160 Cfr. art. 4, comma 1, lett. c), l. 165/2004.

161 Cfr. l'identica disposizione di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., nonché la l.r. 38/2003 con cui sono state regolate le procedure relative alla deliberazione sulla insindacabilità. La Corte costituzionale nella sentenza n. 221 del 2006 ha precisato che la *"disciplina regionale ha soltanto la funzione di regolare le cadenze procedurali interne, inerenti lo scrutinio consiliare relativo alla deliberazione sulla insindacabilità (quali: l'onere, per il consigliere regionale di investire l'organo consiliare; l'obbligo per il Consiglio di procedere alla valutazione della sussistenza della garanzia entro un termine definito; e così via). La fonte normativa della guarentigia rimane l'art. 122, comma quarto, della Costituzione". Secondo la Corte: "l'immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione attiene alla particolare natura delle attribuzioni del Consiglio regionale", costituzionalmente garantite, e che ricomprendono "[...] non solo le funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo" – fra le quali vanno senz'altro annoverate le interrogazioni e le interpellanze "in quanto strumentali alle funzioni di controllo e di sindacato politico che il Consiglio esercita nei confronti della Giunta" (sentenza n. 332 del 2011) - e le funzioni "di autorganizzazione, ma anche quelle di amministrazione attiva, quando siano assegnate all'organo in via diretta ed immediata dalle leggi dello Stato" (sentenza n. 392 del 1999). "Fra tali attività, pertanto, ben possono essere annoverate quelle di vigilanza e di controllo che spettano alle commissioni consiliari, istituite quali articolazioni del Consiglio regionale chiamate a svolgere le loro attribuzioni nell'ambito delle materie di rispettiva competenza" (sentenza n. 276 del 2001). Nella sentenza n. 43 del 2019 la Corte ha dichiarato che "il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere del voto dato in sede di Assemblea legislativa per approvare un atto normativo, quale la legge regionale, e di quello espresso in sede di Ufficio di Presidenza del Consiglio che abbia condotto all'adozione di un delibera di quest'ultimo, atto non normativo, che sia strettamente collegata alla sua organizzazione e più in generale all'organizzazione del Consiglio con carattere di essenzialità e diretta incidenza, tale che, in sua mancanza, l'attività del Consiglio o del suo Ufficio di Presidenza sarebbe menomata o ne sarebbe significativamente incisa". Inoltre, alla luce di una ormai consolidata giurisprudenza, in caso di dichiarazioni*

Art. 30
(Prerogative)

1. I consiglieri regionali presentano proposte di legge[162] e, relativamente agli ambiti di competenza del Consiglio regionale, proposte di regolamento e di deliberazione.
2. Ogni consigliere può presentare ordini del giorno[163], mozioni[164] o proposte di risoluzione[165] per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, nonché interrogazioni[166] ed interpellanze[167].
3. I consiglieri hanno diritto di ricevere dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato. Hanno diritto, inoltre, di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione, o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti, tutte le informazioni necessarie e di esaminare ogni documento attinente all'attività

---

rese extra moenia - cioè rese dai parlamentari o dai consiglieri al di fuori della sede della assemblea di appartenenza - la garanzia della insindacabilità si estende soltanto allorché sia rintracciabile il c.d. «nesso funzionale», il quale presuppone che la dichiarazione possa essere identificata come espressione dell'esercizio di attività parlamentari o consiliari (cfr., ex pluribus, sentenza n. 276 del 2001). Esiste, tuttavia, secondo la Corte costituzionale – sentenze n. 337 del 2009 e nn. 195, 301 del 2007 - una fondamentale differenza tra l'insindacabilità prevista per i parlamentari (ex art. 68, primo comma, Cost.) e quella prevista per i consiglieri regionali (art. 122, quarto comma, Cost.), in quanto è da escludere "che l'efficacia inibitoria delle delibere parlamentari di insindacabilità dei membri delle camere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (affermata dalla sentenza n. 1150 del 1988, e oggi disciplinata dalla legge n. 140 del 2003) possa estendersi alle Regioni"(citata sentenza n. 301 del 2007) Dal che ne consegue che un giudice che proceda nei confronti di un consigliere regionale non potrebbe ritenersi inibito a fronte di una delibera consiliare di insindacabilità. Per quanto concerne l'insindacabilità del Presidente della Regione e dei membri della Giunta, la Corte costituzionale (sentenza n. 195 del 2007) ha stabilito che essi "godono della immunità prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. solo in quanto consiglieri regionali ed esclusivamente in relazione all'attività svolta in ambito consiliare". Ciò rileva soprattutto a seguito "[...] della distinzione tra le funzioni del Consiglio e quelle della Giunta, quale organo esecutivo della Regione, operata dal legislatore costituzionale." (cfr., anche, sentenza n. 279 del 2008). Precisa inoltre la Corte che nessuna fonte regionale potrebbe introdurre "nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost." (sentenza n. 200 del 2008).

162 Cfr. art. 37, comma 1, Statuto.

163 Cfr. artt. 65, comma 3, e 69, comma 1, Reg. lav. Benché il regolamento dei lavori non lo contempli, nella prassi si è affermata la possibilità per i consiglieri di presentare ordini del giorno volti a determinare un indirizzo politico anche al di fuori dell'iter di approvazione di un provvedimento legislativo o amministrativo. Cfr., tra le altre, le sedute 14 novembre 2016, n. 68; 4 maggio 2017, n. 75; 31 marzo 2021, n. 85; 19 maggio 2021, n. 90; 9 febbraio 2022, n. 110; 20 luglio 2022, n. 125.

164 Cfr. art. 91 Reg. lav.

165 Cfr. art. 74 Reg. lav.

166 Cfr. Titolo III, Capo III, Sezione V, Reg. lav.

167 Cfr. art. 92 Reg. lav.

svolta.[168]

4. Hanno diritto altresì di ottenere la visione di atti e documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, con l'obbligo di mantenerne la riservatezza.[169]

---

168 Vedi art. 9, commi da 16 a 19, l.r. 17/2015, relativi a termini e modalità del diritto di accesso dei consiglieri regionali. Il tema del diritto di accesso è stato oggetto di diversi interventi giurisprudenziali. Il Consiglio di Stato, in relazione all'analoga prerogativa riconosciuta ai consiglieri comunali e provinciali, ha costantemente affermato che la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (Cons. Stato, sez. V, sentenze n. 4525 del 2014 e n. 5109 del 2000). Il consigliere *"non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo a richiederlo" (Cons. Stato sez. V, sentenza n. 6293 del 2002) "atteso che, diversamente, sarebbe consentito un controllo da parte degli uffici" (Cons. Stato, sez. V, n. 1298 del 2018), ma ha "diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del [ndr proprio] loro mandato, senza alcuna limitazione" (ex plurimis Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 4525 del 2014, n. 929 del 2007 e n. 7900 del 2004). In particolare, ha precisato il Consiglio di Stato, "la locuzione aggettivale "utile" (...) non vale ad escludere il carattere incondizionato del diritto (soggettivo pubblico) di accesso del consigliere, ma piuttosto comporta l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato "utile" per l'esercizio delle funzioni" (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 1298 del 2018). Il diritto di accesso non riguarda solamente le competenze attribuite al Consiglio "ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, investe l'esercizio del munus in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione" (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 3161/2021). Pertanto, "[...] una richiesta di accesso avanzata da un consigliere a motivo dell'espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall'Amministrazione" (sentenza n. 2716 del 2004). "Del resto, la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (Cons. Stato, V, 2 gennaio 2019, n. 12 e, di recentemente, 3 febbraio 2022 n. 769). Tale particolare accesso, tra l'altro, non deve essere in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e deve avvenire con modalità corrispondenti al livello di digitalizzazione della amministrazione (si veda Cons. Stato 769/2022, cit.)" (TAR Marche, Ancona, sentenza n. 213/2022). In altri termini, il diritto di accesso del consigliere "si atteggia, come un ampio diritto all'informazione al quale si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso" (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 6960/2006, sez. IV, n. 4855/2006). "L'unico limite all'accesso del consigliere è configurabile, in termini generali "nell'ipotesi in cui lo stesso si traduca in strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che, a causa della loro continuità e numerosità, determinino un aggravio notevole del lavoro degli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione (Cons. Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 846)" (Cons. Stato, V, 2 marzo 2018, n. 1298)" (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 5032/2020). In particolare, in merito ai limiti e alle modalità del diritto di accesso cfr., anche, Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 4471 del 2005, n. 6293 del 2002 e n. 976 del 1994; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza n. 926/2020; Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi: pareri P98526Q del 27 agosto 1998 e P99593Q del 14 dicembre 1999; Cons. Stato, sez. IV, sentenza 8359 del 2010; Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 846 del 2013 richiamata da Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 1298 del 2018; relativamente, invece, all'accesso dei consiglieri regionali a cartelle cliniche e certificati medici, cfr. il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 25 luglio 2013, n. 369, sebbene anteriore al regolamento (UE) 2016/679. Si segnala, inoltre, che non sussiste il diritto di accedere agli atti di una società partecipata in misura minoritaria dalla Regione, atteso che in tal caso la società stessa non può ritenersi "dipendente" dalla Regione (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 5176 del 2017). Infatti, come osservato sempre dalla giurisprudenza amministrativa, l'accesso in esame "costituisce un particolare diritto di accesso in capo ai consiglieri regionali agli atti ed ai provvedimenti, che tuttavia sono solo quelli della stessa Regione, non quelli delle Amministrazioni diverse dallo stesso Ente regionale (e non istituite dalla Regione o soggette a controllo da parte di quest'ultima. [...] al di fuori del perimetro di accesso "speciale" costituito dal menzionato art. 30, trova applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 22 della L. n. 241 del 1990"* (TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, sentenza n. 11925/2021). A livello di normativa statale va segnalato il d.lgs. 33/2013 che ha introdotto una disciplina organica in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della pubblica amministrazione.

169 Costituiscono limite al diritto di accesso dei consiglieri regionali *"i casi di segreto o di divieto di divulgazione espres-*

5. Sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio[170] e delle commissioni delle quali fanno parte.
6. Esercitano l'attività di controllo e di sindacato ispettivo nei confronti della Giunta e del Presidente della Regione.[171]

Art. 31
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi consiliari[172] secondo le modalità disciplinate dal regolamento dei lavori.[173]
2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale per l'organizzazione dell'attività e dei lavori del Consiglio stesso.[174]

---

samente previsti dalla legge", vedi in tal senso art. 7, comma 1, lett. h), l. 124/2015, ripreso dall'art. 9, comma 19, l.r. 17/2015. Relativamente al segreto d'ufficio cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 5895 del 2011. Per una disamina complessiva cfr. il "Vademecum sul diritto di accesso dei consiglieri regionali e sugli obblighi di tutela dei dati personali. Strumenti per il bilanciamento tra trasparenza e privacy" redatto dal "Servizio prevenzione della corruzione, trasparenza" del Consiglio regionale del Lazio e pubblicato nella relativa sezione "Amministrazione trasparente - Accesso civico".

170 Cfr. art. 1, comma 9, l.r. 4/2013 che ha rimesso all'Ufficio di presidenza la disciplina relativa alle sanzioni nel caso di assenza del consigliere regionale dai lavori dell'Aula, prevedendo anche le idonee forme di pubblicità; in attuazione l'Ufficio di presidenza ha approvato la deliberazione 62/2013, modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 12/2022.

171 Cfr. artt. 91 e seguenti Reg. lav.

172 I gruppi consiliari sono stati qualificati dalla Corte costituzionale come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (ex pluribus sentenze n. 187 del 1990; n. 1130 del 1988; n. 39 del 2014). In particolare, la Consulta ha ribadito che i gruppi consiliari vanno qualificati come organi del Consiglio e proiezioni dei partiti politici nell'assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del Consiglio (cfr. Corte cost., sentenza n. 39 del 6 marzo 2014). Anche le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza n. 609/1999, hanno considerato i gruppi consiliari regionali quali organi delle Regioni, affermando che *"i Gruppi consiliari sono organi del Consiglio regionale, espressione dei partiti o delle correnti politiche in esso rappresentati e che, in quanto tali, godono di una particolare autonomia in funzione dell'attività dell'assemblea" (cfr. Cassazione, sez. un. civ., n. 609/1999). In realtà, i gruppi consiliari presentano una natura eclettica, caratterizzata da elementi sia di natura privatistica che pubblicistica, espressione di una doppia rappresentatività: organica e partitico-privata (cfr. sentenza Cass. penale n. 49976 del 2012). Tuttavia, secondo una nozione funzionale di pubblica amministrazione, è stato riconosciuto che "quando [i gruppi] partecipano all'attività assembleare dei Consigli regionali, svolgono sicuramente una funzione pubblicistica, sicché assumono, nello svolgimento di tale funzione, natura pubblicistica"* (Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, sentenza n. 30/2014/QM).

173 Cfr. art. 25, comma 3, lett. e), Statuto e artt. 12 e 12 bis, Reg. lav.

174 Cfr. art. 21, comma 2, Statuto e artt. 19, 20 e 21 Reg. lav.

Art. 32

(Istituzione e composizione delle commissioni permanenti)

1. Il regolamento dei lavori istituisce commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei[175], prevedendo comunque l'esistenza della commissione per gli affari costituzionali e statutari[176], della commissione per gli affari comunitari[177] nonché della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione[178].
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni permanenti, assicurando a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei componenti le stesse commissioni nonché, per quanto più possibile, la rappresentanza in ciascuna commissione in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.[179]
3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle commissioni permanenti.[180]
4. Il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta nonché ciascun consigliere regionale che non faccia parte della commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.[181] I componenti della Giunta hanno l'obbligo di assistere alle sedute delle commissioni permanenti, se richiesti dal Presidente della stessa commissione[182]. Il Presidente della Regione può delegare il vicepresidente o un assessore.
5. L'ufficio di Presidente di commissione permanente è

175 Cfr. art. 14, comma 1, Reg. lav. e art. 14 quinquies Reg. lav. relativo alla commissione consiliare permanente *"Trasparenza e pubblicità"*.
176 Cfr. art. 14 bis Reg. lav.
177 Cfr. art. 14 ter Reg. lav. Vedi, anche, nota n. 28.
178 Cfr. art. 34 Statuto e art. 14 quater Reg. lav.
179 Cfr. artt. 14, commi 2, 3 e 6, 15 e 16 Reg. lav.
180 Cfr. art. 14, comma 4, Reg. lav.
181 Cfr. art. 14, comma 5, Reg. lav.
182 Cfr. art. 27, comma 5, Statuto e art. 27 Reg. lav. Al riguardo vedi art. 17, comma 16, l.r. 9/2017 che ha disposto l'applicazione di una sanzione consistente in una trattenuta economica del rimborso spese di esercizio del mandato pari a 500 euro, qualora un Assessore regionale, a seguito di specifica richiesta, non rispetti l'obbligo di partecipare ad una seduta di commissione.

incompatibile con quello di componente dell'Ufficio di presidenza.[183]

Art. 33
(Funzioni delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:
a) in sede referente, per l'esame delle proposte di legge nonché delle proposte di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio regionale, al quale riferiscono;[184]
b) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione di singoli articoli di proposte di legge nonché di proposte di regolamento di competenza del Consiglio, al quale sono sottoposte per la sola votazione finale;[185]
c) in sede consultiva, per l'espressione di pareri su proposte di legge, di regolamento[186] e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto[187], dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio.[188]

2. Il Presidente del Consiglio regionale può assegnare alla competente commissione permanente le proposte in sede redigente, a seguito di richiesta in tal senso da parte dell'unanimità dei componenti della commissione permanente ovvero della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.[189] In ogni caso, le proposte assegnate alle commissioni in sede redigente, fino al momento dell'ultima votazione, sono sottoposte alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne faccia richiesta la Giunta regionale o un presidente di gruppo consiliare non rappresentato nella commissione o un quinto dei componenti del Consiglio o un quinto dei componenti della stessa commissione.[190] La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi di revisione dello Statuto[191], le leggi tributarie e di

183 Cfr. art. 18 Reg. lav.
184 Cfr. art. 38, comma 1, Statuto e artt. 61, 62 e 63 Reg. lav.
185 Cfr. art. 75 Reg. lav. non adeguato alla previsione statutaria.
186 Tra questi i regolamenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 47 Statuto.
187 Cfr. art. 55, comma 3, Statuto.
188 Cfr., in particolare, artt. 58, 59 e 88 Reg. lav.
189 Cfr. la diversa previsione di cui all'art. 75, comma 1, Reg. lav.
190 Vedi nota n. 185.
191 Cfr. art. 76 Statuto.

bilancio[192], la legge elettorale[193], le leggi di ratifica delle intese e degli accordi internazionali[194] e le leggi e i regolamenti per l'approvazione dei quali è richiesta una maggioranza qualificata[195].

3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati alla commissione[196] ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti[197].

4. Ciascuna commissione può adottare, nell'ambito di propria competenza, risoluzioni rivolte ad esprimere orientamenti o a formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali non debba riferire al Consiglio.

5. Le commissioni permanenti svolgono funzioni di sindacato ispettivo sull'attività della Regione nonché degli enti pubblici dipendenti[198], delle agenzie[199] e degli organismi da essa istituiti[200]. A tal fine possono:

a) richiedere l'intervento in commissione del Presidente della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti su questioni di loro competenza;
b) ordinare l'esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente della Regione ed al Presidente del Consiglio, i titolari di organismi ed uffici della Regione nonché gli amministratori ed i dirigenti di enti pubblici dipendenti ed agenzie da essa istituiti, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.[201]

6. Le commissioni possono effettuare audizioni[202] di rappresentanti di enti locali, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali, di associazioni nonché svolgere, d'intesa

192 Cfr. artt. 23, comma 2, lett. h), 58 e 59 Statuto.
193 Cfr. artt. 19, comma 2, e 40, comma 2, Statuto.
194 Cfr. art. 23, comma 2, lett. n), Statuto.
195 Cfr. artt. 25, commi 1 e 5; 67, comma 4; 68, comma 8, Statuto.
196 Cfr. art. 34, comma 1, Reg. lav. e, per l'Aula, art. 27, comma 3, Statuto.
197 Cfr. art. 36, commi 1 e 2, Reg. lav. e per l'Aula, art. 27, comma 3, Statuto.
198 Cfr. art. 55 Statuto.
199 Cfr. art. 54 Statuto.
200 Cfr. art. 56 Statuto.
201 Cfr. art. 109 Reg. lav. Vedi, anche, sentenza n. 63 del 2012 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che, essendo il segreto d'ufficio fondato sul principio del buon andamento e sul normale funzionamento dell'amministrazione regionale, spetta al legislatore regionale la valutazione dei casi nei quali apporre tale segreto o prevederne le eventuali esclusioni (vedi, anche, nota n. 169).
202 Cfr. art. 60 Reg. lav.

con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive[203] rivolte all'acquisizione di notizie, informazioni e documenti utili all'approfondimento di temi e questioni relative alla loro attività e a quella dell'Assemblea.
7. Ogni commissione permanente può chiedere al Presidente della Regione ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi, di accordi e di intese nonché di mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal Consiglio.[204]

Art. 34

(Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)[205]

1. Il regolamento dei lavori del Consiglio istituisce la Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione e ne disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento in modo da rispecchiare la composizione dei gruppi consiliari.
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina altresì i rapporti della commissione con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle comunicazioni[206].
3. La commissione è presieduta da un consigliere dell'opposizione[207] e svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.

Art. 35

(Commissioni speciali e d'inchiesta)

1. Il Consiglio regionale può istituire commissioni speciali, la cui durata non può superare quella della legislatura, per l'effettuazione di studi, indagini conoscitive[208] o per approfondimenti di particolari temi. [209]

---

203 Cfr. art. 106 Reg. lav.
204 Vedi, anche, l.r. 7/2016 relativa all'istituzione del Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.
205 Cfr. art. 14 quater Reg. lav. Vedi, anche, art. 29 l.r. 13/2016, relativo ai compiti della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.
206 Vedi Capo V l.r. 13/2016, relativo al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.).
207 Cfr. art. 25, comma 3, lett. f), Statuto.
208 Cfr. art. 33, comma 6, Statuto e art. 17 Reg. lav.
209 Vedi circolare del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 2 marzo 2017, prot. R.U. n. 0004896, relativa all'at-

2. Con legge possono essere istituite commissioni d'inchiesta sull'operato della Giunta regionale, sull'attività di enti pubblici dipendenti ed agenzie regionali e, in generale, su fenomeni e situazioni anche estranei all'amministrazione della Regione, di rilevante interesse per la comunità regionale.
3. Le commissioni d'inchiesta sono presiedute da un consigliere regionale e sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari.
4. La legge regionale istitutiva disciplina l'oggetto, la composizione e la durata della commissione d'inchiesta.[210]

Sezione IV - La funzione legislativa

Art. 36
(Esercizio della funzione)

1. La funzione legislativa della Regione è esercitata dal Consiglio regionale.[211]
2. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la verifica della redazione dei testi normativi, ai fini della chiara formulazione e agevole interpretazione delle disposizioni ivi contenute, dell'omogeneità delle materie trattate e del coordinamento con la normativa vigente.[212]
3. La Giunta regionale, al fine della semplificazione e del conferimento di organicità alla normativa vigente nei vari settori di materie omogenee, procede periodicamente alla predisposizione ovvero all'aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Ove tale attività consista in un riordino normativo ovvero comporti modifiche di carattere non meramente formale, la Giunta sottopone l'iniziativa all'esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge per la successiva approvazione da parte del Consiglio stesso.[213]

tività di indirizzo politico delle commissioni consiliari speciali.

210 Cfr. art. 107 Reg. lav.

211 Ai sensi dell'art. 121, secondo comma, Cost.: *"Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [...]"*.

212 Cfr. determinazione dirigenziale del Segretario generale del Consiglio regionale 200/2006 con cui è stata adottata l'edizione del manuale sulle *"Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"* elaborato dall'Osservatorio legislativo interregionale (OLI) nel marzo 2002.

213 Vedi l.r. 6/2017 contenente disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale e l'abrogazione espressa

4. I testi unici legislativi e quelli di riordino normativo non possono essere modificati, integrati o derogati se non mediante disposizione espressa che preveda, in ogni caso, l'inserimento della nuova disposizione nel testo unico.
5. La legge regionale disciplina le funzioni di Comuni e Province[214] nel rispetto della potestà regolamentare di tali enti, cui è riservata la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione[215].

Art. 37
(Iniziativa legislativa)[216]

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta regionale, a ciascun consigliere regionale[217], a ciascun consiglio provinciale[218], ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti[219], agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila[220], nonché al Consiglio delle autonomie locali relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la Regione e alla revisione dello Statuto[221].
2. La deliberazione con la quale i consigli provinciali[222] e comunali adottano la proposta di legge è approvata con la maggioranza dei componenti dei consigli stessi. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle autonomie locali sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le proposte di legge del Consiglio delle autonomie locali, dei consigli provinciali[223] e comunali nonché quelle d'iniziativa popolare sono in ogni caso discusse dal Consiglio regio-

di alcune disposizioni regionali.
214 Vedi note nn. 5 e 57.
215 Cfr. art. 15 Statuto.
216 Cfr. artt. da 53 a 56 e da 110 a 112 Reg. lav.
217 Cfr. art. 30, comma 1, Statuto.
218 Vedi nota n. 5.
219 L'iniziativa degli enti locali e quella popolare sono disciplinate dal Reg. lav. (vedi al riguardo nota n. 216) e dalla l.r. 4/2020, sebbene, fino all'adozione dei relativi atti attuativi, continua ad applicarsi la l.r. 63/1980.
220 Cfr. art. 60 Statuto.
221 Cfr. art. 67, comma 1, Statuto.
222 Vedi nota n. 5.
223 Vedi nota n. 5.

nale entro sei mesi dalla loro presentazione.[224]
4. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di proposte di legge redatte in articoli ed accompagnate da una relazione illustrativa[225].

Art. 38
(Esame ed approvazione delle proposte di legge)

1. Ogni proposta di legge è esaminata dalla commissione permanente competente in sede referente[226] e quindi discussa dal Consiglio regionale che l'approva articolo per articolo e nel suo complesso con votazione finale[227], salvo i casi di assegnazione alla sede redigente[228].
2. Il regolamento dei lavori stabilisce la procedura d'urgenza per l'esame delle proposte di legge d'iniziativa della Giunta regionale quando il Presidente della Regione ne presenti richiesta motivata. I consiglieri regionali possono chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni proposta di legge. In tale ultimo caso spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.[229]

Art. 39
(Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale)

1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro trenta giorni dall'approvazione.[230]
2. Ove il Consiglio regionale a maggioranza dei propri componenti ne dichiari l'urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da esso stabilito.
3. Successivamente alla promulgazione, la legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione[231] ed entra

224 Cfr. art. 63, comma 4, Reg. lav.
225 Cfr. circolare sugli effetti finanziari delle proposte di legge di iniziativa consiliare del 20 ottobre 2021, prot. R.U. n. 0019041, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha disposto che le proposte di legge d'iniziativa consiliare che comportano nuovi o maggiori oneri debbano indicare, nella relazione illustrativa, gli elementi utili per la relativa quantificazione.
226 Cfr. art. 33, comma 1, lett. a), Statuto. Vedi, anche, artt. 62 e 63 Reg. lav.
227 Cfr. artt. da 64 a 72 Reg. lav.
228 Cfr. art. 33, comma 1, lett. b), Statuto.
229 Cfr. art. 57 Reg. lav.
230 Cfr. art. 41, comma 2, Statuto.
231 Cfr. art. 52 Statuto.

in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.[232]
4. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi nel caso di richiesta, ai sensi dell'articolo 68, comma 7, della pronuncia del Comitato di garanzia statutaria sulla conformità allo Statuto della legge regionale approvata dal Consiglio. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia favorevolmente in ordine alla conformità ovvero dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi dell'articolo 68, comma 8.

Capo II — Il Presidente della Regione

Art. 40
(Elezione)

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto[233], in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale[234]
2. La legge regionale di cui all'articolo 19, comma 2, stabilisce le modalità di elezione del Presidente della Regione.[235]

Art. 41
(Funzioni)[236]

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, dirige la politica dell'esecutivo, convoca, presiede e dirige la Giunta regionale della cui azione è responsabile.[237]

---

232 L'entrata in vigore dello Statuto e delle relative modifiche è regolata dall'art. 77 Statuto.

233 Cfr. art. 18 Statuto. L'art. 2, comma 1, lett. f), l. 165/2004 pone un limite al numero dei mandati consecutivi del Presidente, prevedendo la *"non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia."*. Vedi art. 2, comma 5bis, della l.r. 2/2005, che ha disposto il divieto del terzo mandato per il Presidente della Regione.

234 Cfr. art. 4, comma 1, lett. b), l. 165/2004 che include tra i principi fondamentali *"la contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. [...]"*. Vedi, anche, art. 2, comma 1, l.r. 2/2005.

235 Vedi l.r. 2/2005 e successive modifiche.

236 Ai sensi dell'art. 121, quarto comma, Cost.: *"Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica"*.

237 Vedi sentenza Corte costituzionale n. 12 del 2006: *"Una volta scelta la forma di governo, caratterizzata dall'elezione a*

2. Promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti regionali.[238]
3. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.[239]
4. Promuove l'impugnazione delle leggi dello Stato e delle altre Regioni[240] e propone ricorso per i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale nonché ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee[241], previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.[242]
5. Indice i referendum regionali.[243]
6. Partecipa, anche a mezzo di suoi delegati, agli organi dell'Unione Europea competenti a trattare materie d'interesse regionale nonché, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai procedimenti diretti a regolare rapporti fra l'Unione stessa, la Regione e gli enti locali.[244]

---

suffragio universale e diretto del Presidente, nei confronti del Consiglio esiste solo la responsabilità politica del Presidente stesso, nella cui figura istituzionale confluiscono la responsabilità collegiale della Giunta e la responsabilità individuale dei singoli assessori".

238 Cfr. art. 39, comma 1, Statuto.

239 Cfr. art. 16 Statuto.

240 Ai sensi dell'art. 127, secondo comma, Cost.: *"La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge." Cfr., anche, art. 32 l. 87/1953, relativo alla procedura per promuovere questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato da parte di una Regione (sentenza Corte costituzionale n. 196 del 2004). Come chiarito dalla Corte costituzionale (ex multis sentenza n. 61 del 2011), nella competenza della Giunta regionale "ad autorizzare la promozione dei giudizi di costituzionalità, deve ritenersi compresa anche la deliberazione di costituirsi in tali giudizi, data la natura politica della valutazione che i due atti richiedono [...]".*

241 Vedi nota n. 28 nonché art. 13 l.r. 1/2015. Cfr., anche, art. 5, comma 2, l. 131/2003: *"Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.".*

242 Ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, l.r. 1/2015 *"Il Presidente della Regione informa il Consiglio regionale sugli esiti dei ricorsi proposti".*

243 Cfr. artt. da 61 a 64 Statuto e Capo III l.r. 4/2020, relativo al referendum abrogativo, propositivo e consultivo; tuttavia, fino all'adozione dei relativi atti attuativi, per le modalità e i termini per l'indizione del referendum abrogativo continua ad applicarsi l'art. 16 l.r. 78/1980. Cfr., altresì, art. 2, commi 1, 2 e 3, l.r. 19/1980, relativo alle modalità di svolgimento del referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali nonché art. 10, comma 2, l.r. 8/2004, relativo all'indizione del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto e delle relative modifiche.

244 Cfr. art. 10, comma 3, Statuto. Vedi, anche, artt. 3, comma 2, 7 e 11, comma 1 ter, l.r. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo interna-

7. Adotta misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari[245] immediatamente precettivi[246] e alle sentenze della Corte costituzionale.
8. Nomina e designa membri di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescriva la rappresentanza delle opposizioni.[247]
9. Conferisce particolari riconoscimenti a coloro che si siano distinti in modo significativo e determinante, in ambito regionale, per azioni di notevole valore civile o per attività in campo sociale, economico, artistico e culturale.
10. Spetta altresì al Presidente della Regione ogni altra funzione prevista dalla Costituzione, dallo Statuto[248] e dalle leggi.

Art. 42

(Nomina e revoca dei componenti della Giunta)[249]

1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta regionale,

---

zionale della Regione.

245 Vedi nota n. 28.

246 Cfr. art. 11 Statuto e art. 12 l.r. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione, nonchè nota n. 31.

247 Cfr. artt. 23, comma 2, lett. p), e 55, comma 3, Statuto; cfr., anche, nota n. 131.

248 Cfr. artt. 21, comma 4; 26, comma 1; 27, comma 5; 32, comma 4; 33, comma 7; 38, comma 2; 42, commi 1 e 2; 45, comma 5; 55, comma 3; 56, comma 3; 68, commi 1 e 7, Statuto.

249 Ai sensi dell'art. 122, quinto comma, Cost.: *"Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.". Vedi, anche, l.r. 27/2000 (Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonchè lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale). Sul potere di nomina e revoca degli assessori cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 2006: "Il quinto comma dell'art. 122 Cost. ha una struttura, lessicale e logica, semplice. Con il primo inciso viene attribuita alle Regioni la facoltà di prevedere nei propri statuti modi di elezione del Presidente diversi dal suffragio universale e diretto. Con il secondo inciso viene fissata una conseguenza necessaria dell'opzione in favore dell'elezione a suffragio universale e diretto, nel senso che il Presidente «eletto» nomina e revoca di sua iniziativa gli assessori. [...] Il corpo elettorale investe contemporaneamente il Presidente del potere esecutivo ed il Consiglio del potere legislativo e di controllo nei confronti del Presidente e della Giunta, sul presupposto dell'armonia dell'indirizzo politico presuntivamente garantita dalla simultanea elezione di entrambi nella medesima tornata elettorale e dai medesimi elettori." Inoltre "La circostanza che il Presidente della Giunta sia un organo politico ed eserciti un potere politico, che si concretizza anche nella nomina degli assessori, non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. Né, d'altra parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato dal Presidente con l'atto di nomina degli assessori, ma piuttosto ne delimita lo spazio di azione. L'atto di nomina degli assessori risulterà, dunque, sindacabile in sede giurisdizionale, se e in quanto abbia violato una norma giuridica"* (sentenza n. 81 del 2012). Vedi, anche, art. 2, commi 3 e 4, l.r. 12/2015 che istituisce presso i siti istituzionali del Consiglio e della Giunta regionale l'Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati.

tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale[250]. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.[251] Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo[252].
2. Il Presidente della Regione può revocare o sostituire uno o più componenti della Giunta o modificarne gli incarichi dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 43
(Mozione di sfiducia)

1. Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti stessi[253]. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.[254]

---

250 Cfr. art. 45, comma 1, Statuto. Agli assessori non consiglieri sono estese le disposizioni in materia di trattamento economico e di missione previste per gli assessori consiglieri regionali (art. 3 l.r. 27/2000). Cfr. art. 7 l.r. 4/2013 relativo alla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli eletti e degli amministratori.

251 Cfr. art. 19, comma 3, Statuto e art. 2 l.r. 27/2000.

252 Cfr. art. 46, comma 2, Statuto. La Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 2006, ha chiarito che *"la previsione in uno statuto regionale del potere del Consiglio di discutere e approvare il programma di governo predisposto dal Presidente non è in contrasto con la Costituzione, a condizione che dalla mancata approvazione del programma stesso non derivino conseguenze di tipo giuridico certamente inammissibili ove pretendessero di produrre qualcosa di simile ad un rapporto fiduciario"*. Dal momento che l'articolo in esame non prevede l'approvazione del programma, a seguito delle comunicazioni del Presidente della Regione, è prassi che si apra un dibattito e che lo stesso si concluda con la replica finale del Presidente, senza alcuna votazione (vedi res. sten. sed. n. 1 del 25 e 26 marzo 2013; res. sten. sed. n. 1 del 4, 11 e 18 aprile 2018).

253 Cfr. res. sten. della seduta 17 giugno 2015, n. 43 e della seduta 1 dicembre 2018, n. 17, nelle quali sono state votate e respinte mozioni di sfiducia. La Giunta per il regolamento nella seduta del 15 giugno 2015, n. 6 ha stabilito che la mozione di sfiducia non è emendabile.

254 Cfr. art. 126, secondo comma, Cost. *"Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione". Secondo la Corte costituzionale "non esiste tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale una relazione fiduciaria assimilabile a quella tipica delle forme di governo parlamentari, ma un rapporto di consonanza politica, istituito direttamente dagli elettori, la cui cessazione può essere ufficialmente dichiarata sia dal Presidente che dal Consiglio con atti tipici e tassativamente indicati dalla Costituzione. Anche nell'ipotesi che il Consiglio, subito dopo le elezioni, volesse costringere il Presidente alle dimissioni, con conseguente proprio scioglimento, risulterebbe indispensabile la procedura solenne della mozione di sfiducia, giacché sarebbe necessario rendere trasparenti e comprensibili per i cittadini i motivi di una decisione di tale gravità"* (sentenza n. 12 del 2006).

2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta regionale[255] e lo scioglimento del Consiglio.[256]

Art. 44

(Ulteriori cause di cessazione dalla carica di Presidente)

1. Le dimissioni volontarie, la rimozione, la decadenza, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Regione comportano le dimissioni della Giunta regionale[257] e lo scioglimento del Consiglio regionale.[258]
2. L'esistenza di una causa di cessazione dalla carica di Presidente della Regione, fatta salva l'ipotesi della rimozione nonché di scioglimento del Consiglio[259], ai sensi dell'articolo 126, comma 1, della Costituzione è dichiarata con proprio decreto dal Presidente del Consiglio regionale[260].

---

255 Cfr. art. 45, comma 6, Statuto.

256 Cfr. art. 126, terzo comma, Cost. *"L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio."*. Cfr., anche, art. 19, comma 4, Statuto.

257 Cfr. art. 45, comma 6, Statuto.

258 Cfr. art. 126, terzo comma, Cost. (vedi nota n. 256) e art. 19, comma 4, Statuto. Secondo la Corte costituzionale con tali previsioni il legislatore costituzionale ha voluto *"[...] garantire, mediante il vincolo del simul stabunt, simul cadent, la stabilità dell'esecutivo regionale"* (sentenza n. 304 del 2002).

259 L'ipotesi dello scioglimento o rimozione *"sanzionatori", prevista dall'art. 126, primo comma, della Costituzione, costituisce secondo la Corte costituzionale: "[...] un intervento repressivo statale (non più previsto per la semplice impossibilità di funzionamento, come accadeva nel vecchio testo dell'art. 126 Cost., ma solo a seguito di violazioni della Costituzione o delle leggi, o per ragioni di sicurezza nazionale), [ed] è logico che le conseguenze, anche in ordine all'esercizio delle funzioni fino all'elezione dei nuovi organi, siano disciplinate dalla legge statale, cui si deve ritenere che l'art. 126, primo comma, della Costituzione implicitamente rinvii [...] non potendosi supporre che resti nella disponibilità della Regione disporre la proroga dei poteri di organi sciolti o dimessi a seguito di gravi illeciti, o la cui permanenza in carica rappresenti un pericolo per la sicurezza nazionale" (sentenza n. 196 del 2003). Tra i casi di grave violazione di legge di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione "rientrano le attività che abbiano causato un grave dissesto nelle finanze regionali."* (art. 17, comma 1, lett. e), l. 42/2009). Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2 d.lgs. 149/2011 relativo al grave dissesto finanziario dovuto al disavanzo sanitario vedi Corte costituzionale sentenza n. 219 del 2013.

260 Vedi nota n. 87.

Capo III La Giunta regionale

Art. 45
(Composizione e durata in carica)

1. La Giunta regionale si compone oltre che del Presidente della Regione, di dieci componenti. Il Presidente nomina un Vicepresidente tra i componenti della Giunta. La composizione della Giunta è tale da assicurare l'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero degli assessori appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a due terzi con arrotondamento all'unità inferiore. [261]
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
3. Le indennità e le forme di previdenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta sono stabilite dalla legge regionale.[262]
4. Il Presidente della Regione e la Giunta durano in carica fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.[263]
5. Fino alla nomina dei componenti della nuova Giunta, il Presidente della Regione neoeletto esercita anche le funzioni di competenza della Giunta limitatamente all'ordinaria amministrazione.[264]
6. La Giunta dimissionaria ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dell'articolo 43, comma 2, dell'articolo 44, comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal

261 Comma sostituito dall'art. 2 della l. statutaria 1/2013. Cfr. art. 42, comma 1, Statuto e vedi nota n. 249. Lo Stato, con l'art. 14, comma 1, lett. b), del d. l. 138/2011 ha stabilito che per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, le Regioni adeguino il proprio ordinamento alla *"previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore". La Corte, chiamata a pronunciarsi su tale previsione, a seguito del ricorso promosso da alcune Regioni, ha ritenuto la stessa legittima in quanto, in coerenza con il principio di uguaglianza stabilisce, nel quadro delle finalità generale del contenimento della spesa pubblica, i criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati (vedi sentenza n. 198 del 2012 e nota n. 75). In particolare, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 35 del 2014, ha precisato che il principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti vale anche tra elettori e assessori, questi ultimi nominati. Pertanto, "[...] il principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati) [...] sia perché, in base all'art. 123 Cost. "forma di governo" e "principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" debbono essere "in armonia con la Costituzione", sia perché l'art. 51 Cost. subordina al rispetto delle "condizioni di eguaglianza" l'accesso non solo alle "cariche elettive", ma anche agli "uffici pubblici" (non elettivi)".* Cfr. sentenze n. 198 del 2012 e n. 35 del 2014.

262 Vedi artt. 1, 2, 4, 5, 7 e 10 l.r. 4/2013 e l.r. 9/2019.

263 Vedi nota n. 266.

264 Vedi nota n. 266.

Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente[265], limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.[266]

Art. 46
(Funzioni)

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.[267]
2. Realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico e amministrativo del Presidente della Regione[268] e negli atti di indirizzo del Consiglio regionale.
3. Esercita la funzione regolamentare e le funzioni amministrative secondo quanto previsto negli articoli 47 e 48.[269]

Art. 47
(Funzione regolamentare)

1. La Giunta regionale esercita la funzione regolamentare nelle

---

265 In merito alle dimissioni del Presidente della Regione per incompatibilità cfr. decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 33 del 2022 relativo allo scioglimento del Consiglio regionale il quale dispone che *"le dimissioni per incompatibilità rassegnate dal Presidente della Regione comportano una effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio, ivi comprese quelle di ordinaria amministrazione di cui all'articolo 45, comma 6, dello Statuto, potendo quindi determinare che la Giunta regionale dimissionaria resti in carica presieduta dal Vicepresidente". A tal fine, il decreto richiama, il "combinato disposto degli articoli 6, terzo comma, e 2, sesto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e successive modifiche, ai sensi del quale "la cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.""*.

266 *"Come chiarito anche dalla Corte costituzionale (cfr., tra le altre, sent. 26 febbraio 2010, n. 68), l'ordinaria amministrazione, inerente al regime di "prorogatio", consente l'esercizio di soltanto alcuni dei poteri dell'organo per rispondere a speciali conseguenze, quale l'adozione di regolamenti amministrativi aventi natura di atti dovuti ovvero imposti da circostanze straordinarie ed urgenti non differibili (e ciò anche al fine di evitare interventi che possano essere interpretati come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori" (TAR Lazio, sez. I ter, sentenza 5991 del 2013). Di contro, come rilevato dal Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 178/2013, la nomina degli organi di vertice degli organismi regionali costituisce atto di straordinaria amministrazione "poiché il potere di nomina dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità" è riconducibile, al pari del potere di revoca e sostituzione, "nell'alveo della c.d. alta amministrazione, la quale costituisce infatti il primo e più immediato grado di attuazione dell'indirizzo politico in campo amministrativo"* (in senso conforme Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 180/2013). Vedi, anche, nota n. 157.

267 Cfr. l'identica previsione di cui all'art. 121, terzo comma, Cost.

268 Cfr. art. 42, comma 1, Statuto.

269 La Corte costituzionale, sentenza n. 313 del 2003, ha chiarito che: *"[...] la modifica del secondo comma dell'art. 121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sopprimendo dal testo costituzionale originario l'indicazione della potestà regolamentare quale competenza del Consiglio regionale, ha l'effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa. [...] Stante la sua attinenza ai rapporti tra gli organi costituzionali della Regione, tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale [...]"*. Vedi, anche, r.r. 12/2020 che disciplina il funzionamento della Giunta regionale e le procedure per l'adozione degli atti di propria competenza.

materie di competenza legislativa, concorrente ed esclusiva della Regione, nei limiti previsti dalle specifiche leggi regionali che rinviano espressamente alle norme regolamentari, ferma restando la funzione regolamentare del Consiglio regionale prevista all'articolo 23, comma 2, lettera o).[270]

2. I regolamenti adottati dalla Giunta possono assumere la forma di:

a) regolamenti esecutivi di leggi regionali;
b) regolamenti di attuazione e integrazione di leggi regionali;
c) regolamenti autorizzati da apposita legge regionale, che determina le norme generali regolatrici della materia e dispone, ove necessario, l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, purché relativi a disciplina non coperta da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione né riservata alla legge regionale ai sensi dello Statuto;[271]
d) regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture della Giunta, secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale.[272]

3. I regolamenti di cui al comma 2, lettera c), sono adottati sentito il parere del Comitato di garanzia statutaria.[273] Eventuali modifiche agli stessi regolamenti possono essere apportate purché compatibili con le norme generali regolatrici della materia determinate dalla legge regionale di autorizzazione.

4. La Giunta può altresì adottare regolamenti per l'attuazione della normativa comunitaria[274], ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

Art. 48

(Funzioni amministrative)[275]

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative riservate o conferite alla Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza stabiliti dalla

270 Vedi nota n. 269.
271 Vedi art. 23 Statuto e comma 3 del presente art. 47.
272 Vedi art. 53, comma 1, Statuto.
273 Cfr. art. 68, comma 6, lett. c), Statuto.
274 Cfr. art. 11, comma 4, Statuto. Vedi note nn. 27, 28 e 31.
275 Cfr. art. 16 Statuto.

Costituzione e dallo Statuto, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

2. Sono riservate alla Regione ed esercitate dalla Giunta le funzioni amministrative concernenti:

a) l'adozione dei provvedimenti generali attuativi degli strumenti della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale approvati dal Consiglio regionale;[276]
b) le direttive per la raccolta e l'elaborazione, con la collaborazione degli enti locali, delle informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative o derivanti da esso;
c) la verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del territorio del Lazio, in relazione al perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale ed alla realizzazione di specifici interventi finanziati dalla Regione.

3. Nell'esercizio delle altre funzioni amministrative di competenza della Regione ai sensi del comma 1, la Giunta applica, nell'ambito del proprio ordinamento, il principio della distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e controllo, spettanti agli organi di governo, e attuazione e gestione, spettanti ai dirigenti.[277] In conformità a tale principio e nel rispetto delle leggi regionali, la Giunta:

a) adotta gli atti di organizzazione generale delle proprie strutture amministrative;
b) adotta i programmi annuali di attività dell'amministrazione regionale, che costituiscono gli atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei dirigenti per l'attività di loro competenza;
c) fissa i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di assicurare la legalità, l'imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa[278];
d) assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e strumentali;
e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività ammini-

276 Cfr. art. 23, comma 2, lettere e), f) e g), Statuto.

277 Cfr. art. 53, comma 1, Statuto nonché art. 4 l.r. 6/2002, relativo alla distinzione tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione, e successive modifiche. Vedi, altresì, art. 4 d.lgs. 165/2001 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

278 Cfr. art. 51, comma 1, Statuto.

strativa e gestionale agli indirizzi e alle direttive impartite;

f) definisce gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza su di essi.[279]

4. La Giunta esercita, inoltre, le altre funzioni previste dalla Costituzione, dallo Statuto[280] e dalle leggi.

Art. 49

(Potere sostitutivo)[281]

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali.[282]

2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell'ente locale, in conformità[283] al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l'ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell'adozione del provvedimento sostitutivo[284].

3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

279 Cfr. artt. 53 e 55, comma 7, Statuto. Vedi, anche, l.r. 6/2002 e r.r. 1/2002 sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

280 Cfr. artt. 11, comma 3; 23, comma 2, lettere e), f), e g); 30, comma 3; 33, comma 2; 36, comma 3; 37, comma 1; 41, comma 4; 47; 49, comma 3; 53, commi 1 e 2; 54, comma 2; 55, comma 7; 58, commi 3 e 4; 59, comma 1; e 67, comma 2, Statuto.

281 Dopo la riforma del Titolo V della Cost., la Corte costituzionale ha riconosciuto legittimo anche il potere sostitutivo della Regione nei confronti degli enti locali (cfr. sentenza n. 313 del 2003 a cui è seguita la sentenza n. 43 del 2004 e, poi, sentenze nn. 69, 70, 71, 72, 73, 112, 140, 172, 227, 236 del 2004 e quelle nn. 167, 244, 300 del 2005 e 397 del 2006).

282 Vedi nota n. 5.

283 Cfr. art. 67 Statuto.

284 Cfr. art. 19 l.r. 14/1999 (sostituito dall'articolo 15, comma 3 della l.r. 9/2017), relativo alla disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi posti in capo alla Giunta regionale in caso di inerzia o inadempimento degli enti locali.

Art. 50
(Programmazione)

1. La Regione assume quale criterio generale ispiratore della propria attività il metodo della programmazione nell'ambito della collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo[285] presenti nel proprio territorio e della concertazione con le forze sociali ed economiche nonché con le organizzazioni sindacali al fine di consentire l'apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative, di capitali e imprenditoriali, pubbliche e private, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.
2. La Regione, in particolare:
a) concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale;
b) provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali[286] e acquisendo i contributi delle categorie interessate.
3. La legge regionale disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.[287]

Art. 51
(Attività amministrativa)

1. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza.[288]
2. A tal fine, le leggi ed i regolamenti regionali introducono disposizioni dirette a garantire la semplificazione e lo snelli-

285 Cfr. art. 4 Statuto.
286 Vedi nota n. 285.
287 Cfr. l.r. 17/1986 sulle procedure di programmazione e artt. 23, 23 bis e 23 ter l.r. 14/1999, relativi agli strumenti di cooperazione e programmazione negoziata. Vedi, anche, artt. 23, comma 2, lettere e), f) e g), e 48, comma 2, lett. a), Statuto.
288 Cfr. artt. 48, comma 3, lett. c), e 69, comma 2, Statuto, nonché art. 2, commi 1 e 2, l.r. 6/2002. Vedi, anche, art. 1, comma 1, della l. 241/1990: "*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*". Inoltre, cfr. l. 190/2012 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il d.lgs. 33/2013 sul riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e il d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

mento dei procedimenti amministrativi, anche mediante la previsione di sedi istruttorie e decisionali collegiali, la loro conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati, l'individuazione dei dirigenti e dei funzionari responsabili e la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti stessi, l'accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità.[289]

3. Nell'esercizio della propria attività amministrativa la Regione assicura l'applicazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per prevenire conflitti con i cittadini ovvero per risolverli in via amministrativa.

4. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati.[290]

Art. 52
(Pubblicità degli atti regionali)

1. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione delle leggi[291] nonché dei regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali sul bollettino ufficiale della Regione e le ulteriori forme di pubblicità degli atti regionali, anche attraverso sistemi di diffusione telematica[292].

---

289 Cfr. l. 241/1990, in particolare, l'articolo 29: *"2 quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni [...] ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela."* Vedi, anche, il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi). Riguardo alla più recente legislazione statale intervenuta in materia, vedi nota n. 288. Cfr., altresì, a livello di ordinamento regionale, Titolo V, Capo II, Sezione II, deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3/2003, relativo alla disciplina del procedimento amministrativo, e successive modifiche.

290 Cfr. art. 12 l. 241/1990 e art. 1, comma 16, l. 190/2012. Inoltre, a livello di normativa regionale, vedi art. 93 l.r. 6/1999, relativo alle modalità e ai termini di scadenza e per l'ottenimento di benefici e provvidenze di legge. Per quanto concerne i contributi concessi dall'Ufficio di presidenza vedi artt. 2 e 3 l.r. 8/1997 e art. 2, commi 8, 9 e 9 bis l.r. 15/2015, nonché il relativo regolamento attuativo adottato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione 127/2022. Relativamente ai contributi concessi dalla Giunta regionale finalizzati alla promozione e valorizzazione delle iniziative di interesse regionale, vedi r.r. 6/2017 e r.r. 19/2018. Con riferimento, infine, al divieto di concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nei confronti delle associazioni e società che contribuiscono, con erogazioni in denaro, alle spese per la campagna elettorale, vedi art. 2, commi 1 e 2, l.r. 12/2015.

291 Cfr. art. 39, comma 3, Statuto.

292 Cfr. art. 1, commi da 111 a 122, della l.r. 12/2011, relativi a disposizioni sul Bollettino ufficiale telematico della Regione e r.r. 11/2012, contenente disposizioni attuative dello stesso, e successive modifiche. Cfr., anche, l.r. 7/2012 (Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse), art. 3 ter della l.r. 6/2017 relativo alla semplificazione digitale che, tra l'altro, ha disposto l'abrogazione degli articoli da 1 a

Art. 53
(Organizzazione e personale)

1. L'organizzazione delle strutture regionali è stabilita, nel rispetto di norme generali dettate dalla legge regionale[293], fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale[294] e dall'Ufficio di presidenza[295], nell'ambito delle rispettive competenze. La disciplina dell'organizzazione si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della programmazione dell'azione amministrativa della Regione nonché l'attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con le connesse responsabilità, in coerenza con il principio della distinzione tra i ruoli degli organi di governo e della dirigenza.[296]
2. Alle posizioni di particolare rilievo e responsabilità sono preposti dirigenti nominati dalla Giunta e dall'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato a persone scelte, anche tra esperti e professionisti estranei all'amministrazione regionale[297], secondo criteri, fissati dalla legge regionale, di professionalità e di merito legati a competenze ed esperienze acquisite ed ai risultati conseguiti in precedenti incarichi.[298] Tali incarichi possono essere revocati, prima della scadenza, con provvedimento motivato, esclusivamente per i motivi individuati dalla legge regionale[299] e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi

---

14 della l.r. 7/2012 dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto al comma 5 dello stesso articolo 3 ter e il d.lgs. 33/2013.

293 Vedi l.r. 6/2002 sull'organizzazione del personale e l.r. 1/2011 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali nonchè i relativi programma e strumenti di attuazione approvati con deliberazione della Giunta regionale 548/2012.

294 Vedi r.r. 1/2002 sull'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modifiche.

295 Vedi deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3/2003 sull'organizzazione del Consiglio regionale e successive modifiche.

296 Cfr. art. 48, comma 3, Statuto.

297 Vedi art. 19, commi 6, 6 bis e 6 ter, d.lgs. 165/2001 che pone dei limiti agli incarichi conferibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Tali limiti non possono essere derogati dalle Regioni (vedi sentenze Corte costituzionale n. 9 del 2010 e n. 105 del 2013).

298 Cfr. artt. 20 e 38 della l.r. 6/2002 sulla dirigenza e il personale regionale nonché il d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

299 Cfr. artt. 24 e 38, comma 11, della l.r. 6/2002.

organi di riferimento, salvo conferma da parte degli organi stessi[300]. La legge regionale prevede che gli incarichi di responsabilità delle strutture di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e controllo proprie degli organi di governo possano essere conferiti e revocati con criterio fiduciario, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica corrispondente.[301]

3. L'amministrazione regionale assicura al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei lavoratori ed in particolare di quelli sindacali. Promuove altresì le relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti al fine di valorizzare la professionalità di ciascun lavoratore e di migliorare la qualità e quantità dei servizi resi alla collettività.

4. L'amministrazione regionale, nell'ambito del proprio sistema organizzativo, attua azioni positive per garantire l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini,[302] nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia e dai contratti collettivi di lavoro, anche mediante un apposito comitato regionale[303].

Art. 54

(Agenzie regionali)

1. La Regione può istituire, con legge[304], agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.[305]

2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative ed economiche

300 L'orientamento costante della Corte costituzionale in materia di spoil system (sentenze n. 52 del 2017; n. 20 del 2016; n. 27 del 2014; n. 228 del 2011; nn. 34 e 224 del 2010; nn. 161, 351 e 390 del 2008; nn. 103 e 104 del 2007) è quello di considerare illegittimi i meccanismi di decadenza automatica riferiti agli incarichi dirigenziali in quanto tale decadenza automatica contrasta con gli artt. 97 e 98 Cost.. Lo spoil system deve ritenersi confinato ai soli incarichi apicali nei quali è ravvisabile un rapporto *"di maggiore coesione con gli organi politici (segretario generale, capo dipartimento e altri equivalenti)"* (cit. sentenza 103/2007); cfr., anche, per l'incarico di segretario comunale, sentenza Corte costituzionale n. 23 del 2019. A tale orientamento si è conformata anche la giurisprudenza della Cassazione, vedi, tra le altre, sentenza Corte di Cassazione, IV sezione lavoro, n. 26595/17.

301 Cfr. artt. 12 e 37 l.r. 6/2002.

302 Cfr. art. 6, comma 6, Statuto e art. 2, comma 3, lett. a), l.r. 6/2002. Ai sensi dell'art. 117, settimo comma, Cost.: *"Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive"*. Vedi, altresì, nota n. 12.

303 Cfr. art. 57 d.lgs. 165/2001, relativo al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità; cfr., altresì, Titolo IX, Capo II, r.r. 1/2002 e Titolo IX, Capo II, deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3/2003.

304 Cfr. art. 23, comma 2, lett. l), Statuto.

305 Cfr. l.r. 1/2008 che ha dettato disposizioni relative alle agenzie regionali e per il riordino degli enti pubblici dipendenti.

con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle agenzie è preposto un dirigente regionale.

Art. 55
(Enti pubblici dipendenti)

1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali[306], enti pubblici dipendenti dalla Regione per l'esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini dell'istituzione degli enti, dell'individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell'esercizio dei poteri d'indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale.[307] La legge regionale prevede altresì la disciplina dell'apparato organizzativo, garantendo la massima snellezza operativa e l'effettiva autonomia, in coerenza con il principio della distinzione tra attività di indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti.
2. Le leggi regionali istitutive prevedono le modalità di raccordo tra gli enti pubblici dipendenti e gli enti locali in relazione alle funzioni conferite a questi ultimi.
3. I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia[308], nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo di amministrazione.[309] Il Consiglio

306 Cfr. art. 23, comma 2, lett. i), Statuto.
307 Vedi, anche, art. 1 l.r. 7/2014, relativo alle funzioni degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti dalla Regione.
308 Cfr. art. 88 Reg. lav.
309 Secondo l'art. 1, comma 97, della l.r. 12/2011, gli incarichi di componente degli organi degli enti pubblici dipendenti dalla Regione *"non possono essere conferiti a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico."* (vedi pure commi da 98 a 100). In merito alla nomina e designazione degli incarichi vedi, anche, l'art. 1, commi da 2 a 4, l.r. 12/2016 e, in particolare, per la nomina dei commissari straordinari di nomina regionale, l'art. 34 della stessa l.r. 12/2016. L'art. 13 della l.r. 9/2017, inoltre, ha previsto la possibilità per la commissione consiliare competente di audire il soggetto nominato dal Presidente della Regione quale organo di amministrazione di un ente pubblico dipendente.

provvede alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione nei casi in cui la legge regionale istitutiva prescriva la rappresentanza delle opposizioni.[310]

4. I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina.[311]

5. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione degli enti pubblici dipendenti sono conferiti dai rispettivi organi di amministrazione e cessano di diritto il novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi.[312]

6. Il personale degli enti pubblici dipendenti è equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni.

7. La vigilanza ed il controllo sull'attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti, ivi compresi i conseguenti adempimenti, spettano alla Giunta che ne riferisce periodicamente alla commissione consiliare permanente competente per materia.[313]

8. I bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici dipendenti sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità della Regione[314], sentito il Comitato contabile

310 Cfr. artt. 23, comma 2, lett. p), e 41, comma 8, Statuto nonché nota n. 131. Cfr., altresì, art. 7 l.r. 4/2013, relativo alla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori e art. 22, comma 5, della stessa l.r. 4/2013, relativo alla riduzione del numero dei componenti degli organi degli enti pubblici dipendenti.

311 Con riferimento all'orientamento costituzionale in materia di spoil system vedi nota n. 300. In particolare la Corte costituzionale (sentenza n. 104 del 2007) ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 55, comma 4, Statuto e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), della l.r. 9/2005 nella parte in cui si applicano ai direttori generali delle ASL.

312 Vedi nota n. 300. In particolare, relativamente agli incarichi di direzione, la Corte costituzionale ha osservato che tali incarichi non rientrano *"tra quelle figure alle quali potessero applicarsi meccanismi di decadenza automatica, senza violare i principi di cui all'art. 97 Cost.". Infatti, sebbene il direttore sia "titolare di funzioni prevalentemente organizzative e gestionali, responsabile del perseguimento di obiettivi definiti in appositi atti di pianificazione e indirizzo, deliberati dagli organi di governo della Regione", non risulta "collegato a tali organi da relazioni istituzionali così immediate da rendere determinante la sua consonanza agli orientamenti politici degli stessi"* (sentenza n. 20 del 2016).

313 Cfr. art. 48, comma 3, lett. f), Statuto.

314 Cfr. artt. 47 e 68 d.lgs. 118/2011 relativi, rispettivamente, ai sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della Regione e al bilancio consolidato. Vedi, anche, Capo VII (artt. 48 - 54), l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale.

regionale[315], e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.[316]

Art. 56

(Società ed altri enti privati a partecipazione regionale)

1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la costituzione di società di capitali[317], di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che operino nelle materie di competenza regionale[318], in conformità alle disposizioni del codice civile[319] e nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale.[320]
2. Gli statuti degli enti privati o gli accordi parasociali stipulati dalla Regione assicurano forme e modalità di raccordo con gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative conferite a questi ultimi.
3. La Regione è rappresentata nell'assemblea sociale dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia da lui delegato[321].

---

315 Cfr. art. 70 Statuto.

316 Cfr. art. 29 d.lgs. 33/2013, relativo agli obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

317 Secondo l'art. 1, comma 97, l.r. 12/2011, gli incarichi di componente degli organi di società e di altri enti privati a partecipazione regionale *"non possono essere conferiti a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico" (vedi pure commi da 98 a 100). Vedi art. 1, commi 611 e 612, della l. 190/2014, che disciplinano criteri e modalità del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, tra gli altri, dalle Regioni. Al riguardo, la Corte costituzionale ha chiarito che la previsione statale di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da soggetti pubblici, quali la Regione, non lede l'autonomia della Regione stessa alla quale, pertanto, è lasciato "un significativo margine di manovra, per le opzioni [...] relativamente anche ad eventuali operazioni di fusione o di internazionalizzazione delle funzioni"* (sentenza n. 144 del 2016). Vedi decreto del Presidente della Regione n. T00060 del 21 aprile 2015 relativo al piano di razionalizzazione della Regione Lazio. In materia di società a partecipazione pubblica vedi il relativo testo unico di cui al d.lgs. 175/2016.

318 Cfr. art. 23, comma 2, lett. m), Statuto.

319 Vedi artt. 2247 e seguenti codice civile. La disciplina relativa a tali società, ivi inclusa la costituzione, deve tenere conto anche del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016).

320 Vedi art. 7 l.r. 4/2013, relativo alla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli eletti e degli amministratori, e art. 23 della stessa l.r. 4/2013, relativo alla riduzione del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società regionali. Cfr., anche, l.r. 10/2013 in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale.

321 Cfr. art. 1, commi da 2 a 4, l.r. 12/2016, relativo alla nomina e designazione degli incarichi. In merito alla procedura di nomina degli amministratori vedi art. 14 l.r. 9/2017, il quale dispone che la commissione consiliare competente in materia di bilancio, informata della nomina dal Presidente della Regione, possa audire il soggetto nominato, anche al fine di esprimere il proprio orientamento mediante una risoluzione. Vedi, anche, sentenza n. 269 del 2016 con la quale la Corte costituzionale ha censurato l'applicazione dello spoil system alle società partecipate regionali.

Titolo VI
Finanza e bilancio della Regione

Art. 57
(Finanza regionale)

1. La Regione definisce ed organizza il proprio sistema di finanza regionale in base a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione[322], dallo Statuto, dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità e dalla legge finanziaria regionale[323].

Art. 58
(Bilancio di previsione)

1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.[324]
2. L'esercizio finanziario regionale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
3. Il bilancio di previsione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge di cui al comma 1.
4. Il Consiglio regionale approva altresì, su proposta della Giunta, la legge finanziaria regionale e gli altri documenti programmatici previsti dalla legge di cui al comma 1.[325]
5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.[326]

---

322 Cfr. art. 17 Statuto e artt. 81 e 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e), Cost.

323 Cfr. l.r. 11/2020 (Legge di contabilità regionale), r.r. 26/2017 (Regolamento regionale di contabilità) e deliberazione del Consiglio regionale 17/2021 (Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio) nonché nota n. 70. Cfr., anche, l. 42/2009; d.lgs. 68/2011; l. 243/2012 e Capo II l.r. 4/2013, relativo all'istituzione del Collegio dei revisori dei conti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 198 del 2012, ha giudicato positivamente l'istituzione del Collegio dei revisori presso le Regioni, poiché consente alla Corte dei conti di svolgere il controllo complessivo della finanza pubblica, a tutela dell'unità economica dello Stato, anche nei confronti delle Regioni.

324 Cfr. d.lgs. 118/2011 che ha mutato profondamente la contabilità regionale e l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale. Cfr., anche, art. 1 d.l. 174/2012, relativo al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria.

325 Vedi note nn. 118 e 323.

326 Cfr. art. 81, terzo comma, Cost. che *"opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte" (ex plurimis, sentenze Corte costituzionale n. 26 del 2013; n. 227 del 2019; n. 235 del 2020). Vedi, anche, art. 36 r.r. 26/2017, relativo alla copertura finanziaria delle leggi regionali; artt. 40 e 41, l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale. La giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio alla quale l'art. 81 Cost. si ispira (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2022; n. 227 del 2019; n. 106 del 2011; nn. 141 e 100 del 2010; n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007) ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese "deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri" (sentenze n. 181 del 2013; n. 131 del 2012; n. 272 del 2011; n. 100 del 2010; n. 184 del 2016). "E' nei principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che in sede previsionale*

6. L'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori a tre mesi[327].

---

gli assetti dell'equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, e che, inoltre, la successiva gestione e la rendicontazione diano atto - sempre in coerenza con i presupposti economici, giuridici e fattuali - degli effetti delle circostanze sopravvenienti raffrontandoli con il programma iniziale. Come questa Corte ha più volte sottolineato, "la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nel bilancio per realizzare nuove e maggiori spese" (sentenza n. 197 del 2019). Si è già affermato, in precedenza, che "copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano "una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti "la forza espansiva dell'art. 81, quarto oggi terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (sentenza n. 192 del 2012)" (sentenza n. 184 del 2016)" (sentenza n. 274 del 2017)" (sentenza Corte costituzionale n. 227 del 2019). Inoltre, secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'art. 81 Cost. "impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte" (ex multis, sentenze n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013). In tal senso, anche l'espressa previsione di neutralità finanziaria non esclude la violazione del parametro costituzionale, tanto che in più occasioni "sono state censurate leggi che prevedevano una clausola di invarianza ma, al contempo, contraddittoriamente introducevano nuovi oneri a carico dell'amministrazione [...] In particolare, allorché sono stati disposti interventi inevitabilmente onerosi, senza che né nella legge né altrove si fosse data alcuna spiegazione in merito alle spese e alla loro copertura, questa Corte è stata dell'avviso che la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi costituisse "una mera clausola di stile, priva di sostanza" (sentenza Corte costituzionale n. 5 del 2018). Secondo la Corte costituzionale i principi contabili non vietano di coprire attraverso l'utilizzazione del fondo di riserva la spesa relativa a un esercizio successivo a quello in cui si effettua il prelievo. "Si tratta di una pratica che non collide con il principio di copertura di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. poiché si limita alla conservazione, per l'impiego successivo, di una risorsa esistente e disponibile al momento di deliberazione della spesa" (sentenza n. 138 del 2018). Annualmente le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (ex art. 1, comma 2, d.l. 174/2012). Secondo la Corte costituzionale "La relazione è [...] ancorché obbligatoriamente prevista, si mantiene pertanto nell'alveo dei controlli di natura collaborativa e di quelli comunque funzionali a prevenire squilibri di bilancio [...]", pertanto, tale controllo "trova fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa" (sentenza n. 39/2014). Tra le principali criticità evidenziate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti nelle predette relazioni si segnalano: la quantificazione e la stima degli oneri; il contenuto della Relazione tecnico-finanziaria; la copertura finanziaria, la clausola di neutralità finanziaria e di non onerosità; istituzione di osservatori, tavoli, gruppi di lavoro, comitati. Cfr. art. 43 della l.r. 11/2020, relativo ai rapporti con la Corte dei conti, e la circolare sugli effetti finanziari delle proposte di legge di iniziativa consiliare del 20 ottobre 2021, prot. R.U. n. 0019041, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha disposto che le proposte di legge d'iniziativa consiliare che comportano nuovi o maggiori oneri debbano indicare, nella relazione illustrativa, gli elementi utili per la relativa quantificazione.

327 Vedi art. 14, comma 2, l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale. Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016, che ha ritenuto legittima una disposizione regionale che *"prevede il limite temporale di tre mesi, inferiore a quello massimo previsto dalla norma statale interposta"* (l'art. 43, comma 2, d.lgs. 118/2011 prevede, invece, quattro mesi). Per l'esercizio provvisorio del Consiglio regionale cfr., altresì. art. 19 deliberazione del Consiglio regionale 17/2021.

Art. 59
(Rendiconto generale)

1. Il rendiconto generale della Regione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.[328]

Titolo VII Istituti di democrazia diretta e forme di partecipazione popolare

Capo I — Iniziativa legislativa popolare

Art. 60
(Modalità di esercizio)

1. L'iniziativa legislativa popolare, di cui all'articolo 37, è esercitata con le modalità stabilite dalla legge regionale.[329]
2. Le proposte di legge regionale d'iniziativa popolare mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata.[330]

328 Ai sensi dell'art. 1, comma 5, d.l. 174/2012 *"il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti"; cfr., anche, art. 18, comma 1, lett. b), del d.lgs. 118/2011, secondo il quale "le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti."*. Vedi art. 34 l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale. In ogni caso il Consiglio può procedere alla relativa approvazione solo dopo la parifica della sezione di controllo della Corte dei conti. Al riguardo, si segnala il caso del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 approvato nel marzo 2022 (l.r. 4/2022) dopo che la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ha rigettato il ricorso proposto dalla Regione relativamente ad alcuni dei rilievi contenuti nel giudizio di parifica (sentenza n. 95/2022).

329 Vedi Capo II (artt. 2-8), l.r. 4/2020, relativo alla disciplina del diritto di iniziativa popolare e degli enti locali. Cfr., altresì, art. 30 l.r. 4/2020 che fa decorrere l'abrogazione della normativa preesistente - la l.r. della 63/1980 - dalla data di entrata in vigore dei relativi atti attuativi; pertanto, fino a tale data, continua ad applicarsi la l.r. 63/1980. Vedi, altresì, artt. 54, comma 4, e 63, comma 4, Reg. lav.

330 Cfr. art. 54, comma 5, Reg. lav.

Capo II Referendum

Art. 61
(Referendum abrogativo di leggi, regolamenti ed atti amministrativi)[331]

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale e di un atto amministrativo generale è indetto dal Presidente della Regione quando lo richiedano:
a) cinquantamila elettori;
b) due consigli provinciali con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio;[332]
c) dieci consigli comunali che abbiano iscritti nelle liste elettorali non meno di cinquantamila elettori, nel loro complesso, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascun consiglio.
2. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. L'abrogazione a seguito del referendum ha effetto il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della consultazione popolare.

Art. 62
(Referendum propositivo di leggi regionali)

1. I soggetti titolari del potere di promuovere il referendum abrogativo di cui all'articolo 61 possono presentare al Presidente del Consiglio regionale, con le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 37, comma 4, una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.[333]

---

331 Le Regioni, secondo la Consulta, possono, nell'esercizio dell'autonomia politica accordata ex art. 123 Cost., stabilire forme, modi e criteri per la partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sui propri atti (ex plurimis sentenze nn. 81 e 64 del 2015; n. 81 del 2012). Cfr. Capo III, Sezione I (artt. 9-17), l.r. 4/2020, relativo alla disciplina del referendum abrogativo di leggi, regolamenti, atti amministrativi della Regione. Per le disposizioni transitorie e finali cfr. art. 29 l.r. 4/2020 e, per la decorrenza della nuova disciplina, art. 30 della stessa l.r. 4/2020 che fa decorrere l'abrogazione della normativa preesistente dalla data di entrata in vigore dei relativi atti attuativi; pertanto, fino a tale data, continua ad applicarsi la l.r. 78/1980.

332 Vedi nota n. 5.

333 Cfr. Capo III, Sezione II (artt. 18-23), l.r. 4/2020, relativo alla disciplina del referendum propositivo di leggi re-

2. Qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato in ordine alla proposta di legge da sottoporre al referendum propositivo entro un anno dalla dichiarazione di ammissibilità della relativa richiesta, il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice il referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.
3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Consiglio è tenuto ad esaminare la proposta di legge sottoposta al referendum stesso.
5. La proposta di legge oggetto di referendum propositivo non decade alla fine della legislatura[334] e, in tale caso, i termini di cui ai commi 2 e 4 decorrono nuovamente dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 63
(Disposizioni comuni ai referendum abrogativi e propositivi)

1. I referendum abrogativi e propositivi di leggi regionali non sono ammessi[335] in relazione alle leggi concernenti le modifiche allo Statuto[336], alle leggi di bilancio e finanziarie[337], alle leggi tributarie[338] nonché a quelle che danno attuazione a intese con altre Regioni[339] ovvero ad accordi con Stati o a intese con enti territoriali interni ad altri Stati[340].
2. Le richieste di referendum devono avere oggetti omogenei e unitari.[341]
3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum e può limitare il numero delle richieste da presentare in ciascun anno.[342]

gionali.
334 Cfr. art. 60, comma 2, Statuto.
335 Cfr. art. 10 l.r. 4/2020 per i referendum abrogativi e art. 18, comma 4, l.r. 4/2020 per i referendum propositivi.
336 Cfr. art. 76 Statuto.
337 Cfr. artt. 23, comma 2, lett. e), 58 e 59 Statuto.
338 Cfr. art. 23, comma 2, lett. h), Statuto.
339 Cfr. artt. 12, comma 3, e 23, comma 2, lett. n), Statuto.
340 Cfr. artt. 10, comma 1, e 23, comma 2, lett. n), Statuto.
341 Si tratta di requisiti che la Corte costituzionale ha elaborato, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, in sede di giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi statali.
342 Cfr. Capo III, Sezioni I e II (artt. 9-23), l.r. 4/2020, relativo alla disciplina del referendum abrogativo e propositivo e,

4. La Regione prevede forme di assistenza da parte delle proprie strutture nei confronti dei promotori dei referendum.[343]

Art. 64

(Referendum consultivi)[344]

1. Il Consiglio regionale può deliberare lo svolgimento di referendum consultivi delle popolazioni interessate, da indire con decreto del Presidente della Regione, in ordine a provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, incluse le iniziative regionali di proposizione di leggi statali, anche costituzionali[345].
2. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.[346]
3. La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione dei referendum consultivi.[347]

---

per la relativa attuazione, in particolare, art. 28, comma 2, lettere b), c) e d), della stessa l.r. 4/2020. Per la decorrenza della nuova disciplina cfr., altresì, art. 30 l.r. 4/2020.

343 Cfr. art. 26 l.r. 4/2020.

344 Cfr. Capo III, Sezione III (artt. 24 e 25), l.r. 4/2020. In merito all'orientamento della Corte costituzionale vedi nota n. 331.

345 L'orientamento costante della Corte costituzionale ha affermato che i referendum regionali, inclusi quelli di natura consultiva, non possono coinvolgere scelte di livello costituzionale (sentenze n. 118 del 2015; n. 365 del 2007; n. 496 del 2000; n. 470 del 1992).

346 Cfr. art. 23, comma 2, lett. b), Statuto. Vedi, anche, l.r. 19/1980. Sulla nozione di *"popolazioni interessate" la Corte costituzionale, sentenza n. 47 del 2003, ha avuto modo di affermare "che spetta alla legge regionale dare attuazione all' art. 133, secondo comma, della Costituzione, individuando le popolazioni interessate alla variazione territoriale; che è sempre costituzionalmente obbligatoria la consultazione delle popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare da un Comune preesistente ad uno di nuova istituzione, ovvero ad un altro Comune preesistente" e di precisare che "[...] in linea di principio, anche le popolazioni della restante parte del Comune che subisce la decurtazione territoriale possono essere interessate alla variazione, così che il legislatore regionale, nello stabilire i criteri per individuare l'ambito della consultazione, non può escludere tali ulteriori popolazioni se non sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro interesse qualificato in rapporto alla variazione territoriale proposta (sent. n. 94 del 2000; e cfr. anche sent. n. 433 del 1995)". Vedi, anche sentenza n. 36 del 2011*. Tuttavia in una recente pronuncia, la Corte *"pur senza dimenticare il favor per il massimo coinvolgimento possibile delle popolazioni, in nome del principio della loro necessaria consultazione (da ultimo, sentenza n. 123 del 2019)"* ha ritenuto *"maggiormente aderente al significato dell'art. 133, secondo comma, Cost., la rinuncia a una definizione predefinita e "fissa" di popolazioni interessate, necessariamente coincidente con la totalità dei residenti nei Comuni coinvolti dalla variazione. E ne rispecchia assai meglio la ratio l'idea che la "perimetrazione", o delimitazione, dell'ambito degli elettori da consultare vada compiuta sulla base di una valutazione, guidata o meno da criteri legali preventivi, relativa alle specifiche esigenze del caso concreto, avendo particolare attenzione agli elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di sussistenza o insussistenza di un interesse qualificato a essere consultati sulla variazione territoriale (sentenza n. 47 del 2003)"* (sentenza Corte costituzionale n. 214 del 2019).

347 Cfr. Capo III, Sezione III (artt. 24 e 25), e l'art. 28, comma 2, lettere b) e c), della l.r. 4/2020, per i referendum di cui all'art. 64, comma 1; la l.r. 19/1980 per i referendum di cui all'art. 64, comma 2. Vedi, altresì, sentenza della Corte

Capo III — Petizioni e voti

Art. 65
(Titolarità ed esercizio)

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Le assemblee elettive dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali possono sottoporre all'esame del Consiglio regionale voti che chiedono provvedimenti o prospettino esigenze[348].
3. Il Consiglio esamina le petizioni e i voti con le modalità indicate dal regolamento dei lavori.[349]

Titolo VIII Organi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consultazione

Capo I — Organi di raccordo istituzionale

Art. 66
(Consiglio delle autonomie locali)[350]

1. Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso il Consiglio regionale, è organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali ai fini della concertazione tra gli stessi e la Regione.
2. Sono componenti di diritto il Sindaco di Roma, i Sindaci

---

costituzionale n. 2 del 2018: *"Spetta al legislatore regionale, innanzitutto, la disciplina del procedimento che conduce alla variazione circoscrizionale, e, in particolare, la scelta in ordine al momento in cui debba essere svolto il referendum, se prima o dopo l'atto di iniziativa legislativa relativa alla variazione stessa."*.

348 Cfr. voto n. 1 del 6 agosto 2018 proposto dal Comune di Civitavecchia concernente *"Deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10 dicembre 2009 «Piano per il risanamento della qualità dell'aria» – Richiesta di inserimento di ulteriori misure ed interventi atti a prevenire o limitare le emissioni in atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio del d.lgs. 155/2010, art. 11, comma 1 lettera I)"* (res. sten. sed. n. 30 del 4 aprile 2019, 4a riunione).

349 Cfr. artt. 113, 114 e 115 Reg. lav.

350 Ai sensi dell'art. 123, quarto comma, Cost.: *"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali"*.

dei Comuni capoluogo e i Presidenti delle Province.[351]
3. La legge regionale[352] stabilisce il numero, che non può comunque essere superiore a quaranta, e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio delle autonomie secondo criteri di pluralismo politico e di rappresentanza territoriale per ambito provinciale garantendo che gli enti locali siano rappresentati indipendentemente dalla loro classe di grandezza.
4. La legge regionale può prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di rappresentanti delle autonomie funzionali e, in particolare, delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle università laziali[353].
5. La legge regionale prevede altresì le forme di raccordo tra il Consiglio delle autonomie locali e gli organi regionali, i termini per la trasmissione degli atti e per l'acquisizione dei pareri nonché la struttura organizzativa di supporto ed adeguate risorse per l'espletamento delle funzioni[354].
6. Il Consiglio delle autonomie locali ha una durata pari a quella della legislatura della Regione.
7. Il Consiglio delle autonomie locali, che è validamente costituito con la nomina dei quattro quinti dei componenti elettivi, si insedia entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale.

Art. 67
(Funzioni e prerogative)[355]

1. Il Consiglio delle autonomie locali è titolare d'iniziativa legislativa che esercita, ai sensi dell'articolo 37, a maggioranza dei componenti.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri obbligatori sulle proposte di legge regionale di revisione del-

351 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. cbis), della l.r. 1/2007, come modificata dalla l.r. 5/2019, tra i componenti di diritto del CAL rientra anche *"il vice Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale o, qualora eletto direttamente, il Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale"*..

352 Vedi l.r. 1/2007 sulla disciplina del Consiglio delle autonomie locali. Cfr. deliberazione del Consiglio regionale 2/2021 (Disciplina delle elezioni dei componenti elettivi del consiglio delle autonomie locali (CAL) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche. Abrogazione della deliberazione del consiglio regionale 20 giugno 2012, n. 19).

353 Vedi art. 2, comma 5, l.r. 1/2007.

354 Vedi artt. 6, 11, 12 e 13, l.r. 1/2007.

355 Cfr. artt. 6, 10, 11 e 12 l.r. 1/2007.

lo Statuto[356], di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali[357] nonché sulle proposte di legge regionale di approvazione dei bilanci di previsione[358], di legge finanziaria regionale[359], sul documento di programmazione economico-finanziaria regionale[360] e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica[361] e di pianificazione generale territoriale della Regione[362].[363] Esprime altresì pareri su ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto[364] e dalla legge regionale nonché a seguito di richiesta da parte del Consiglio o della Giunta regionale, nei confronti dei quali può anche autonomamente formulare proposte[365].

3. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto[366].

4. Il Consiglio regionale, nelle deliberazioni di propria competenza, tiene conto del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali. Qualora, per le leggi di conferimento di funzioni agli enti locali o di modifica del riparto di competenze tra Regione ed enti locali, il Consiglio delle autonomie locali delibera parere negativo a maggioranza dei due terzi, il Consiglio regionale può procedere alla relativa approvazione con la maggioranza dei componenti.

5. Il Consiglio delle autonomie locali stabilisce il proprio funzionamento in piena autonomia, nel rispetto dello Statuto, della legge regionale e del regolamento dei lavori del Consiglio regionale[367].

356 Cfr. art. 76 Statuto.

357 Cfr. art. 16 Statuto.

358 Cfr. artt. 23, comma 2, lett. e), e 58, comma 3, Statuto; oggi *"bilancio di previsione finanziario"*, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011; vedi, altresì, art. 11 l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale.

359 Cfr. art. 58, comma 4, Statuto; oggi *"legge di stabilità regionale"*, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011; vedi, altresì, art. 10 l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale.

360 Cfr. art. 23, comma 2, lett. e), Statuto; oggi *"documento di economia e finanza"*, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011; vedi, altresì, art. 5 l.r. 11/2020 in materia di contabilità regionale.

361 Cfr. art. 23, comma 2, lett. f), Statuto.

362 Cfr. art. 23, comma 2, lett. g), Statuto.

363 Il parere è espresso sul testo licenziato dalla commissione consiliare competente. Cfr. art. 11, comma 3, della l.r. 1/2007.

364 Cfr. artt. 41, comma 6, e 49, comma 3, Statuto.

365 Vedi art. 11, comma 2, lett. c), l.r. 1/2007.

366 Cfr. artt. 41, comma 4, e 68, comma 7, Statuto.

367 Cfr., anche, il regolamento interno del CAL approvato il 15 luglio 2009.

Capo II Organi di garanzia

Art. 68
(Comitato di garanzia statutaria)

1. Il Comitato di garanzia statutaria è organo regionale indipendente, composto da sette giuristi di provata esperienza che abbiano superato il quarantesimo anno di età eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, su proposta congiunta del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.
2. È insediato dal Presidente del Consiglio, dura in carica sei anni e i suoi componenti non possono essere immediatamente rieletti.
3. La carica di componente del Comitato di garanzia statutaria è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva pubblica nonché con l'esercizio di funzioni che siano in conflitto con i compiti istituzionali del Comitato stesso.
4. Il Comitato di garanzia statutaria elegge al suo interno il Presidente che resta in carica per la durata dell'organo.
5. Ha sede presso il Consiglio, è dotato di autonomia organizzativa e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla legge regionale[368] che disciplina altresì il trattamento economico dei componenti.
6. Il Comitato di garanzia statutaria:
a) verifica l'ammissibilità dei referendum propositivi[369] e dei referendum abrogativi di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali della Regione[370];
b) si pronuncia sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate dal Consiglio, prima della loro promulgazione[371];
c) esprime parere sulle proposte di regolamento regionale di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c)[372];
d) si pronuncia sull'interpretazione dello Statuto anche

368 Vedi l.r. 24/2007, relativa all'istituzione del Comitato di garanzia statutaria. Il Comitato non è stato ancora costituito.
369 Cfr. art. 62 Statuto (vedi nota n. 333) e art. 12 l.r. 24/2007, relativo alle pronunce sull'ammissibilità dei referendum propositivi.
370 Cfr. art. 61 Statuto e vedi art. 13 l.r. 24/2007 relativo alle pronunce sull'ammissibilità dei referendum abrogativi.
371 Cfr. art. 39, comma 4, Statuto e art. 14 l.r. 24/2007, relativo ai pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi regionali approvate.
372 Cfr. art. 15 l.r. 24/2007, relativo al parere sui regolamenti autorizzati.

in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi costituzionali della Regione e tra gli altri organi regionali previsti dallo Statuto.[373]

7. Le pronunce e i pareri previsti al comma 6, lettere b), c), e d) sono formulati dal Comitato su richiesta del Presidente della Regione, del Presidente del Consiglio regionale, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale nonché su richiesta del Presidente del Consiglio delle autonomie locali a seguito di deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.[374]

8. Il Comitato di garanzia statutaria si pronuncia nei casi previsti dal comma 6, lett. b) entro venti giorni dalla richiesta. Se il Comitato si pronuncia nel senso della non conformità della legge regionale allo Statuto ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio affinché la legge venga sottoposta al riesame del Consiglio stesso. Qualora il Consiglio intenda approvare la legge regionale senza modificarla sulla base dei rilievi contenuti nella pronuncia del Comitato occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Art. 69
(Difensore civico)

1. Il Difensore civico regionale è organo indipendente della Regione, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini.

2. Concorre ad assicurare la legalità, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa[375] della Regione, degli enti pubblici dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie, delle agenzie regionali, degli enti privati a partecipazione regionale e degli organismi tecnici regionali, segnalando, di propria iniziativa o su istanza degli interessati, abusi e disfunzioni nello svolgimento dell'attività stessa.

3. È eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti.

373 Cfr. art. 16 l.r. 24/2007, relativo alle pronunce di interpretazione dello Statuto anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza.

374 La Corte costituzionale ha affermato che le decisioni dell'organo di garanzia statutaria non hanno natura giurisdizionale ma amministrativa, pertanto *"non possono né precludere né, in alcun modo, limitare la competenza degli organi giurisdizionali, ordinari o amministrativi, eventualmente richiesti, nei modi rituali, di pronunciarsi sui medesimi atti già oggetto di valutazione da parte della Consulta statutaria. Le stesse «decisioni» della suddetta Consulta possono ovviamente diventare oggetto di un giudizio di legittimità dei competenti organi giudiziari"* (sentenza n. 200 del 2008).

375 Cfr. art. 51, comma 1, Statuto.

4. La legge regionale disciplina le modalità di nomina e le funzioni del Difensore civico e ne determina la durata in carica.[376]

Capo III Organi di controllo

Art. 70
(Comitato regionale di controllo contabile)[377]

1. Il Comitato regionale di controllo contabile, composto da un presidente e da quattro componenti, ha il compito di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale regionale.[378]
2. Il Consiglio, nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza, elegge a maggioranza, nel proprio seno e a scrutinio segreto, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile[379].
3. Successivamente all'elezione del presidente del Comitato regionale di controllo contabile, il Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. Ciascun consigliere esprime il proprio voto limitatamente a due nominativi.
4. I componenti del Comitato regionale di controllo contabile restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento.[380]

---

376 Vedi l.r. 17/1980 sull'istituzione del difensore civico e successive modifiche.

377 Vedi l.r. 16/2006 (Nuova denominazione, ai sensi dell'art. 70 dello Statuto, dell'organo di revisione contabile). Cfr. art. 2, commi 3 e 4, Reg. lav.

378 Cfr. art. 34, comma 3, l.r. 11/ 2020, in materia di contabilità regionale, secondo il quale la Giunta regionale presenta al Consiglio il rendiconto generale della Regione corredato della relazione del Comitato regionale di controllo contabile; cfr., altresì, artt. 49, 50 e 52 della stessa l.r. 11/2020 che prevedono il parere del Comitato regionale di controllo contabile, rispettivamente, sui bilanci annuali di previsione, sull'assestamento e variazioni dei bilanci annuali, sui rendiconti generali annuali degli enti e degli organismi strumentali della Regione.

379 Cfr. art. 25, comma 3, lett. f), Statuto, il quale prevede l'attribuzione all'opposizione della presidenza degli organi consiliari di controllo e vigilanza.

380 Cfr. il parere dell'Area Consulenza giuridica del Servizio giuridico istituzionale 8 agosto 2017, prot. Crl RU 0018276, in merito alla sostituzione temporanea di un componente del Comitato per l'esame di un determinato

5. La funzione di presidente e di componente del Comitato di controllo contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di presidenza.[381]
6. Il Comitato regionale di controllo contabile può attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.[382]
7. Le relazioni che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni permanenti competenti per materia[383].

Capo IV Organi di consultazione

Art. 71
(Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge regionale, da esperti e rappresentanti delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.
2. È organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali e contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge di cui al comma 1.
3. La legge regionale determina la composizione e la durata del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.[384]

argomento.

381 Cfr. art. 18 Reg. lav.

382 Ai sensi dell'art. 7, comma 8, l. 131/2003: *"Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.[...]"* Per il Consiglio regionale la possibilità di richiedere pareri alla sezione di controllo della Corte dei conti spetta al Presidente del Consiglio (vedi sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 79/2012/PAR).

383 Vedi nota n. 328.

384 Vedi l.r. 13/2006. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), costituito con decreto del Presidente

Art. 72
(Osservatorio regionale permanente sulle famiglie)

1. È istituito con legge regionale l'Osservatorio regionale permanente sulle famiglie, quale organismo di consultazione e di monitoraggio, con il compito, in particolare, di studiare ed analizzare le situazioni di disagio familiare nonché di valutare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da gruppi ed associazioni[385].

Art. 73
(Consulta femminile regionale per le pari opportunità)[386]

1. La Consulta femminile regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica sostanziale fra donne e uomini[387] è organismo autonomo, con sede presso il Consiglio regionale.
2. Opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione diretta. Esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali.
3. Il regolamento dei lavori del Consiglio disciplina la partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari.

Art. 74
(Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap)[388]

1. La Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'handicap è organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche regionali per la piena inclusione sociale delle persone disabili.
2. Opera per promuovere la partecipazione attiva delle persone disabili alla vita della collettività.

---

della Regione 10 marzo 2008, n. T0111, non è stato più ricostituito.

385 Vedi art. 10 l.r. 32/2001 e successive modifiche.

386 Vedi l.r. 58/1976 e successive modifiche e r.r. 1/1984 (Regolamento della consulta femminile regionale).

387 Cfr. art. 117, settimo comma, Cost. e art. 6, comma 6, Statuto e relativa nota.

388 Vedi l.r. 36/2003 e successive modifiche.

Art. 75
(Istituzione di consulte)

1. Con legge regionale possono essere istituite altre consulte nell'ambito di materie di competenza della Regione e, in particolare, in relazione ai temi dell'immigrazione[389], del volontariato[390] e della tutela dei minori[391] nonché ai temi socio-sanitari, con specifico riguardo alla salute mentale[392].
2. Le consulte dispongono di risorse strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle relative attività.

Titolo IX
Disposizioni finali e transitorie

Capo I — Disposizioni finali

Art. 76
(Revisione dello Statuto)

1. Lo Statuto è approvato e modificato[393] secondo quanto previsto dall'articolo 123 della Costituzione.[394]
2. Non è ammessa l'abrogazione totale dello Statuto se non previa deliberazione del nuovo Statuto.
3. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum di cui all'articolo 123, terzo comma, della Costituzione.[395]

---

389 Vedi art. 23 l.r. 10/2008 che istituisce la Consulta regionale per l'immigrazione.

390 Cfr. art 12 l.r. 5/2017 che istituisce la Consulta per il servizio civile regionale; art. 11 l.r. 2/2014 che istituisce la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e la delibera Consiglio regionale 3/2017 contenente indirizzi e criteri per la relativa costituzione.

391 Cfr. l.r. 38/2002 istitutiva del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza e successive modifiche; art. 127 della l.r. 4/2006, relativo all'istituzione della Consulta regionale permanente dei consultori familiari; art. 4 l.r. 2/2016, relativo all'istituzione della Consulta regionale sul bullismo.

392 Vedi l.r. 6/2006 istitutivo della Consulta regionale per la salute mentale e la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 86/2022 relativa all'approvazione del disciplinare per la nomina dei soggetti terzi all'interno della medesima Consulta.

393 Ai sensi dell'art. 67, comma 2, Statuto è previsto il parere del Consiglio delle autonomie locali.

394 La Corte costituzionale, sentenza n. 304 del 2002, ha specificato che la norma costituzionale *"non impone che l'esercizio della potestà statutaria si realizzi uno actu, ma consente interventi modificativi sugli statuti previgenti approvati con legge statale". Inoltre, nella stessa sentenza, la Consulta ha chiarito che: "il termine per promuovere il controllo di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore".*

395 Vedi l.r. 8/2004.

Art. 77
(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Lo Statuto e le relative modifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, a seguito della relativa promulgazione.[396]

Capo II — Disposizioni transitorie

Art. 78
(Sistema di elezione transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge elettorale di cui all'articolo 19, comma 2, l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è effettuata con le modalità stabilite dalle disposizioni della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.[397]

Art. 79
(Primo insediamento del Consiglio delle autonomie locali, del Comitato di garanzia statutaria e del Comitato regionale di controllo contabile)

1. Il Comitato di garanzia statutaria ed il Comitato regionale di controllo contabile si insediano per la prima volta nella legislatura immediatamente successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Il Consiglio delle autonomie locali si insedia per la prima volta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Se alla data di insediamento non è entrata in vigore la legge di cui all'articolo 66, comma 3, il Consiglio delle autonomie locali è costituito soltanto dai componenti di diritto di cui allo stesso articolo, comma 2.
3. Fino alla data di insediamento degli organi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dello Statuto relative alle attribuzioni degli organi stessi.

---

396 Cfr. art. 39, comma 3, Statuto.

397 Con l'approvazione della l.r. 2/2005 e successive modifiche in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale è cessato il regime transitorio (cfr. art. 19 Statuto e relative note).

Art. 80

(Adeguamento della normativa vigente allo Statuto)

1. Al regolamento dei lavori del Consiglio vigente alla data di entrata in vigore dello Statuto sono apportate, con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dello Statuto stesso.[398]
2. La Regione adegua la propria normativa alle disposizioni statutarie e alle successive modifiche entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

398 Dall'entrata in vigore dello Statuto il Regolamento dei lavori è stato modificato da nove deliberazioni (vedi nota n. 138), ma non è stato oggetto di una rivisitazione organica al fine di essere adeguato compiutamente allo stesso Statuto.

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

REGOLAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ANNOTATO

Pubblicazione a cura della Segreteria generale, area Lavori Aula.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 4 LUGLIO 2001, N. 62 [1] "MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 16 MAGGIO 1973, N. 198 CONCERNENTE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE. TESTO COORDINATO"

1 Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 30 agosto 2001, n. 24, s.o. n. 1. Il nuovo Statuto della Regione Lazio, entrato in vigore il 12 novembre 2004, ha mutato notevolmente l'assetto istituzionale della Regione, incidendo sulle competenze degli organi che ne sono espressione, tra cui il Consiglio regionale. Il legislatore statutario ha di conseguenza previsto, all'art. 80, comma 1, che "al regolamento dei lavori del Consiglio vigente alla data di entrata in vigore dello Statuto sono apportate [...] le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dello Statuto stesso." Tuttavia, sino ad oggi, il Regolamento dei lavori non è stato oggetto di una "rivisitazione" organica al fine di adeguarlo alle nuove diposizioni statutarie e, per tale ragione, in più parti non è in linea con le previsioni statutarie.

SOMMARIO

TITOLO I
Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale

CAPO I **Disposizioni preliminari**
Art. 1 Esercizio delle funzioni.
Art. 2 Prima convocazione del Consiglio - elezione dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei revisori dei Conti.

CAPO II **Attribuzioni della presidenza**
Art. 3 Funzioni di garanzia.
Art. 4 Presidente del Consiglio.
Art. 5 Vicepresidenti del Consiglio.
Art. 6 Consiglieri Segretari.
Art. 7 Ufficio di Presidenza.
Art. 8 Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
Art. 9 Giunta per il regolamento.

CAPO III **Convalida delle elezioni**
Art. 10 Procedura.
Art. 11 Procedure particolari.

CAPO IV **I gruppi consiliari**
Art. 12 Disposizioni relative ai gruppi.
Art. 12 bis Gruppo misto.
Art. 13 Spese per le funzioni.

CAPO V **Le commissioni consiliari**
Sezione I *Commissioni permanenti*
Art. 14 Istituzione.
Art. 14 bis Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari.
Art. 14 ter Commissione permanente per gli affari comunitari ed internazionali.
Art. 14 quater Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.
Art. 14 quinquies Commissione permanente trasparenza e pubblicità
Art. 15 Costituzione - Ufficio di Presidenza - durata in carica delle Commissioni.
Art. 16 Presidente.
Sezione II *Commissioni speciali*
Art. 17 Istituzione.

CAPO VI **Rapporti tra cariche**
Art. 18 Non cumulabilità ed incompatibilità.

CAPO VII **Programmazione dei lavori**
Art. 19 Conferenza dei Presidenti dei gruppi.
Art. 20 Programma dei lavori.
Art. 21 Calendario dei lavori.
Art. 22 Programma e calendario dei lavori delle Commissioni consiliari permanenti.

CAPO VIII **Sedute dell'Aula e delle commissioni**
Art. 23 Convocazione dell'Aula.
Art. 24 Convocazione delle Commissioni consiliari.
Art. 25 Inizio della seduta dell'Aula e delle Commissioni - Processo verbale e ordine del giorno.

CAPO IX **La discussione**
Art. 26 Modalità degli interventi in Aula.
Art. 27 Partecipazione del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori.
Art. 28 Durata degli interventi in Aula.
Art. 29 Questioni pregiudiziali e sospensive.
Art. 30 Richiami al regolamento.

Art. 31 Fatto personale.
Art. 32 Numero degli interventi nella stessa discussione.
Art. 33 Chiusura della discussione.

CAPO X **Numero legale e deliberazioni**
Art. 34 Numero legale dell'Aula e delle Commissioni - richiesta verifica in Aula.
Art. 35 Procedura di verifica del numero legale in Aula.
Art. 36 Maggioranza richiesta per deliberare.

CAPO XI **Votazioni**
Art. 37 Forme di votazione.
Art. 38 Facoltà di parlare in caso di votazione.
Art. 39 Modalità di votazione e richiesta appello nominale.
Art. 40 Procedura per la richiesta votazione per appello nominale.
Art. 41 Richiesta della controprova.
Art. 42 Procedura per l'appello nominale.
Art. 43 Modalità di elezione di membri di collegi.
Art. 44 Irregolarità nella votazione - Proclamazione del risultato della votazione.

CAPO XII **Ordine delle sedute**
Art. 45 Richiamo all'ordine.
Art. 46 Tumulto in Aula.
Art. 47 Ordine ed intervento della forza pubblica.

CAPO XIII **Pubblicità dei lavori**
Art. 48 Pubblicità delle sedute dell'Aula e seduta segreta.
Art. 49 Pubblico ammesso ad assistere alle sedute dell'Aula.
Art. 50 Pubblicità dei lavori delle Commissioni Consiliari e della Giunta per il regolamento.

CAPO XIII bis **Sedute dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli organi interni del Consiglio in modalità telematica**
Art. 50 bis Convocazione e svolgimento delle sedute dell'Aula e delle commissioni consiliari in modalità telematica.
Art. 50 ter Sedute degli organi interni del Consiglio regionale in modalità telematica anche in forma mista. Rinvio.

CAPO XIV **Bilancio del Consiglio**
Art. 51 Discussione e votazione.

CAPO XV **Uffici del Consiglio**
Art. 52 Ordinamento del personale.

TITOLO II
Iniziativa delle leggi e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio

CAPO I **Presentazione delle proposte**
Art. 53 Redazione in articoli e titolarità.
Art. 54 Sottoscrizione e non decadenza per le proposte di legge.
Art. 55 Ricevimento, assegnazione, distribuzione.
Art. 56 Proposte di legge precedentemente respinte.
Art. 57 Richiesta di dichiarazione d'urgenza.

CAPO II **Esame in sede referente**
Art. 58 Parere delle Commissioni secondarie.
Art. 59 Proposte implicanti spese o rilevanti per la programmazione.
Art. 60 Audizioni in Commissione consiliare.
Art. 61 Esame abbinato.
Art. 62 Discussione.
Art. 63 Relazioni delle Commissioni, iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula.

CAPO III **Esame in aula**
Art. 64 Discussione.
Art. 65 Discussione sulle linee generali.
Art. 66 Discussione sui singoli articoli.
Art. 67 Emendamenti.
Art. 68 Modalità di votazione degli emendamenti.
Art. 69 Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale.
Art. 70 Non accettazione e svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi.
Art. 71 Correzioni di forma e coordinamento formale.

Art. 72 Votazione finale.
Art. 73 Testi non legislativi.
Art. 74 Comunicazioni della Giunta regionale all'Aula.

TITOLO III
Procedure particolari, norme e designazioni, procedure di indirizzo e controllo, di informazione e partecipazione

CAPO I **Procedure particolari**
Art. 75 Esame in sede redigente.
Art. 76 Esame delle leggi rinviate dal Governo.
Art. 77 Esame del bilancio.
Art. 78 Esame dei provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta regionale.

CAPO II **Nomine e designazioni**
Art. 79 Disciplina.
Art. 80 Requisiti per le candidature.
Art. 81 Iniziativa, pubblicità e modalità di presentazione delle candidature.
Art. 82 Esame delle candidature.
Art. 83 Elezioni concernenti consiglieri regionali in carica.
Art. 84 Adempimenti dei candidati eletti ai sensi dell'articolo 83.
Art. 85 Indirizzo e direttiva degli organi regionali e relazione degli eletti.
Art. 86 Sostituzioni, riconferma e onere alla scadenza dell'incarico.

CAPO III **Procedure di indirizzo e controllo**
Sezione I *Pareri e proposte*
Art. 87 Formulazione ed esame.
Art. 88 Pareri su schemi di provvedimenti della Giunta regionale.
Sezione II *Seguito delle sentenze della Corte costituzionale*
Art. 89 Procedura.
Sezione III *Decisioni della Commissione statale di controllo*
Art. 90 Comunicazione all'Aula.
Sezione IV *Mozioni ed interpellanze*
Art. 91 Titolarità dell'iniziativa delle mozioni.
Art. 92 Titolarità dell'iniziativa delle interpellanze.

Art. 93 Comunicazione all'Aula ed iscrizione all'ordine del giorno.
Art. 94 Mozioni relative a fatti od argomenti identici.
Art. 95 Durata degli interventi sulle mozioni.
Art. 96 Presentazione e votazione degli emendamenti.
Art. 97 Mozioni per proporre voti o proposte di legge al Parlamento.
Art. 98 Durata degli interventi ed esame abbinato delle interpellanze.
Sezione V ***Interrogazioni***
Art. 99 Oggetto e svolgimento.
Art. 100 Collocazione all'inizio della seduta.
Art. 101 Risposta scritta.
Art. 102 Interrogazioni urgenti.
Art. 103 Interrogazioni presentate dai comuni.
Art. 104 Interrogazioni a risposta immediata in Aula.
Art. 105 Interrogazioni a risposta immediata in Commissione consiliare.

CAPO IV **Indagini conoscitive**
Art. 106 Obiettivi e modalità di svolgimento.

CAPO V **Commissioni d'inchiesta**
Art. 107 Costituzione e funzionamento.

CAPO VI **Informazione**
Art. 108 Forma e modalità.
Art. 109 Diritto dei consiglieri all'informazione.

CAPO VII **Iniziativa popolare e degli enti locali**
Art. 110 Presentazione delle proposte e verifica regolarità formale.
Art. 111 Esame in commissione consiliare.
Art. 112 Assistenza tecnica.

CAPO VIII **Petizione e voti**
Art. 113 Presentazione ed esame in Aula.
Art. 114 Esame in commissione consiliare.
Art. 115 Modalità di consultazione.

CAPO IX **Disposizione transitoria**
Art. 116 Sospensione delle procedure di esame delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

Titolo I
Organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale

Capo I — Disposizioni preliminari

Art. 1
(Esercizio delle funzioni)

1. I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. [2]

Art. 2
(Prima convocazione del Consiglio - elezione dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei revisori dei Conti)

1. Per la prima convocazione del Consiglio regionale e per gli adempimenti relativi alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza si procede a norma dell'articolo 8 dello Statuto [3]. Con le stesse modalità si procede in caso di elezioni suppletive.
2. Della costituzione e delle modificazioni dell'Ufficio di Presidenza il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Costituito l'Ufficio di Presidenza, nella stessa seduta o in quella successiva si procede alla elezione del Collegio dei revisori dei conti a norma dell'articolo 9 dello Statuto. [4]
4. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica per un esercizio finanziario e sono rieleggibili. [5]

---

2 Cfr. art. 28, comma 1, Statuto.

3 Il riferimento all'art. 8 è da intendersi all'art. 20 dello Statuto.

4 Il collegio dei revisori dei conti nello Statuto ha assunto la denominazione di Comitato regionale di controllo contabile e le disposizioni del regolamento devono intendersi riferite allo stesso. Pertanto, il riferimento all'art. 9 è da intendersi all'articolo 70, comma 2, Statuto, il quale prescrive che l'elezione del Comitato regionale di controllo contabile avvenga nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto all'elezione dei componenti dell'Ufficio di presidenza. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione è invece stato istituito dalla l.r. 4/2013 in conformità al d.l. 138/2011 e i suoi componenti sono nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti "nel rispetto del d.lgs. 39/2010 e dei criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/ 2012/INPR".

5 L'art. 70, comma 4, Statuto prevede che i componenti del Comitato regionale di controllo restino in carica per l'intera legislatura.

Capo II Attribuzioni della presidenza

Art. 3
(Funzioni di garanzia)

1. Il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono e tutelano i diritti dei consiglieri, assicurano il rispetto dei diritti delle minoranze, mantengono i rapporti con i gruppi consiliari ed esercitano le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 4 [6]
(Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio e assicura il buon andamento dei suoi lavori nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il regolamento [7] e sovrintendendo all'attività di tutti i suoi organi.
2. In applicazione delle norme del regolamento, il Presidente del Consiglio convoca l'Aula [8], concede la facoltà di parlare [9], dirige e modera la discussione [10], mantiene l'ordine [11], pone le questioni, chiarisce il significato delle votazioni [12], ne stabilisce l'ordine [13] e ne annuncia il risultato [14].
3. Spettano, altresì, al Presidente del Consiglio:
a) l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula degli argomenti da discutere, sentita la Conferenza dei Presidenti di gruppo [15];
b) l'invio al Commissario di Governo, per il visto, delle leggi deliberate dal Consiglio [16];
c) la convocazione e la direzione dei lavori dell'Ufficio di Presidenza [17];

6 Cfr. artt. 21 e 25, comma 3, lett. a), Statuto.
7 Cfr. artt. 9, comma 3, lett. b) e 30, comma 2, Reg. lav.
8 Cfr. art. 23 Reg. lav.
9 Cfr. art. 26, comma 3, Reg. lav.
10 Cfr. artt. 26, 28 e 65 Reg. lav.
11 Cfr. artt. da 45 a 47 Reg. lav.
12 Cfr. art. 42, comma 1, Reg. lav.
13 Cfr. art. 68 Reg. lav.
14 Cfr. art. 44, comma 2, Reg. lav.
15 Cfr. art. 19, comma 2, Reg. lav.
16 A seguito della modifica dell'art. 127 Cost., introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, le deliberazioni legislative del Consiglio regionale non sono più vistate dal Commissario di Governo e tale organo risulta soppresso.
17 Cfr. art. 7, comma 1, Reg. lav.

d) la convocazione e la direzione dei lavori della Conferenza dei Presidenti dei gruppi; [18]
e) l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire lo svolgimento delle funzioni del Consiglio;
f) la decisione sulla ricevibilità formale dei testi legislativi ed amministrativi [19], delle mozioni [20] e delle altre proposte presentate al Consiglio;
g) l'assegnazione alle Commissioni competenti per materia, sulla base di un giudizio di prevalenza, dei provvedimenti sui quali esse devono riferire [21];
h) il coordinamento dei lavori delle Commissioni, anche avvalendosi della Conferenza dei Presidenti delle commissioni. [22]

4. Il Presidente del Consiglio esercita altresì tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 5 [23]
(Vicepresidenti del Consiglio)

1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente del Consiglio e lo sostituiscono in caso di assenza [24] e di impedimento.

Art. 6 [25]
(Consiglieri Segretari)

1. I consiglieri Segretari:
a) sovrintendono alla redazione del processo verbale [26];
b) tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare [27];
c) danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto e documento che debba essere comunicato all'Aula;

18 Cfr. artt. 8, comma 1, 19, 20 e 21 Reg. lav.
19 Cfr. art. 55 Reg. lav.
20 Cfr. art. 93, comma 1, Reg. lav.
21 Cfr. art. 55, comma 1, Reg. lav. e vedi nota n. 208.
22 Cfr. artt. 16, comma 1, lett. b), 20, comma 2, e 22, comma 4, Reg. lav.
23 Cfr. art. 20, comma 4, Statuto.
24 Si è largamente affermata in via di prassi la possibilità per il Vicepresidente di presiedere l'Aula anche in presenza all'interno dell'emiciclo del Presidente del Consiglio, la cui presenza risulta attestata dalla sua partecipazione alle votazioni nominali.
25 Cfr. art. 20, comma 4, Statuto.
26 Cfr. art. 25, commi 2 e 4, Reg. lav.
27 Cfr. art. 26 Reg. lav.

d) procedono all'appello nominale [28];
e) accertano il risultato delle votazioni; [29]
f) vigilano sulla fedeltà del resoconto; [30]
g) coadiuvano il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori del Consiglio. [31]

2. In caso di contemporanea assenza in Aula dei consiglieri Segretari, i compiti loro assegnati possono essere svolti dal consigliere più giovane di età tra quelli presenti [32].

Art. 7 [33]
(Ufficio di Presidenza)

1. Il Presidente del Consiglio convoca l'Ufficio di Presidenza e ne forma l'ordine del giorno [34].
2. L'Ufficio di Presidenza:
a) predispone il progetto di bilancio preventivo del Consiglio, in applicazione dell'autonomia contabile stabilita dall'articolo 11 dello Statuto [35], comprendente le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio e lo trasmette alla Giunta regionale, dopo l'approvazione dell'Aula, per l'iscrizione nel bilancio preventivo della Regione; [36]
b) fornisce direttive sulle modalità dei contratti relativi ai servizi del Consiglio sulla base del regolamento di contabilità [37] e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente [38];
c) predispone il conto consuntivo annuale dei fondi stanziati [39] e lo trasmette all'Aula per l'approvazione, previo esame della competente Commissione consiliare; [40]

28 Cfr. artt. 9, comma 5, 35, comma 1, 42 e 72, Reg lav.
29 Cfr. art. 36, comma 3, Reg. lav.
30 Cfr. art. 25, comma 5, Reg. lav.
31 Cfr. art. 45, comma 4, Reg. lav.
32 Nel corso della prima seduta del Consiglio "fungono da segretari i tre consiglieri più giovani" (art. 20, comma 1, Statuto).
33 Cfr. artt. 22 e 25, comma 3, lett. a), Statuto.
34 Cfr. art. 4, comma 3, lett. c), Reg. lav.
35 Il riferimento all'art. 11 è da intendersi all'art. 24 dello Statuto.
36 Cfr. art. 67 d.lgs 118/2011 e art. 46 l.r. 11/2020, relativi all'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio, nonché il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio approvato con deliberazione consiliare 17/2021.
37 Il regolamento di contabilità del Consiglio regionale del Lazio è stato approvato con deliberazione consiliare 6 ottobre 2021, n. 17.
38 Vedi d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
39 Cfr. art. 51, comma 1, Reg. lav.
40 Vedi nota n. 36.

d) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio del Consiglio;
e) delibera gli atti di organizzazione delle strutture del Consiglio nei limiti di quanto previsto dalle leggi vigenti ed assegna gli obiettivi alle strutture stesse; [41]
f) promuove conferenze, convegni, consultazioni, studi, ricerche ed indagini conoscitive [42] finalizzate all'attività del Consiglio;
g) assicura l'assistenza tecnica e finanziaria ai gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, dello Statuto [43].

3. L'Ufficio di Presidenza esercita, altresì, tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

3 bis. La pubblicità dei lavori dell'Ufficio di Presidenza è assicurata mediante:
a) la preventiva distribuzione ai Presidenti dei gruppi consiliari dell'ordine del giorno delle sedute;
b) la comunicazione ai Presidenti dei gruppi consiliari dei provvedimenti adottati;
c) la diffusione, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e per via telematica, degli atti di interesse generale. [44]

Art. 8 [45]

(Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un Presidente di gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Aula e delle Commissioni consiliari. La Giunta

41 Cfr. art. 53 dello Statuto e art. 52 Reg. lav. Vedi anche l.r. 6/2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3/2003 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale).

42 Cfr. art. 33, comma 6, Statuto e art. 106 Reg. lav.

43 Il riferimento all'art. 17 è da intendersi all'art. 22, comma 2, dello Statuto.

44 Comma aggiunto dall'art. 1 del testo allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1. Cfr. art. 22, comma 4, Statuto e deliberazione dell'Ufficio di presidenza 79/2012 (Pubblicità degli atti dell'Ufficio di presidenza e del Presidente del Consiglio regionale). Vedi, anche, il d.lgs. 33/2013 che ha introdotto una disciplina organica in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

45 Cfr. art. 31, comma 2, Statuto.

regionale è sempre informata dal Presidente del Consiglio del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.[46]
2. Alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.[47]

Art. 9[48]
(Giunta per il regolamento)

1. Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti l'Ufficio di Presidenza ed i gruppi consiliari, nomina i componenti della Giunta per il regolamento.
2. La Giunta per il regolamento è composta da dieci consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio, che la presiede. Il Presidente del Consiglio, udito il parere della Giunta stessa, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità fra i gruppi, rispettando comunque la proporzione tra maggioranza ed opposizione.[49]
3. Spetta alla Giunta per il regolamento:
a) l'esame delle proposte di modifica al regolamento presentate dai consiglieri regionali;
b) il parere su questioni di interpretazione del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio[50];
c) il parere per la risoluzione dei conflitti di competenza fra le Commissioni consiliari su richiesta del Presidente del Consiglio[51].
4. Le proposte di modifica di cui al comma 3, lettera a) sono trasmesse dalla Giunta per il regolamento all'Aula con relazione scritta da distribuire almeno cinque giorni prima dell'inizio della relativa discussione. L'Aula delibera con le modalità del procedimento legislativo a norma del titolo IV dello Statuto[52]. Le altre decisioni della Giunta del regola-

46 Cfr. artt. 4, comma 3, lett. d), 20, comma 2, e 21, commi 1 e 2, Reg. lav.
47 Cfr. art. 20, comma 8, Reg, lav.
48 Cfr. art. 25, comma 3, lett. b), e comma 4, Statuto.
49 Con decreto del Presidente del Consiglio regionale 19 aprile 2018, n. 3 (Integrazione della composizione della Giunta per il regolamento) è stata integrata la composizione della Giunta per il regolamento per garantire una più adeguata rappresentatività.
50 Cfr. artt. 4, comma 1, e 30, comma 2, Reg. lav.
51 Cfr. art. 58, comma 5, Reg. lav.
52 Il riferimento al titolo IV è da intendersi all'art. 38 dello Statuto.

mento sono comunicate dal Presidente del Consiglio all'Aula.
5. Le modifiche al regolamento sono adottate dall'Aula con votazione per appello nominale[53] e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.[54]

Capo III Convalida delle elezioni

Art. 10[55]
(Procedura)

1. Subito dopo la sua costituzione l'Ufficio di Presidenza, quale Giunta delle elezioni ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto[56], procede all'accertamento della inesistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità nei confronti dei consiglieri eletti, cominciando dai propri componenti.[57]
2. Al fine di cui al comma 1, i consiglieri regionali, entro trenta giorni dalla proclamazione, sono tenuti a trasmettere al Presidente del Consiglio l'elenco delle cariche e degli uffici da essi ricoperti. Analoga comunicazione essi sono tenuti a trasmettere, entro dieci giorni dal relativo conferimento, per le cariche e gli uffici che vengano a ricoprire successivamente.
3. L'Ufficio di Presidenza, oltre alla documentazione di cui al comma 2, prende in esame tutte le istanze e i ricorsi pervenuti al Consiglio relativi alle condizioni degli eletti.
4. Compiuto l'esame l'Ufficio di Presidenza propone all'Aula la convalida di quei consiglieri nei confronti dei quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
5. Qualora manchi alcuna delle condizioni di eleggibilità, l'Ufficio di Presidenza propone all'Aula l'annullamento

53 Cfr. art. 42 Reg. lav.
54 Le maggioranze richieste per l'approvazione e la modifica del regolamento dei lavori sono state elevate dallo Statuto all'art. 25, comma 1.
55 La legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) attribuisce ai Consigli regionali la competenza a decidere sulle cause di ineleggibilità (art. 2) e di incompatibilità (art. 3) dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi.
56 Il riferimento all'art. 7 è da intendersi all'art. 28, comma 2, dello Statuto. Vedi anche art. 25, comma 3, lett. b), Statuto.
57 Relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità vedi art. 19, comma 3, Statuto.

delle relative elezioni. Se l'Aula accoglie la proposta, dichiara annullata l'elezione e provvede ad attribuire il seggio vacante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia elettorale. [58]

6. Qualora l'Ufficio di Presidenza riscontri che per un consigliere regionale esista o si verifichi una causa di incompatibilità, contesta l'incompatibilità stessa al consigliere il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere. Nei cinque giorni successivi l'Ufficio di Presidenza, ove confermi il suo giudizio sulla sussistenza della causa di incompatibilità propone all'Aula di invitare il consigliere ad optare tra il mandato e la carica che ricopre. Entro i successivi cinque giorni l'Aula delibera sulla proposta dell'Ufficio di Presidenza e, ove l'accolga, chiede al consigliere di optare significandogli che, ove non si provveda entro i successivi quindici giorni [59], sarà considerato automaticamente decaduto [60].

7. Quando, successivamente alle elezioni, un consigliere venga a trovarsi in una delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, la questione è sottoposta dal Presidente del Consiglio all'Ufficio di Presidenza il quale, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, propone all'Aula di dichiarare decaduto il consigliere e di sostituirlo con chi ne ha diritto.

8. Le deliberazioni dell'Aula di annullamento delle elezioni o di dichiarazione di decadenza sono tempestivamente pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione a cura della segreteria dell'Assemblea che provvede altresì a notificarle, entro cinque giorni, a colui che sia stato dichiarato decaduto o la cui elezione sia stata annullata.

9. L'Aula delibera sulla convalida dei propri componenti entro sei mesi dalla loro proclamazione. [61]

---

58 Vedi art. 1 l.r. 2/2005 e art. 16, commi 1 e 2, l. 108/1968.

59 Vedi anche art. 28, comma 3, dello Statuto.

60 A tal proposito si veda la deliberazione n. 24 (Consiglieri regionali eletti al Parlamento nazionale o nominati membri del Governo della Repubblica. Adempimenti di cui all'articolo 10, comma 6, del regolamento del Consiglio regionale) approvata dal Consiglio regionale il 28 giugno 2006 durante la seduta n. 26 (res. sten. sed. n. 26 del 28 giugno 2006, da pag. 16 a pag. 23).

61 L'art. 28, comma 2, dello Statuto stabilisce che il Consiglio regionale provvede alla convalida degli eletti entro sessanta giorni dall'insediamento. La deliberazione di convalida degli eletti è votata con votazione a scrutinio segreto.

Art. 11
(Procedure particolari)

1. Qualora si debba procedere alla proclamazione di un consigliere prima della elezione dell'Ufficio di Presidenza, al suddetto adempimento provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio provvisorio nella seduta di insediamento del Consiglio sulla base delle risultanze elettorali e nel rispetto della normativa vigente in materia. Della proclamazione è data contestuale notizia all'Aula.
2. A seguito di dimissioni di un consigliere o di cessazione dalla carica per motivi diversi da quelli previsti dall'articolo 10, il Presidente del Consiglio [62], acquisite le determinazioni dell'Ufficio di Presidenza quale Giunta delle elezioni, dichiara eletto con proprio decreto il consigliere regionale che subentra e ne dà comunicazione all'Aula che ne prende atto. [63]
3. Il consigliere eletto è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 10.

Capo IV — I gruppi consiliari

Art. 12 [64]
(Disposizioni relative ai gruppi)

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. I consiglieri eletti nelle liste aventi il medesimo contrassegno, qualunque ne sia il numero, possono costituire un gruppo che sia espressione delle stesse. [65] Per la costituzione di altri

62 In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio dalla carica di consigliere regionale, il decreto è sottoscritto da uno dei vicepresidenti (vedi decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 195 dell'11 settembre 2009).

63 La sostituzione temporanea di un consigliere sospeso dalla carica ai sensi dell'art. 8 del d.lgs 235/2012 è stata disposta con deliberazione consiliare adottata con votazione a scrutinio segreto (deliberazione consiliare 7 luglio 2015, n. 8 (cfr. seduta n. 44, 1a riunione, del 7 luglio 2015)). Vedi anche deliberazione consiliare 8 agosto 2018, n. 11 (cfr. seduta n. 9 dell'8 agosto 2018). La cessazione della sostituzione temporanea è invece stata comunicata all'Aula dal Presidente del Consiglio, previa riunione della Giunta delle elezioni che ha preso atto del venir meno della sospensione dalla carica del consigliere temporaneamente sostituito (res sten. sed. n. 18, 2a riunione, del 18 dicembre 2018, p. 5).

64 Articolo così sostituito dall'art. 1 della deliberazione consiliare 16 novembre 2011, n. 9. Cfr. artt. 25, comma 3, lett. e), e 31 Statuto.

65 Tra i consiglieri eletti nelle liste aventi il medesimo contrassegno, che possono costituire un proprio gruppo "qualunque ne sia il numero", è da ricomprendere anche il candidato alla carica di Presidente della Regione secondo classificato a cui è riservato un seggio in base al sistema elettorale. Sebbene il nuovo sistema elettorale regionale, introdotto

gruppi è necessario un numero minimo di tre componenti.
2. Entro sei giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri comunicano al Presidente del Consiglio a quale gruppo appartengono, indicando il nome del presidente del proprio gruppo. [66]
3. I poteri di iniziativa in Aula dei presidenti dei gruppi spettano esclusivamente a presidenti di gruppi costituiti da almeno tre consiglieri. [67]
4. I consiglieri che non abbiano fatto la comunicazione di cui al comma 2 confluiscono nel gruppo misto.
5. Fatti salvi i gruppi che siano espressione delle liste di cui al comma 1, quando i componenti dei gruppi si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a tre, il gruppo è dichiarato sciolto e i consiglieri che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, confluiscono nel gruppo misto.
6. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento della propria composizione, la sostituzione o la temporanea supplenza del proprio presidente.
7. Ogni consigliere è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario.

---

dalla l.r. 10/2017, abbia abolito le liste regionali, in virtù della norma di coordinamento contenuta nella stessa l.r. 10/2017 (art. 1, comma 1 che sostituisce l'art. 1, comma 2, l.r. 2/2005): "Le disposizioni relative alla lista regionale (...) si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione" (vedi res. sten. sed. n. 1 del 4 aprile 2018, 2a riunione dell'11 aprile 2018 in cui il Presidente del Consiglio ha dato atto nelle comunicazioni di inizio seduta della costituzione del gruppo "LAZIO 2018" composto dal candidato alla carica di Presidente della Regione secondo classificato nelle elezioni del marzo 2018).

Si fa presente, inoltre, che non trovano disciplina nel regolamento i c.d. intergruppi che non rilevano ai fini del presente articolo, in quanto rappresentano soggetti assolutamente spontanei ed informali costituiti su base volontaria da appartenenti a gruppi consiliari diversi con la specifica finalità di promuovere iniziative, studi o attività su una tematica di comune interesse. Il Presidente del Consiglio regionale riceve la comunicazione di costituzione dell'intergruppo e ne informa l'Aula nelle comunicazioni della prima seduta di Consiglio.

66 In caso di oggettiva impossibilità di procedere all'elezione del Presidente del gruppo, sia all'atto della nascita del gruppo che in un momento successivo, si applica per analogia la disposizione dettata dall'art. 12 bis, comma 1, Reg. lav. (circolare del Presidente del Consiglio 15 ottobre 2013, prot. R.U. 11286).

67 Cfr. artt. 25, comma 8, lett. a), 29, comma 1, 33, comma 1, lett. a), 34, comma 2, 39, comma 2, 57, comma 1, 66, comma 5, 67, comma 8, 74, comma 2 e 96, comma 1, Reg. lav.

Art. 12 bis
(Gruppo misto) [68]

1. Nel caso in cui il gruppo misto non elegga il proprio presidente entro il termine indicato all'articolo 12, comma 2, le relative funzioni sono esercitate, con rotazione semestrale, dai componenti dello stesso gruppo, iniziando dal più anziano per elezione e, a parità, dal più anziano di età. [69]
2. Ciascun consigliere del gruppo misto può dichiarare la propria appartenenza alla maggioranza o alla minoranza.

Art. 13
(Spese per le funzioni)

1. Nel titolo delle spese del bilancio del Consiglio regionale è stanziata la somma necessaria ad assicurare ai gruppi consiliari l'espletamento delle loro funzioni, secondo criteri fissati da legge regionale. [70]

Capo V — Le commissioni consiliari

Sezione I - Commissioni permanenti

Art. 14 [71]
(Istituzione)

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari permanenti, rispettivamente competenti in materia di:

---

68 Articolo aggiunto dall'art. 2, deliberazione consiliare 16 novembre 2011, n. 9. Cfr. artt. 25, comma 3, lett. e), e 31 Statuto.

69 Si procede all'elezione del Presidente del gruppo misto ogni volta che un nuovo membro aderisca al gruppo (circolare Pres. Cons. del 15 ottobre 2013, prot. R.U. 11286).

70 Cfr. art. 22, comma 2, Statuto.

71 Articolo sostituito dall'art. 2 del testo allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1. Cfr. artt. 25, comma 3, lett. c), e 32 Statuto. Va segnalato che, con la l.r. 7/2016, è stato istituito, presso il Consiglio, il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, il quale ha carattere permanente in quanto dura in carica per l'intera legislatura ed i componenti sono nominati entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. In particolare, il Comitato è composto da dieci consiglieri regionali, che rappresentano in modo paritetico i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, garantendo la presenza di entrambi i generi, secondo le modalità indicate dall'articolo 14, comma 3 e dall'articolo 15, commi 1, 2 e 3, Reg. lav. Relativamente alle funzioni del Comitato vedi art. 3 l.r. 7/2016.

a) I Commissione - affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia; [72]
b) II Commissione - affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli; [73]
c) III Commissione - vigilanza sul pluralismo dell'informazione; [74]
d) IV Commissione - bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio; [75]
e) V Commissione - cultura, spettacolo, sport e turismo;
f) VI Commissione - lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti;
g) VII Commissione – sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare;
h) VIII Commissione - agricoltura, ambiente;
i) IX Commissione – lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio;
l) X Commissione – urbanistica, politiche abitative, rifiuti;
m) XI Commissione – sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione;
n) XII Commissione – tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione;

n bis) XIII Commissione – trasparenza e pubblicità. [76]

2. All'inizio di ogni legislatura, ciascun gruppo consiliare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione al Segretario generale.

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, nomina i consiglieri designati dai gruppi nelle Commissioni consiliari [77] in modo che:

72 Cfr. art. 14bis Reg. lav.
73 Cfr. art. 14ter Reg. lav.
74 Cfr. art. 14quater Reg. lav.
75 Cfr. artt. 59 e 67, commi 6 e 7, Reg. lav.
76 Comma prima sostituito dall'art. 1 del testo allegato alla deliberazione consiliare 12 dicembre 2007, n. 43, poi sostituito dall'art. 1 del testo allegato alla deliberazione consiliare 21 settembre 2012, n. 26 e dalla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6. Da ultimo è stata inserita una ultima lettera dall'articolo 1 dell'allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2021, n. 6.
77 Cfr. art. 15, comma 1, Reg. lav.

a) in ciascuna Commissione sia quanto più possibile rispecchiata la proporzione esistente nel Consiglio tra i gruppi stessi;
b) in ogni caso, sul totale dei membri, sia rispettata la rappresentanza proporzionale complessiva.

4. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, dello Statuto, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle Commissioni permanenti.

5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 4, dello Statuto, il Presidente della Regione e gli altri componenti della Giunta regionale nonché ciascun consigliere che non faccia parte della Commissione permanente possono partecipare alle sue sedute con diritto di parola di proposta e di emendamento [78], ma senza diritto di voto.

6. Ogni gruppo consiliare, previo avviso al Presidente della Commissione, può sostituire un commissario per il solo esame di un determinato argomento e con diritto di voto [79]. [80]

Art. 14 bis [81]

(Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari)

1. La Commissione permanente per gli affari costituzionali e statutari ha competenza, tra l'altro, in ordine alle proposte di legge regionale per la revisione statutaria [82] e a quelle in materia elettorale [83].

2. Sono assegnate alla Commissione di cui al comma 1, per il parere, le proposte di legge regionale deferite ad altre Commissioni permanenti che presentino aspetti rilevanti in materia statutaria.

---

78 I Presidenti delle Commissioni consiliari di norma fissano dei termini per la presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti da parte di tutti i consiglieri, anche non componenti della commissione.

79 Comma così modificato dall'art. 1 del testo allegato alla deliberazione consiliare 22 giugno 2005, n. 3.

80 In virtù del ruolo di rappresentanti dei gruppi svolto dai commissari, la sostituzione temporanea deve ritenersi circoscritta, salvo diversa previsione normativa, all'ambito delle commissioni consiliari permanenti. L'istituto è applicabile, in virtù dell'art. 2, comma 5, della l.r. 7/2016, anche al Comitato per il monitoraggio e l'attuazione delle leggi e, per prassi, è stato applicato anche alle commissioni speciali. L'istituto non è invece ritenuto applicabile all'Ufficio di presidenza, al Comitato regionale di controllo contabile, alla Giunta delle elezioni e alla Giunta per il regolamento.

81 Articolo aggiunto dall'art. 3 del testo allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1. Cfr. art. 32, comma 1, Statuto.

82 Cfr. art. 76 Statuto.

83 Cfr. art. 19 Statuto. Comma modificato dall'art. 2 del testo allegato alla deliberazione consiliare 21 settembre 2012, n. 26.

3. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 14 ter[84]

(Commissione permanente per gli affari europei ed internazionali)[85]

1. La Commissione permanente per gli affari europei ed internazionali ha competenza generale per ogni adempimento di spettanza consiliare attinente ai rapporti della Regione con l'Unione europea ed in materia di rapporti internazionali, nonché in materia di cooperazione tra i popoli.[86]
2. La Commissione di cui al comma 1, in particolare, ha competenza referente sulla proposta di legge regionale europea, in ordine alla quale le altre Commissioni di merito, in relazione agli aspetti relativi alle materie di specifica competenza, sono tenute ad esprimere il proprio parere con le modalità e nei termini stabiliti in generale dal presente regolamento[87].
3. Spetta comunque alla Commissione di cui al comma 1 esprimere il parere sulle proposte di legge concernenti l'attuazione della normativa dell'Unione europea ed in generale sulle proposte di legge che possano comportare rilevanti problemi di compatibilità con la predetta normativa nonché, nell'ambito della partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche dell'Unione europea, approvare le osservazioni e verificare il rispetto del principio di sussidiarietà ai sensi della normativa vigente.[88]
4. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle Commissioni permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.

84 Articolo aggiunto dall'art. 4 del testo allegato alla deliberazione consiliare 9 giugno 2005, n. 1. Cfr. artt. 10, 11 e 32, comma 1, Statuto nonché l.r. 1/2015 sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione.

85 Rubrica modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6.

86 Comma modificato dall'art. 3 del testo allegato alla deliberazione consiliare 21 settembre 2012, n. 26 e poi modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6.

87 Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6. Cfr. art. 58 Reg. lav.

88 Comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del testo allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2018, n. 6.

Art. 14 quater[89]

(Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)

1. La Commissione permanente di vigilanza sul pluralismo dell'informazione svolge, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, dello Statuto, funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulle attività di informazione istituzionale della Regione, sulle attività di propaganda elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla completezza dell'informazione resa dal servizio radiotelevisivo pubblico regionale.
2. La Commissione di cui al comma 1, nello svolgimento della propria funzione di monitoraggio e vigilanza, può attivare forme di collaborazione e di coordinamento con le autorità indipendenti e gli organi tecnici di garanzia del sistema delle comunicazioni e, in particolare, con il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Corecom). Può, inoltre, richiedere al Presidente dei Consiglio di avvalersi dell'attività di studio, analisi e ricerca di organismi pubblici o privati di comprovata qualificazione nel settore.
3. Sono assegnati alla Commissione di cui al comma 1 gli atti concernenti le funzioni svolte dalla Commissione stessa trasmessi al Consiglio regionale ai sensi della normativa vigente.
4. Le strutture regionali competenti in materia di informazione e comunicazione istituzionale forniscono alla Commissione di cui al comma 1 le informazioni e la documentazione dalla stessa richieste.
5. La Commissione di cui al comma 1 segnala tempestivamente al Presidente del Consiglio casi di inosservanza del pluralismo dell'informazione.
6. La Commissione di cui al comma 1, con cadenza almeno annuale, trasmette al Presidente del Consiglio, per il successivo inoltro all'Aula, una relazione sull'attività di monitoraggio e di vigilanza esercitata.

89 Articolo aggiunto dall'art. 1 del testo allegato alla deliberazione consiliare 22 giugno 2005, n. 4. Cfr. art. 32, comma 1, e art. 34 Statuto, nonché l.r. 13/2016, con particolare riferimento all'art. 29, relativo ai compiti della commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione. Alla commissione in questione è stata riconosciuta anche competenza referente sulle proposte in materia di informazione e comunicazione nonché funzione consultiva in ordine alle proposte e agli schemi di provvedimento relativi alla medesima materia. Nel corso della VIII, IX, X e XI legislatura la stessa è risultata assegnataria di provvedimenti tanto in sede referente quanto in sede consultiva.

Art. 14 quinquies[90]
(Commissione permanente trasparenza e pubblicità)

1. La Commissione permanente trasparenza e pubblicità ha competenza referente in ordine alle proposte di legge regionale in materia di trasparenza e pubblicità.
2. Sono assegnate alla Commissione di cui al comma 1 per il parere, le proposte di legge deferite ad altre commissioni permanenti che presentino aspetti rilevanti ai fini della trasparenza e della pubblicità.
3. La Commissione di cui al comma 1 svolge, altresì, funzioni di monitoraggio, anche attraverso l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti, sulla trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa regionale. In particolare, verifica che l'azione amministrativa regionale sia improntata al rispetto:
a) delle prerogative dei consiglieri con particolare riferimento al diritto di ottenere le informazioni, le notizie e i documenti utili all'espletamento del mandato da parte degli uffici regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e degli organismi istituiti dalla Regione o che comunque esercitano funzioni e compiti da essa conferiti;
b) degli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali;
c) della trasparenza delle procedure amministrative selettive a rilevanza esterna, quali affidamenti di lavori, servizi e forniture, bandi di gara, di concorso e avvisi relativi all'erogazione di risorse pubbliche.
4. La Commissione di cui al comma 1 ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio regionale ogni eventuale grave rilievo nello svolgimento delle procedure amministrative.
5. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta da un consigliere dell'opposizione.
6. Nello svolgimento della propria attività la Commissione di cui al comma 1 ha accesso a tutti gli atti utili all'esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento.
7. La Commissione di cui al comma 1 produce relazioni

90 Articolo inserito dall'articolo 2 dell'allegato alla deliberazione consiliare 26 aprile 2021, n. 6.

periodiche sulle attività svolte e su specifici temi oggetto di indagine conoscitiva, entro sei mesi dall'inizio dell'indagine, presentando eventuali proposte operative di azioni amministrative o legislative.
8. I componenti della Commissione di cui al comma 1, i dirigenti, i funzionari e il personale addetti all'attività della Commissione nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa sono tenuti all'osservanza delle norme in materia di tutela dei dati personali.
9. La Commissione di cui al comma 1 svolge le altre funzioni attribuite alle commissioni consiliari permanenti dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 15
(Costituzione - Ufficio di Presidenza - Durata in carica delle Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio con proprio decreto formalizza la composizione di ciascuna Commissione consiliare[91] e la convoca per la elezione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione il quale è composto dal Presidente e da due Vicepresidenti. Il direttore della competente struttura organizzativa del Consiglio svolge le funzioni di segretario.
2. La elezione del Presidente e dei Vicepresidenti avviene con votazioni separate in ognuna delle quali ciascun commissario scrive sulla scheda un solo nome; sono eletti i commissari che hanno conseguito il maggior numero di voti.
3. Per la sostituzione del Presidente della Commissione consiliare provvede il Presidente del Consiglio con le modalità di cui al comma 1 e 2. Per la sostituzione dei Vicepresidenti provvede direttamente la Commissione consiliare con le modalità di cui al comma 2.
4. Le Commissioni consiliari durano in carica trenta mesi[92] e i loro componenti possono essere confermati con le medesime modalità.

91 Cfr. art. 14, comma 3, Reg. lav.
92 Considerata la natura permanente delle commissioni in questione (artt. 25, comma 3, lett. c) e 32 Statuto), la previsione della loro durata in carica per trenta mesi deve intendersi riferita ai componenti delle stesse. Vedi, da ultimo, i decreti nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del 7 maggio 2021, nn. 24, 25 e 26 dell'11 maggio 2021 nonché nn. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del 12 ottobre 2015 con cui il Presidente del Consiglio ha rinnovato la composizione delle commissioni permanenti.

Art. 16
(Presidente)

1. Il Presidente della Commissione consiliare:
a) rappresenta la Commissione;
b) sentito l'Ufficio di Presidenza della Commissione[93], tenendo conto delle disposizioni del Presidente del Consiglio sul coordinamento dei lavori delle Commissioni[94], convoca la Commissione e ne forma l'ordine del giorno[95];
c) presiede le sedute della Commissione.
2. Il Presidente della Commissione consiliare permanente designa, di volta in volta, il Vicepresidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.
3. Il funzionario segretario della Commissione consiliare[96] assiste il Presidente della Commissione durante lo svolgimento dei lavori.

Sezione II - Commissioni speciali

Art. 17
(Istituzione)

1. Il Consiglio regionale, qualora ravvisi l'esigenza di approfondire particolari tematiche che riguardino lo sviluppo della collettività regionale, può istituire, con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta[97], Commissioni consiliari speciali, fissandone la durata ed indicando i compiti di studio e di ricerca alle stesse demandati.[98]
2. La costituzione delle Commissioni consiliari speciali avviene con le modalità di cui all'articolo 14, commi 2 e 3 e all'articolo 15, commi 1, 2 e 3.
3. La Commissione consiliare speciale, a conclusione del termine assegnato allo svolgimento dei propri compiti, ed anche periodicamente, presenta all'Aula una relazione

93 Cfr. art. 15, commi 1, 2 e 3, Reg. lav.
94 Cfr. art. 4, comma 3, lett. h), Reg. lav.
95 Cfr. artt. 22 e 24, Reg. lav.
96 Cfr. art. 25, comma 2, Reg. lav.
97 Cfr. art. 35, comma 1, Statuto. Nelle ultime legislature (IX, X e XI) l'istituzione delle commissioni speciali è avvenuta, anziché con deliberazione consiliare, con legge regionale (vedi art. 19 l.r. 16/2020; art. 81 l.r. 7/2018; art. 3, comma 154, l.r. 17/2016; art. 2 l.r. 15/2015; art .3 l.r. 12/2015; art. 1 l.r. 5/2010).
98 Relativamente all'attività di indirizzo politico delle commissioni consiliari speciali vedi circolare del Presidente del Consiglio del 2 marzo 2017 (prot. R.U. 4896).

sull'attività svolta ed eventuali proposte operative di azioni politiche, amministrative o legislative.
4. Per l'espletamento dei compiti assegnati, la Commissione consiliare speciale si avvale delle strutture del Consiglio per l'assistenza tecnica ed il supporto operativo.
5. La Commissione consiliare speciale in ogni caso non può avere durata superiore alla legislatura nella quale è istituita.

Capo VI Rapporti tra cariche

Art. 18 [99]
(Non cumulabilità ed incompatibilità)

1. Le cariche di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di Presidente di Commissione consiliare permanente, di Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Regione, anche se compatibili, non sono cumulabili fra di loro né con quella di componente della Giunta regionale.
2. La carica di componente dell'Ufficio di Presidenza è incompatibile con quella di componente del Collegio dei revisori dei conti della Regione. [100]

Capo VII Programmazione dei lavori

Art. 19
(Conferenza dei Presidenti dei gruppi) [101]

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. Ai fini di cui il comma 1, è convocata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi alla quale spetta:
a) l'approvazione del programma di lavori dell'Aula con l'indicazione degli argomenti e le relative priorità; [102]

99 Cfr. art. 32, commi 3 e 5, e art. 70, comma 5, Statuto.
100 Vedi nota n. 4. Cfr. art. 70, comma 5, Statuto.
101 Cfr. art. 31, comma 2, Statuto.
102 Cfr. art. 20 Reg. lav.

b) l'adozione del calendario per l'esame da parte dell'Aula dei diversi argomenti; [103]
c) l'indicazione, per ogni provvedimento, della seduta nella quale procedere alla votazione finale.

Art. 20
(Programma dei lavori) [104]

1. Il programma dei lavori dell'Aula determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Aula stessa e delle Commissioni consiliari permanenti per il periodo considerato ed è deliberato dalla Conferenza di Presidenti di gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti di gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Giunta regionale, che interviene alla riunione personalmente o incaricando un componente della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio può convocare preliminarmente la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti. [105] La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti di gruppo le proprie indicazioni in ordine alle priorità almeno due giorni prima della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo. Entro lo stesso termine, ciascun gruppo consiliare può trasmettere le proprie proposte al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta.
3. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta e delle proposte dei gruppi consiliari, contiene l'elenco degli argomenti che l'Aula intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula.
4. Le proposte di legge sono inserite nel programma in modo tale da assicurare che la discussione abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 63 per la presentazione della relazione all'Aula. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione consiliare permanente abbia già concluso l'esame [106] ovvero su accordo unanime dei

103 Cfr. art. 21 Reg. lav.
104 Cfr. art. 25, comma 3, lett. d), Statuto.
105 Cfr. art. 4, comma 3, lett. h), Reg. lav.
106 Tale esame può portare anche ad una reiezione del testo da parte della commissione. Tuttavia, anche nel caso in cui

Presidenti di gruppo.
5. Il programma è approvato con il consenso dei Presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei Presidenti di gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio secondo i criteri di cui ai commi 3 e 4 e inserendo nel programma stesso le proposte dei gruppi consiliari, nel rispetto della riserva di argomenti di cui all'articolo 21, comma 4, secondo periodo.
6. Il programma formato ai sensi del comma 4 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Aula. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo consiliare, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.
7. Le proposte di legge finanziaria [107] e di bilancio nonché gli atti dovuti diversi dalla ratifica dei provvedimenti di cui all'articolo 78 [108] sono inseriti nel programma al di fuori dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 e dell'articolo 22, comma 2. [109]
8. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione alle esigenze istruttorie manifestate dalle Commissioni consiliari permanenti. [110]
9. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi del presente articolo, si procede a norma dell'articolo 23, comma 2.

---

il testo sia stato respinto in commissione, la proposta può essere esaminata dall'Aula (vedi. res. sten sed. n. 67, 1a riunione del 9 novembre 2016, pp. 65 ss.).

107 In base al d.lgs. 118/2011 (art. 36) lo strumento della legge finanziaria è stato sostituito dalla "legge di stabilità".

108 Il riferimento alla "ratifica dei provvedimenti di cui all'articolo 78", cioè quelli adottati in via di urgenza dalla Giunta e successivamente trasmessi al Consiglio per la ratifica, deve intendersi superato in quanto si tratta di fattispecie non contemplata dal vigente Statuto.

109 Vedi nota n. 235.

110 Cfr. art. 8, comma 2, Reg. lav.

Art. 21
(Calendario dei lavori) [111]

1. Stabilito il programma, il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei Presidenti di gruppo per adottare un calendario a durata quindicinale che ne definisce modalità e tempi di applicazione. La Giunta regionale, informata della riunione, comunica al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di gruppo, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Aula. Entro lo stesso termine ciascun gruppo può trasmettere le proprie proposte al Presidente del Consiglio.
2. La Giunta regionale interviene alla riunione di cui al comma 1 con un proprio rappresentante.
3. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni della Giunta regionale e delle proposte dei gruppi consiliari. Il calendario, approvato con il consenso dei Presidenti di gruppi aventi la consistenza numerica complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti del Consiglio [112], è definitivo ed è comunicato all'Aula. Il Presidente del Consiglio definisce comunque il tempo da dedicare agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo consiliare, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del calendario successivo.
4. Qualora nella Conferenza dei Presidenti di gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 3, il calendario è predisposto dal Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio inserisce nel calendario le proposte dei gruppi

111 Cfr. art. 25, comma 3, lett. d), Statuto.

112 Il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Sezione Prima del 27 gennaio 2021, ha giudicato preferibile l'arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui, nel calcolo del quorum richiesto, la divisione dia come resto un numero con frazioni decimali. La preferenza per l'arrotondamento per eccesso trova peraltro un ampio riscontro nella giurisprudenza secondo la quale "nei casi in cui il computo del quorum costitutivo o deliberativo previsto da norme di rango primario o secondario per la valida deliberazione di provvedimenti collegiali conduca all'individuazione di una cifra decimale, l'arrotondamento deve essere operato per eccesso all'unità superiore, dal momento che la soluzione contraria dell'arrotondamento per difetto all'unità inferiore, con il troncamento delle cifre decimali, ridurrebbe la soglia di maggioranza al di sotto di quella normativamente richiesta" (Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2012, n. 4694; Id. 11 marzo 2005, n.1038; 23 aprile 1998, n 476; Tar Piemonte, Sez. II, 15 novembre 2017, n. 1224).

consiliari di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare. Gli argomenti, diversi dalle proposte di legge, inseriti nel calendario su proposta di gruppi di opposizione sono, di norma, collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Aula. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di consiglieri per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun gruppo, per svolgere osservazioni che possono essere prese in considerazione ai fini della formazione del calendario successivo.
5. Le proposte di legge finanziaria [113] e di bilancio nonché gli atti dovuti, diversi dalla ratifica dei provvedimenti di cui all'articolo 78 [114], sono inseriti nel calendario al di fuori dei criteri di cui ai commi 3 e 4. [115]
6. Il calendario approvato ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 5 individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Aula, il calendario è stampato e distribuito.
7. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dalla Giunta regionale o da un Presidente di gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché ciò non ne pregiudichi la realizzazione, stabilendo, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

Art. 22 [116]
(Programma e calendario dei lavori delle Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Presidente della Commissione consiliare permanente convoca l'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato, qualora lo ritenga opportuno, dai rappresentanti

113 In base al d.lgs. 118/2011 (art. 36) lo strumento della legge finanziaria è stato sostituito dalla "legge di stabilità".
114 Il riferimento alla "ratifica dei provvedimenti di cui all'articolo 78", cioè quelli adottati in via di urgenza dalla Giunta e successivamente trasmessi al Consiglio per la ratifica, deve intendersi superato in quanto si tratta di fattispecie non contemplata dal vigente Statuto.
115 Vedi nota n. 235.
116 Cfr. art. 25, comma 3, lett. d), Statuto.

dei gruppi consiliari, per la predisposizione del programma e del calendario.
2. Il programma ed il calendario di cui al comma 1 sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria delle proposte di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Aula, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 20 e 21.
3. La procedura prevista nei commi 1 e 2 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dalla Giunta regionale o da un Presidente di gruppo.
4. Il Presidente del Consiglio può sempre invitare i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti a scrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Aula. Il Presidente del Consiglio può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni consiliari permanenti fissandone l'ordine del giorno. Di tale iniziativa dà notizia all'Aula. [117]

Capo VIII — Sedute dell'Aula e delle commissioni

Art. 23
(Convocazione dell'Aula)

1. Le convocazioni dell'Aula [118] devono essere, di norma, diramate almeno cinque giorni prima delle riunioni fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine è ridotto a giudizio del Presidente del Consiglio e, comunque, con preavviso di almeno quarantotto ore [119]. La convocazione è comunicata a tutti i consiglieri secondo le procedure stabilite dall'Uf-

117 Cfr. artt. 4, comma 3, lett. h) e 60, comma 3, Reg. lav. In più occasioni, sia nel corso delle sessioni di bilancio (vedi nota n. 289) che in concomitanza dell'esame da parte della commissione consiliare competente in materia di bilancio e dell'Aula di provvedimenti particolarmente complessi, il Presidente del Consiglio ha invitato i presidenti delle commissioni a sospendere tutte le sedute fino all'approvazione definitiva dei provvedimenti in questione.

118 Per prassi l'atto di convocazione dell'Aula può contenere anche l'indicazione dell'orario di chiusura dei lavori assembleari.

119 Il preavviso delle quarantotto ore è stato interpretato nel senso di due giorni prima (vedi res. sten. sed. n. 17 del 1° dicembre 2018, p. 2)

ficio di Presidenza. Con lo stesso preavviso di quarantotto ore l'ordine del giorno può essere integrato con argomenti urgenti. [120]
2. Il Presidente del Consiglio annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva. Tale annuncio vale come comunicazione ai sensi del comma 1 e può derogare ai termini ivi previsti, fermo comunque il termine di cui al comma 2 dell'articolo 64. Ne è data comunicazione a tutti i consiglieri assenti con preavviso di almeno ventiquattro ore e secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
3. Salvo accordo di tutti i gruppi, nessun provvedimento può essere discusso in Aula se la relativa documentazione non sia disponibile almeno quarantotto ore prima dell'inizio della discussione e ventiquattro ore in caso di urgenza.
4. Qualora un quinto dei consiglieri [121] richieda la convocazione di un Consiglio straordinario per l'esame e la discussione di specifici argomenti, il Presidente del Consiglio dispone affinché la seduta [122] sia fissata entro il quindicesimo giorno [123] successivo alla richiesta. [124]

Art. 24
(Convocazione delle Commissioni consiliari)

1. Le convocazioni delle Commissioni consiliari devono essere, di norma, diramate almeno tre giorni prima delle riunioni, fatti salvi casi di urgenza, nei quali il termine è ridotto a giudizio del Presidente della Commissione consiliare e, comun-

---

120 L'art. 26, comma 2, Statuto prevede che il termine per la convocazione d'urgenza dell'Aula è di tre giorni. Stesso termine, tre giorni, vale anche per l'integrazione dell'ordine del giorno della seduta. Non mancano, tuttavia, precedenti di convocazioni dell'Aula diramati con preavviso inferiore a tre giorni: vedi, tra gli altri, convocazione seduta straordinaria n. 61 del 28 settembre 2016 (prot. R.U. 18342 del 26 settembre 2016) e convocazione seduta ordinaria n. 45 del 18 settembre 2015 (prot. R.U. 13245 del 15 settembre 2015).

121 Vedi nota n. 112.

122 In assenza di una specifica disciplina regolamentare, spetta alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi decidere in merito alla durata degli interventi nei Consigli straordinari. Per prassi, dopo l'illustrazione da parte di uno dei richiedenti, ogni presidente di gruppo consiliare può intervenire per venti minuti mentre gli altri consiglieri possono intervenire per dieci minuti. Il dibattito, per prassi, è chiuso con la replica dell'Assessore competente per materia. L'atto che può essere presentato durante i lavori è l'ordine del giorno che può essere illustrato per cinque minuti e per il quale possono esserci dichiarazioni di voto della durata di tre minuti per ogni gruppo.

123 Il termine di quindici giorni attiene al momento della convocazione e non alla data di svolgimento del Consiglio (vedi. res. sten. sed. n. 25 del 12 febbraio 2014, pp. 5 ss.).

124 L'art. 26, comma 1, Statuto, attribuisce la titolarità della richiesta di convocazione dell'Aula, purché motivata, anche al Presidente della Regione.

que, con preavviso di almeno un giorno. La convocazione è comunicata a tutti i consiglieri secondo le procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Con lo stesso preavviso l'ordine del giorno può essere integrato con argomenti urgenti.
2. Se un quinto dei componenti di una delle Commissioni consiliari permanenti o un Presidente di gruppo ne domandi la convocazione per discutere argomenti urgenti, il Presidente della Commissione provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno successivo a quello in cui gli sia pervenuta la richiesta.
3. Il Presidente della Commissione annuncia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno, la data e l'ora della seduta successiva, salvo i casi di convocazione a domicilio nei quali la diramazione dell'ordine del giorno è fatta nei termini di cui al comma 1. L'ordine del giorno è formato secondo il programma ed il calendario di cui all'articolo 22.

Art. 25

(Inizio della seduta dell'Aula e delle Commissioni - Processo verbale e ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio o il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e può sospenderla quando ne ravvisi la necessità [125].
2. Delle sedute dell'Aula e delle Commissioni consiliari si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari segretari delle singole commissioni. [126] Il processo verbale deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti, indicando l'oggetto e il nome di coloro che hanno partecipato alle discussioni. [127]
3. All'inizio di ciascuna seduta dell'Aula [128] o delle Commis-

125 Se la prosecuzione dei lavori assembleari impegna più giornate lavorative, la seduta, pur mantenendo la stessa numerazione fino alla chiusura, si articola in due o più riunioni. Ogni singola riunione (corrispondente ad una giornata lavorativa) è contraddistinta da un numero progressivo affiancato a quello della relativa seduta. È facoltà del Presidente del Consiglio chiudere la seduta anche se l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno non si è esaurito (vedi: res. sten. sed. 132 del 13 dicembre 2022; res. sten. sed. 131 del 27 ottobre 2022, riunione dell'8 novembre 2022, pag.16; res. sten. sed.119 dell'11 maggio 2022, pag.32; res. sten. seduta 53 del 14 maggio 2022, riunione del 20 maggio 2020, pag.18; res. sten. sed. 31, 7a riunione, del 6 agosto 2014, pp. 92 ss.).

126 Cfr. art. 16, comma 3, Reg. Lav.

127 Cfr. art. 50, comma 1, Reg. lav.

128 Prima dell'approvazione del processo verbale, il Presidente del Consiglio effettua le comunicazioni all'Aula previste dal Regolamento e di ogni altro documento presentato al Consiglio secondo quanto stabilito all'art. 55, comma 3, Reg. lav. (come, ad es., la comunicazione degli assenti nella seduta perché impegnati in attività istituzionali). È prassi che, in caso di reiterati aggiornamenti della medesima seduta, si provveda ugualmente ad effettuare tali

sioni consiliari il rispettivo Presidente, di norma, dichiara approvato il processo verbale della seduta precedente quando sullo stesso non vi sono osservazioni; in caso contrario, si vota per alzata di mano. Sul processo verbale non è concessa la parola se non per proporre rettifiche, per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale con interventi non superiori a tre minuti per ciascun consigliere.

4. Il processo verbale dell'Aula, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e da uno dei consiglieri Segretari e raccolto in apposito registro. [129]

5. Dei lavori dell'Aula è redatto un resoconto stenografico. [130] Dei lavori delle Commissioni consiliari, oltre al verbale [131], è redatto un resoconto sommario [132].

6. Ove l'Aula abbia deciso di riunirsi in seduta segreta [133] il processo verbale è redatto dal direttore segretario dell'Assemblea. Non si redige il resoconto stenografico.

7. L'Aula e le Commissioni consiliari non possono deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno. Per deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una decisione da adottare con la presenza di tutti i consiglieri assegnati e con voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri stessi. [134]

8. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere proposta:

a) in Aula dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore, da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 o da tre consiglieri;
b) in Commissione consiliare dal Presidente della Commissione o da due consiglieri.

9. La decisione sull'inversione della trattazione degli ar-

---

comunicazioni.

129 Cfr. art. 6, comma 1, lett. a), Reg. lav.

130 Cfr. art. 27, comma 1, Statuto e art. 6, comma 1, lett. f), Reg. lav.

131 Il verbale delle commissioni è distribuito a tutti i consiglieri per assicurare la pubblicità dei relativi lavori (cfr. art. 50, comma 1, Reg. lav.).

132 È prassi che in occasione di audizioni o esame di provvedimenti particolarmente rilevanti, il Presidente della Commissione disponga che sia redatto un resoconto stenografico.

133 Cfr. art. 48, comma 2, Reg. lav.

134 È prassi consolidata che l'inserimento di punti all'ordine del giorno della seduta avvenga con il consenso dei presidenti dei gruppi consiliari presenti in Aula al momento della proposta avanzata dal Presidente del Consiglio (vedi res. sten. sedute XI Legislatura n. 35.1, n. 36.1, n. 37, n. 63.6, n. 81.4, n. 107.3, n. 113 e n. 114).

gomenti iscritti all'ordine del giorno di cui al comma 8 è adottata per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore contrario e uno favorevole, per non oltre cinque minuti ciascuno. [135]

Capo IX La discussione

Art. 26 [136]

(Modalità degli interventi in Aula)

1. I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la presidenza entro il giorno in cui la discussione stessa ha inizio e hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione, alternativamente contro e a favore. Se è stato approvato il calendario dei lavori a norma dell'articolo 21, le iscrizioni a parlare nella discussione sulle linee generali di un argomento compreso nel calendario stesso devono intervenire non meno di un'ora prima dell'inizio della discussione. [137]
2. È consentito sia lo scambio di turno tra consiglieri sia lo scambio tra consiglieri appartenenti allo stesso gruppo. Se un consigliere chiamato dal Presidente del Consiglio non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.
3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente del Consiglio. [138]
4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente del Consiglio. [139]

Art. 27

(Partecipazione del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori)

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori hanno

135 È prassi consolidata che l'inserimento di punti all'ordine del giorno della seduta avvenga con il consenso dei presidenti dei gruppi consiliari presenti in Aula al momento della proposta avanzata dal Presidente del Consiglio (vedi res. sten. sedute XI Legislatura n. 35.1, n. 36.1, n. 37, n. 63.6, n. 81.4, n. 107.3, n. 113 e n. 114).

136 Relativamente alla discussione sulle linee generali di una proposta di legge vedi, anche, art. 65 Reg. lav.

137 Per prassi è consentita l'iscrizione a parlare anche dopo che la discussione sia già iniziata.

138 Cfr. art. 4, comma 2, Reg. lav.

139 Cfr. art. 31 della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 2 dicembre 2003, n. 398 "Approvazione disciplinare d'aula".

l'obbligo, se richiesti, di partecipare alle sedute dell'Aula e delle Commissioni consiliari. Deve, in ogni caso, partecipare alle sedute dell'Aula un componente della Giunta regionale. [140]

Art. 28
(Durata degli interventi in Aula) [141]

1. La durata degli interventi su provvedimenti legislativi non può superare i venti minuti nella discussione generale [142] ed i dieci minuti nella discussione sui singoli articoli. [143] Nel caso siano presentati emendamenti, è consentito al primo firmatario o, in sua assenza, da uno degli altri firmatari, di intervenire per non più di cinque minuti.
2. Salvo diversa previsione regolamentare [144], la durata degli interventi in Aula diversi da quelli di cui al comma 1 non può eccedere i cinque minuti.
3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio, richiamato due volte l'oratore, gli toglie la parola.
4. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
5. Per le eventuali relazioni di maggioranza e di minoranza non possono essere superati i quindici minuti ciascuna. [145]

Art. 29
(Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. Le questioni pregiudiziali con le quali si richiede che un dato argomento non debba discutersi e le questioni so-

---

140 Fermo restando che alle sedute dell'Aula deve essere presente un componente della Giunta, la partecipazione del Presidente della Regione e di un determinato Assessore alle sedute dell'Aula e delle commissioni è obbligatoria solo se richiesta, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio (art. 27, comma 5, Statuto) e dal Presidente della Commissione (32, comma 4, Statuto). Tale richiesta è, di norma, effettuata formalmente dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Commissione al momento della convocazione della seduta (vedi convocazione della seduta n. 83 del 27 settembre 2017- prot. R.U. 20353 del 15 settembre 2017). Vedi, anche, art. 17, comma 16, l.r. 9/2017 che prevede, nel caso di mancato rispetto di tale obbligo (con l'esclusione dei casi di malattia, missione o incarico politico istituzionale), l'applicazione di una sanzione consistente in una trattenuta economica del rimborso spese per esercizio del mandato pari a 500 euro.

141 Cfr. artt. 65 e 66 Reg. lav.

142 Cfr. art. 65 Reg. lav.

143 Cfr. art. 66 Reg. lav.

144 Cfr. artt. 20, comma 6, 21, commi 3 e 4, 25, comma 3, ultimo periodo, 30, comma 1, 31, comma 1, 38, comma 1, 66, commi 3, 4 e 8, 95, comma 1, 98, comma 1 e 113, comma 5, Reg. lav.

145 Cfr. art. 65, comma 1, Reg. lav.

spensive volte a rinviare la discussione ad altra data o al verificarsi di scadenze determinate possono essere proposte da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, prima che sia iniziata la discussione; se già iniziata, la richiesta deve essere sottoscritta da tre Presidenti di gruppo.
2. Le questioni pregiudiziali e le questioni sospensive devono essere discusse rispettivamente prima che abbia inizio e prima che continui la discussione.[146] La discussione non prosegue se l'Aula non ha respinto le questioni pregiudiziali e le questioni sospensive.
3. Qualora vengano presentate una o più questioni pregiudiziali e più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione nella quale può prendere la parola soltanto un consigliere per gruppo, oltre ai proponenti[147]. Il Presidente del Consiglio stabilisce preventivamente la durata dei singoli interventi entro il limite massimo indicato all'articolo 28, comma 2.
4. Chiusa la discussione di cui al comma 3, l'Aula decide con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali e, successivamente, ove del caso, sulle questioni sospensive indicando, in caso di accoglimento, le date della ripresa della discussione.

Art. 30
(Richiami al regolamento)

1. I richiami al regolamento posti nel corso di sedute dell'Aula hanno la precedenza sulla discussione principale. Essi sono concessi solo se fanno esplicito riferimento ad articoli del regolamento. Su tali richiami può prendere la parola soltanto un consigliere a favore e uno contro. Il Presidente del Consiglio stabilisce preventivamente la durata dei singoli interventi che, comunque, non possono superare la durata di tre minuti ciascuno.
2. Se una questione di interpretazione del regolamento sorge

146 La questione pregiudiziale dev'essere presentata all'inizio o durante la discussione generale del provvedimento e non può essere avanzata nella successiva fase di discussione degli articoli (vedi res. sten. sed. n. 21, 3a riunione, del 2 dicembre 2013, p. 72; res. sten. sed. n. 21, 4a riunione, del 3 dicembre 2013, p. 16; res. sten. sed. n. 47, 4a riunione, del 22 ottobre 2015, p. 30). Per la discussione di questioni sospensive e pregiudiziali successivamente all'illustrazione della proposta di legge "prima di aprire la discussione generale" vedi res. sten. sed. n. 67, 3a riunione del 24 novembre 2016, pp. 5 ss. e res. sten. sed. n. 82 del 13 settembre 2017, res. sten. sed. n. 28, 1a riunione del 12 marzo 2019, pp 25 ss.

147 Anche se la richiesta è sottoscritta da tre Presidenti di gruppo, è ammessa l'illustrazione della pregiudiziale esclusivamente da parte di uno solo dei firmatari (vedi res. sten. sed. n. 47, 4a riunione, del 22 ottobre 2015, p. 28).

nel corso di sedute di Commissione consiliare, il Presidente della commissione decide sulla stessa salvo che non ritenga di sottoporre la questione al Presidente del Consiglio che può decidere autonomamente oppure acquisire il parere della Giunta per il regolamento. [148]

Art. 31
(Fatto personale)

1. È fatto personale l'essere leso nella propria condotta, il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o che comunque ledano la propria onorabilità. Il consigliere che si ritenga offeso può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio ad esporre le proprie ragioni a fine della seduta e per non più di tre minuti.
2. Il Presidente del Consiglio, su richiesta del consigliere che si ritenga offeso, può nominare una commissione la quale giudichi la fondatezza della contestazione. Alla commissione può essere assegnato un termine per presentare la conclusione all'Aula.

Art. 32
(Numero degli interventi nella stessa discussione)

1. Ciascun consigliere può parlare una sola volta nella stessa discussione tranne che per dichiarazione di voto [149], per fatto personale [150], per richiami al regolamento [151] e salvo, altresì, il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive [152].

Art. 33
(Chiusura della discussione)

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta:
a) in Aula, da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 o da 3 consiglieri;
b) in Commissione consiliare da un consigliere.

148 Cfr. art. 25, comma 4, Statuto. Cfr. artt. 4, comma 1, e 9, comma 3, lett. b), Reg. lav.
149 Cfr. art. 38 Reg. lav.
150 Cfr. art. 31 Reg. lav.
151 Cfr. art. 30 Reg. lav.
152 Cfr. art. 29 Reg. lav.

2. La chiusura della discussione di cui al comma 1 può essere chiesta purché non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un consigliere contro e uno a favore per non oltre cinque minuti.
3. Non occorre deliberare la chiusura della discussione quando non vi sia più nessun iscritto a parlare.

Capo X — Numero legale e deliberazioni

Art. 34
(Numero legale dell'Aula e delle Commissioni - richiesta verifica in Aula)

1. Le deliberazioni dell'Aula e delle Commissioni consiliari sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. [153]
2. Nelle sedute d'Aula il Presidente del Consiglio deve verificare la presenza del numero legale quando vi sia richiesta scritta di almeno tre consiglieri o di un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3.
3. La verifica del numero legale può essere richiesta solo in occasione di votazioni per alzata di mano [154] e, comunque, non prima dell'approvazione del processo verbale delle sedute precedenti [155].
4. I richiedenti la verifica del numero legale sono considerati presenti agli effetti del numero legale.
5. I consiglieri che sono impegnati per incarico avuto dal Consiglio fuori della sua sede, autorizzati dall'Ufficio di Presidenza [156], sono computati come presenti per fissare il

153 Cfr. artt. 27, comma 3, e 33, comma 3, Statuto. La presenza del numero legale è prevista sia per la validità delle deliberazioni delle Commissioni sia per la validità delle deliberazioni dell'Aula, ma per quest'ultima opera la presunzione del numero legale (vedi comma 2). Non è previsto, invece, un numero legale per la validità delle sedute delle Commissioni e dell'Aula.

154 Cfr. art. 39, comma 1, Reg. lav.

155 Cfr. art. 25, comma 3, Reg. lav.

156 Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 62/2013, modificata con deliberazione 11 febbraio 2022, n. 12 sono state disciplinate le sanzioni per l'assenza del consigliere regionale dai lavori dell'Aula, escludendo la trattenuta economica, tra l'altro, per i consiglieri impegnati in incarico politico istituzionale autorizzato dall'Ufficio di presidenza. Con riferimento al Presidente della Regione o agli assessori componenti del Consiglio, in caso di missioni o di incarico politico istituzionale, è previsto che le strutture della Giunta regionale trasmettano i relativi giustificativi, senza necessità di essere autorizzati dall'Ufficio di presidenza. Per prassi i giustificativi trasmessi dalla struttura della

numero legale. [157]

Art. 35
(Procedura di verifica del numero legale in Aula)

1. Per verificare se l'Aula è in numero legale, il Presidente del Consiglio dispone l'appello [158]. [159]
2. Se l'Aula non è in numero legale, il Presidente del Consiglio può rinviare la seduta di un'ora oppure toglierla. In questo ultimo caso, l'Aula si intende convocata senz'altro per il successivo giorno non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta oppure anche nel giorno festivo quando l'Aula abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.
3. Qualora persistano le condizioni di mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio ha facoltà di operare il rinvio di cui al comma 2 più volte nella stessa seduta.
4. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma dei commi 2 e 3.

Art. 36
(Maggioranza richiesta per deliberare)

1. Le deliberazioni dell'Aula e delle Commissioni consiliari sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai presenti [160], salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza qualificata. [161]

Giunta non recano l'indicazione specifica dell'impegno istituzionale.

157 Cfr. art. 27, comma 3, Statuto.

158 L'appello è effettuato da un consigliere segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri (art. 6, comma 1, lett. d), e art. 42 Reg. lav.). Per prassi l'appello nominale è doppio: al termine del primo appello il consigliere segretario chiama una seconda volta i consiglieri che non hanno risposto alla prima chiamata. Relativamente alla mancata risposta di consiglieri presenti fisicamente in Aula vedi res. sten. sed. 35, 3a riunione del 26 giugno 2019, pp. 2 e 7.

159 La richiesta di verifica del numero legale è dichiarata decaduta per assenza del proponente (vedi res. sten. sed. 47, 4a riunione, del 22 ottobre 2015, p. 43). Con nota del 9 novembre 2015 (prot. R.U.17141), il Presidente del Consiglio ha precisato che, in base al combinato disposto degli articoli 34, comma 4 e 40, comma 3, Reg. lav., per procedere alla verifica del numero legale occorre che il richiedente sia presente nel momento in cui il Presidente "dispone l'appello". L'appello è effettuato da un consigliere segretario seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri (art. 6, comma 1, lett. d), e art. 42 Reg. lav.).

160 Cfr. artt. 27, comma 3, e 33, comma 3, Statuto. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

161 Cfr. artt. 19, comma 2, 20, comma 3, 25, commi 1 e 5, 39, comma 2, 43, comma 1, 67, comma 4, 68, commi 1 e 8, 69, comma 3, Statuto e artt. 17, comma 1, 25, comma 7, e 110, comma 3, Reg. lav.

2. Ai fini del comma 1 sono computati i voti favorevoli o contrari. [162]
3. I consiglieri Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione. [163]

Capo XI Votazioni

Art. 37
(Forme di votazione)

1. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvi i casi previsti dallo Statuto. [164]
2. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone [165] e, comunque, sulle questioni concernenti persone [166], salvo quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto [167].
3. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano o per votazione nominale [168].
4. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.
5. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.

---

162 In base a tale previsione la maggioranza è calcolata scomputando gli astenuti i quali però sono considerati presenti ai fini del numero legale. Si tratta della stessa regola applicata dalla Camera dei Deputati e ora anche dal Senato, nel quale, fino alla XVII legislatura, gli astenuti erano invece considerati come partecipanti alla votazione (e su cui vedi Corte cost. sent. n. 78/1984).

163 Cfr. art. 6, comma 1, lett. e), Reg. lav.

164 Cfr. art. 27, comma 4, Statuto.

165 Cfr. art. 83, comma 2, Reg. lav.

166 Nella seduta n. 41 del 15 aprile 2015, la Giunta per il regolamento - con riferimento alla proposta di deliberazione concernente la presa d'atto della decadenza di un consigliere regionale - ha ritenuto che l'Aula dovesse procedere a scrutinio segreto non solo per la votazione finale sulla proposta di deliberazione ma anche per la votazione di eventuali emendamenti (vedi res. sten. sed. cons. n. 41 del 15 aprile 2015, pp. 18 ss.). Sulle "questioni concernenti persone", l'Aula può riunirsi in seduta segreta: cfr. art. 48, comma 2, Reg. lav.

167 L'articolo 23 del previgente Statuto riguardava la procedura per l'elezione del Presidente della Giunta e dei membri della stessa da parte del Consiglio regionale nell'ambito dei suoi componenti. Trattasi di fattispecie non prevista nell'attuale forma di governo regionale che vede l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione e la nomina e revoca degli assessori da parte di quest'ultimo (cfr. artt. 40 e 42 Statuto).

168 Cfr. art. 39 Reg. lav.

Art. 38
(Facoltà di parlare in caso di votazione)

1. Ogni volta che l'Aula o la Commissione consiliare stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi previsti dal regolamento [169], i consiglieri hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.
2. Iniziata la votazione, non è concessa la parola fino alla proclamazione del voto, tranne che per le questioni attinenti alla regolarità delle votazioni.

Art. 39
(Modalità di votazione e richiesta appello nominale)

1. L'Aula e le Commissioni consiliari votano normalmente per alzata di mano o per procedimento elettronico, a meno che non venga richiesta la votazione nominale [170]; in tal caso il procedimento elettronico può essere utilizzato solo se attraverso le relative apparecchiature risulti possibile la registrazione dei nomi e dei relativi voti [171].
2. La votazione per appello nominale può essere richiesta da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3 soltanto per la votazione degli articoli [172] e per la votazione finale. [173]

Art. 40
(Procedura per la richiesta votazione per appello nominale)

1. La richiesta di votazione per appello nominale [174] deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara di dover passare ai voti e prima che egli abbia invitato l'Aula o la Commissione consiliare a votare per alzata di mano.
2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto

169 Cfr. art. 66, comma 8, Reg. lav.
170 Cfr. artt. 40 e 42 Reg. lav.
171 Il ricorso al procedimento elettronico è possibile anche per lo scrutinio segreto (cfr. art. 37, comma 5, Reg. lav.).
172 È ammessa la richiesta di votazione per appello nominale anche sugli emendamenti che contengono articoli aggiuntivi (vedi res. sten. sed. n. 10 8a riunione, del 24 settembre 2018, p. 50).
173 Cfr. art. 72 Reg. lav. e vedi nota n. 273. L'appello nominale è imposto dalla Costituzione (art. 126, secondo comma, Cost.) per la votazione della mozione di sfiducia (cfr. art. 43 Statuto).
174 Cfr. art. 39, comma 2, Reg.lav.

quando il consigliere proponente chieda che il Presidente del Consiglio interroghi l'Aula per verificare se la sua domanda sia appoggiata dal prescritto numero di consiglieri.
3. La richiesta di votazione per appello nominale si intende ritirata qualora il consigliere che l'ha sottoscritta non sia presente nel momento in cui viene posta ai voti la richiesta stessa.

Art. 41
(Richiesta della controprova)

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.[175] La controprova è normalmente effettuata mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione dei consiglieri nell'Aula. In tal caso il Presidente del Consiglio indica da quale parte devono mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari. Gli astenuti si pongono al centro dell'Aula.[176]

Art. 42
(Procedura per l'appello nominale)

1. Per il voto per appello nominale il Presidente del Consiglio indica il significato del sì o del no.[177] All'appello si procede seguendo l'ordine alfabetico.[178]
2. L'elenco dei consiglieri votanti, con la indicazione del voto da ciascuno espresso, viene indicato nel resoconto della seduta.

Art. 43
(Modalità di elezione di membri di collegi)[179]

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 dello Statuto per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza e del Collegio dei

175 In diverse occasioni la Presidenza ha sottolineato che, in base al combinato disposto degli articoli 41 e 44, non esiste alcun automatismo conseguente alla richiesta della controprova: compete al Presidente del Consiglio decidere se procedere con la controprova allorquando sussistano dubbi oggettivi sull'esito della votazione (res. sten. sed. n. 21, 3a riunione, del 2 dicembre 2013, p. 31; res. sten. sed. n. 10 8a riunione, del 24 settembre 2018, p. 106).
176 Il Presidente dispone che si proceda alla controprova con l'Aula a porte chiuse (vedi res. sten. sed. n. 5 del 12 giugno 2013, p. 36).
177 La Giunta per il regolamento, nella seduta n. 10 del 16 settembre 2004, ha stabilito che è facoltà del Presidente valutare l'opportunità di fornire spiegazioni sul significato del voto favorevole o contrario.
178 Relativamente alle modalità con cui è disposto l'appello vedi nota n. 158.
179 Cfr. Titolo III, Capo II e in particolare art. 83, comma 2, Reg. lav.

revisori [180], ogni volta che l'Aula debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun consigliere scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due. Se il consigliere, invece, è chiamato a votare per uno o per due, ciascun consigliere scrive un solo nome.
2. Salva diversa disposizione di legge, si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito eguale numero di voti, si procede, se necessario, al ballottaggio fra loro.
3. Per le nomine, mediante elezione, di commissioni che debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Presidenti di gruppo, formula le proposte all'Aula.
4. Il Consiglio può deferire al Presidente la nomina di commissioni o di singoli commissari.
5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

Art. 44
(Irregolarità nella votazione - Proclamazione del risultato della votazione)

1. Quando il numero dei voti risulti diverso dal numero dei votanti o si verifichino altre irregolarità, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.
2. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la seguente formula: "Il Consiglio approva" ovvero: "Il Consiglio non approva". [181]

180 I riferimenti agli articoli 8 e 9 sono da intendersi agli articoli 20 e 70 dello Statuto.
181 Cfr. art. 4, comma 2, Reg. lav.

Capo XII Ordine delle sedute

Art. 45
(Richiamo all'ordine) [182]

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente nominandolo.
2. Dopo un secondo richiamo formale all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, il Presidente del Consiglio può disporre l'esclusione del consigliere dall'Aula per tutto il resto della seduta.
3. L'esclusione di cui al comma 2 può essere disposta dal Presidente del Consiglio anche dopo un solo richiamo all'ordine quando il consigliere provochi tumulti [183] o disordini nell'Aula o trascenda in ingiurie, minacce o a vie di fatto.
4. Se il consigliere rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente del Consiglio di lasciare l'Aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta e dà ai consiglieri Segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. [184]
5. Ciascun consigliere che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente del Consiglio.
6. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 il Presidente del Consiglio può, altresì, proporre all'Aula la censura nei confronti del consigliere. L'Aula delibera sulle proposte del Presidente del Consiglio con votazione a scrutinio palese.

Art. 46
(Tumulto in Aula)

1. Quando sorga tumulto in Aula e riescano vani i richiami del Presidente del Consiglio, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente del Consiglio sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso, l'Aula o la Commissione consiliare si intendono con-

182 Cfr. art. 4, comma 1, Reg. lav.
183 Cfr. art. 46 Reg. lav.
184 Cfr. art. 6, comma 2, lett. g), Reg. lav.

vocate, con lo stesso ordine del giorno, nel primo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta oppure anche nel giorno festivo quando l'Aula o la Commissione consiliare abbiano già deliberato di tenere seduta in tale data.

Art. 47
(Ordine ed intervento della forza pubblica)

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine in Aula spettano all'Aula stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente del Consiglio che impartisce gli ordini necessari [185].
2. La forza pubblica non può entrare in Aula se non per ordine del Presidente del Consiglio e dopo che sia sospesa o tolta la seduta. [186]

Capo XIII Pubblicità dei lavori

Art. 48
(Pubblicità delle sedute dell'Aula e seduta segreta)

1. Le sedute dell'Aula sono pubbliche. [187]

---

185 Cfr. art. 4, comma 2, Reg. lav.

186 La disposizione è stata mutuata dai regolamenti parlamentari laddove disciplinano la cosiddetta immunità delle sedi parlamentari "in forza della quale nessuna estranea autorità potrebbe far eseguire coattivamente propri provvedimenti rivolti al Parlamento ed ai suoi organi" (sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2013). La Corte, nella sentenza n. 1 del 2013, relativamente alla sussistenza delle immunità riconosciute alle sedi degli organi costituzionali, afferma che "per giurisprudenza risalente, la legge e i regolamenti degli organi costituzionali non possono creare nuove prerogative, ma possono tuttavia esprimere prerogative implicite alla particolare struttura ed alle specifiche funzioni dei medesimi organi." Tale prerogativa non è applicabile alle sedi dei Consigli regionali. Al riguardo si segnala la sentenza n. 106 del 2002 nella quale la Corte costituzionale statuisce che, pur essendo stata equiparata la funzione legislativa del Consiglio regionale a quella del Parlamento nazionale, non è legittima l'estensione al primo del nomen iuris Parlamento in quanto "la Costituzione ha inteso pregiudicare questo spazio giuridico" [...] " solo il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale(art. 67 Cost.), la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile". Con la successiva sentenza n. 306 del 2002, la Corte decide per un "duplice divieto", che grava sui Consigli regionali: oltre al divieto di attribuirsi il nome di Parlamento, i Consigli regionali non possono aggiungere ai consiglieri regionali il nome di "deputato". Ad avviso della Corte costituzionale il nomen iuris deputato ha la stessa dignità costituzionale (... "possiede non minor forza evocativa") del nome Parlamento.

187 Cfr. art. 27, comma 1, Statuto. Oltre all'accesso del pubblico alle sedute (art. 49 Reg. lav.) e tramite la redazione del processo verbale e del resoconto stenografico (art. 25, commi 2 e 5, Reg. lav.), la pubblicità delle sedute è oggi garantita anche attraverso le riprese video di ogni seduta e la pubblicazione dei resoconti stenografici sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Vedi, anche, deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 35 del 20 febbraio 2019 (Disciplinare per l'accesso alla sede del Consiglio regionale e all'Aula consiliare e per l'uso delle sale e degli spazi consiliari. Revoca delle deliberazioni 8 novembre 2011, n. 98 e 22 marzo 1994, n. 94).

2. L'Aula può riunirsi in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale o di almeno tre consiglieri e si tratti di questioni riguardanti persone [188]. Su tale richiesta l'Aula delibera per alzata di mano dopo che abbiano eventualmente parlato non più di un oratore contro ed uno a favore. [189]

Art. 49 [190]
(Pubblico ammesso ad assistere alle sedute dell'Aula)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio od ai servizi relativi può introdursi nell'aula ove siedono i consiglieri. [191]
2. Il pubblico e le persone ammesse ad assistere alle sedute nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Il Presidente del Consiglio può ordinare l'allontanamento di persone che turbino l'ordine dei lavori e può altresì disporre, nei casi più gravi, il temporaneo sgombro dei settori.

Art. 50
(Pubblicità dei lavori delle Commissioni Consiliari e della Giunta per il regolamento)

1. La pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari e della Giunta per il regolamento è assicurata mediante distribuzione dei verbali a tutti i consiglieri [192].
2. Il Presidente del Consiglio può disporre, sentito il Presidente della Commissione consiliare, che la stampa e il pubblico seguano lo svolgimento delle sedute anche in separati locali attraverso impianti audiovisivi. [193]

188 Sulle "questioni riguardanti persone" è previsto anche il ricorso allo scrutinio segreto (art. 37, comma 2, Reg. lav.).
189 Cfr. art. 27, comma 2, Statuto e art. 25, comma 6, Reg. lav.
190 Cfr. art. 27, comma 1, Statuto.
191 Vedi deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 35/2019.
192 Cfr. art. 25, comma 2, Reg. lav.
193 Vedi deliberazione dell'Ufficio di presidenza 35/2019

Capo XIII bis

Sedute dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli organi interni del Consiglio in modalità telematica[194]

Art. 50 bis

(Convocazione e svolgimento delle sedute dell'Aula e delle commissioni consiliari in modalità telematica)

1. Nel caso in cui l'Aula, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, non possa riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, convoca la relativa seduta in modalità telematica.
2. Per "seduta in modalità telematica" si intende la seduta con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e attraverso il collegamento audio-video simultaneo fra tutti i partecipanti nonché idonei a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.
3. La convocazione della seduta e la documentazione funzionale allo svolgimento della stessa sono trasmesse nei termini previsti dal presente regolamento con strumenti informatici e telematici che garantiscano la provenienza e l'integrità dei testi e, laddove necessario, la data e l'orario della relativa trasmissione.
4. La seduta in modalità telematica dell'Aula si svolge con la partecipazione in presenza, presso la sede del Consiglio, del Presidente del Consiglio regionale e di almeno un Vicepresidente e due consiglieri segretari, uno dei quali in rappresentanza della minoranza[195], nonché di un componente della Giunta regionale.
5. La votazione nel corso delle sedute in modalità telematica ha luogo, di norma, per appello nominale.
6. Ai fini dello svolgimento della seduta dell'Aula in modalità telematica occorre assicurare, in particolare:

a) che sia accertata l'identità dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e garantita la continua

194 Capo inserito dall'articolo 1 del testo allegato alla deliberazione consiliare 7 maggio 2020, n. 1

195 Anche per la seduta in modalità telematica dell'Aula il Presidente del Consiglio ha applicato, in caso di assenza di uno o di entrambi i consiglieri segretari, le disposizioni dell'art. 6, comma 2, garantendo, ad ogni modo, la rappresentanza della minoranza.

interazione tra gli stessi nelle fasi di discussione e di votazione;

b) che siano verificate le maggioranze richieste dal presente regolamento per la validità delle deliberazioni;

c) la possibilità effettiva e continua da parte dei consiglieri regionali, con riferimento agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, di intervenire nella discussione e di votare;

d) la possibilità effettiva e continua da parte dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale di esercitare le proprie funzioni;

e) adeguate forme di tracciabilità e di pubblicità delle sedute;

f) il rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

7. Nel caso in cui le commissioni consiliari, per comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale, deliberata dal Consiglio dei ministri, non possano riunirsi secondo le modalità ordinarie, il Presidente della commissione consiliare, sentito il Presidente del Consiglio regionale, convoca la relativa seduta in modalità telematica con la partecipazione a distanza dei componenti, compreso il Presidente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. Nel caso in cui ricorrano le medesime situazioni di cui al comma 7, il Presidente della commissione consiliare, sentiti il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza della commissione, può convocare la relativa seduta in modalità telematica in forma mista con la partecipazione a distanza di una parte dei componenti e in presenza, presso la sede del Consiglio regionale, di un'altra parte tra cui almeno il Presidente e un componente dell'Ufficio di presidenza della commissione.

9. La seduta in modalità telematica delle commissioni consiliari, anche in forma mista, si svolge secondo le modalità previste per l'Aula dal presente articolo, in quanto compatibili.

10. La seduta in modalità telematica delle commissioni consiliari si considera svolta, in via convenzionale, nella sede istituzionale del Consiglio regionale.

11. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale detta, con propria deliberazione[196], le disposizioni attuative del

196 Cfr. la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2020, n. 62 (Disciplinare per le sedute in modalità telematica dell'Aula, delle commissioni consiliari e degli altri organi interni del Consiglio regionale. Revoca deliberazioni

presente Capo e, in particolare, individua:
a) i sistemi che rendono possibile il regolare svolgimento della seduta in modalità telematica dell'Aula e delle commissioni consiliari nel rispetto di quanto previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
b) i sistemi che consentano il rispetto delle forme di tracciabilità e di pubblicità di cui al comma 6, lettera e);
c) le modalità di trasmissione della convocazione della seduta dell'Aula e delle commissioni consiliari nonché della documentazione funzionale al loro svolgimento.

Art. 50 ter
(Sedute degli organi interni del Consiglio regionale in modalità telematica anche in forma mista. Rinvio)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, altresì, alle sedute dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, della Giunta delle elezioni, della Giunta per il regolamento, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, del Comitato regionale di controllo contabile e degli altri organi interni del Consiglio regionale, in quanto compatibili.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rinvia alle ulteriori disposizioni del regolamento.

Capo XIV — Bilancio del Consiglio

Art. 51
(Discussione e votazione) [197]

1. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo del Consiglio, deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e posti in votazione in Aula assieme alla relazione annuale del Collegio dei revisori dei conti.
2. Le proposte di variazioni, corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti, sono deliberate dall'Aula.

---

dell'Ufficio di presidenza 28 marzo 2020, n.50 e n.51) modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 gennaio 2022, n. 8 (Modifiche alla deliberazione 27 maggio 2020, n. 62).

197 Cfr. art. 24 Statuto, art. 67 d.lgs. 118/2011 e artt. 46 e 47 l.r. 11/2020.

Capo XV — Uffici del Consiglio

Art. 52
(Ordinamento del personale)

1. L'ordinamento del personale del Consiglio è disciplinato, nel rispetto dei principi fissati con legge dello Stato, dalla legge regionale, dagli atti di organizzazione e dai contratti collettivi. [198]

Titolo II
Iniziativa delle leggi e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio

Capo I — Presentazione delle proposte

Art. 53
(Redazione in articoli e titolarità)

1. L'iniziativa delle leggi regionali si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in articoli e compete ai soggetti di cui all'articolo 28 dello Statuto. [199]

Art. 54
(Sottoscrizione e non decadenza per le proposte di legge)

1. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo presentate su iniziativa della Giunta regionale sono sottoscritte dal Presidente della Giunta.

---

198 Cfr. art. 53 Statuto, artt. da 31 a 39 l.r. 6/2002 nonché deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3/2003 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale).

199 Il riferimento all'art. 28 è da intendersi agli artt. 37, 60, comma 1, e 67, comma 1, Statuto. In base all'art. 37, comma 4, Statuto, le proposte, oltre ad essere redatte in articoli, "sono accompagnate da una relazione". La sottoscrizione della proposta di legge da parte di un consigliere può essere effettuata anche tramite espressa dichiarazione in Aula durante la seduta consiliare. Il ritiro di una proposta di legge avviene con le stesse modalità di presentazione. L'atto di ritiro non può essere esercitato se la proposta è all'esame dell'Aula (vedi res. sten. sed. n. 67, 2a riunione del 23 novembre 2016, p. 63).

2. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo [200] di interesse generale della Regione di iniziativa dei consigli comunali sono sottoscritte dai Sindaci dei rispettivi comuni. [201]
3. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione di iniziativa dei consigli provinciali [202] sono sottoscritte dai Presidenti delle rispettive province. [203]
4. Le proposte di legge e di provvedimento amministrativo di interesse generale della Regione di iniziativa popolare [204] sono sottoscritte da almeno 5 mila elettori della Regione [205] che, all'atto della firma della proposta, godano dei diritti di elettorato attivo. [206]
5. Le proposte di iniziativa popolare e quelle degli enti locali non decadono per la sopravvenuta scadenza o per lo scioglimento del Consiglio. [207]

Art. 55

(Ricevimento, assegnazione, distribuzione)

1. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di legge e di provvedimento amministrativo, ne dà comunicazione all'Aula entro la prima seduta successiva alla presentazione e le assegna alle commissioni consiliari competenti [208]. Di esse è fatta menzione nell'ordine del giorno generale [209].
2. Le proposte di cui al comma 1 sono distribuite ai consi-

200 Il vigente Statuto non contiene più alcun riferimento ai provvedimenti amministrativi di iniziativa dei Consigli comunali e provinciali.
201 Cfr. artt. 110, 111 e 112, Reg. lav.
202 Vedi nota n. 200.
203 Cfr. artt. 110, 111 e 112 Reg lav.
204 Il vigente Statuto non contiene più alcun riferimento ai provvedimenti amministrativi di iniziativa popolare.
205 L'art. 37, comma 1, Statuto prescrive che il numero dei sottoscrittori di una proposta di legge d'iniziativa popolare deve essere pari a 10.000 elettori.
206 Cfr. artt. 110, 111 e 112 Reg. lav.
207 Cfr. art. 60, comma 2, Statuto che limita l'istituto della ultrattività alle proposte di iniziativa popolare e solo fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta è stata presentata.
208 Cfr. art. 4, comma 3, lett. g), Reg. lav. e nota n. 21. Il Presidente del Consiglio assegna la proposta alla commissione competente in sede referente (indicata come primaria) ed eventualmente ad altre commissioni in sede consultiva (indicate come secondarie). Qualora, in base allo Statuto e alle leggi, occorra acquisire il parere anche di altri organismi regionali, il Presidente, all'atto dell'assegnazione della proposta o successivamente al parere, come nel caso del Consiglio delle autonomie locali (CAL), provvede a richiederlo (vedi anche nota n. 217).
209 L'ordine del giorno "generale" è il documento ufficiale in cui sono inscritte le proposte di legge e le altre principali categorie di atti presentati al Consiglio nella legislatura in corso.

glieri non oltre la data di invio alle Commissioni consiliari. Delle proposte si dà sommaria notizia nel bollettino ufficiale della Regione.
3. Il Presidente del Consiglio riceve e dà comunicazione delle relazioni e di ogni altro documento presentato al Consiglio.[210]

Art. 56
(Proposte di legge precedentemente respinte)

1. Non possono essere trasmesse alle Commissioni consiliari né essere sottoposte alla discussione e votazione dell'Aula proposte di legge precedentemente respinte, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.[211]

Art. 57
(Richiesta di dichiarazione d'urgenza)

1. All'atto della presentazione di una proposta di legge o di deliberazione, o anche successivamente, il Presidente della Giunta o tre Consiglieri regionali o un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, possono chiedere all'Aula che ne sia dichiarata l'urgenza.[212] Analoga richiesta può essere formulata dai presentatori di proposte di iniziativa popolare o di enti locali.[213]
2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva.[214]
3. L'Aula, sentito un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.[215]

---

210 Vedi nota n. 128. Cfr. artt. 9, comma 4, ultimo periodo, 93, 99, comma 2, 101, comma 1, e 113, comma 1, Reg. lav.

211 La preclusione temporanea delle proposte di legge precedentemente respinte non si applica in caso di reiezione di altri atti come le mozioni (vedi res. sten. sed. n. 24, 1a riunione del 29 gennaio 2014, pp. 22 ss.) o su singoli emendamenti.

212 Cfr. art. 38, comma 2, Statuto che prevede, oltre alla richiesta d'urgenza motivata che può essere avanzata dal Presidente della Regione per l'esame delle proposte di legge di iniziativa della Giunta, la titolarità della richiesta in capo ai consiglieri regionali. In tale ultimo caso spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.

213 La possibilità per i presentatori di proposte di legge di iniziativa popolare o degli enti locali di richiedere la procedura di urgenza non è, invece, più contemplata dallo Statuto (art. 38, comma 2).

214 L'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula, per prassi, non avviene in via automatica ma segue le ordinarie regole previste dal Titolo I, Capo VII, relative alla programmazione dei lavori.

215 L'art. 38, comma 2, Statuto prevede che l'Aula deliberi solo nel caso in cui la richiesta sia avanzata da consiglieri. Con nota prot. RU 0015843 del 21 giugno 2022 il Presidente della Regione ha richiesto l'attivazione della procedura d'urgenza per la proposta di legge regionale n. 330. Il Presidente del Consiglio regionale si è limitato a darne comunicazione all'Aula iscrivendo la proposta di legge regionale all'ordine del giorno dell'Aula essendo decorsi i

4. Nel caso in cui la proposta di legge o di deliberazione sia dichiarata urgente, il termine stabilito dall'articolo 63 è ridotto a metà ma l'Aula può stabilire un termine anche più breve e disporre che la relazione venga fatta oralmente. [216]

Capo II — Esame in sede referente

Art. 58 [217]

(Parere delle Commissioni secondarie)

1. Se il Presidente del Consiglio all'atto dell'assegnazione ad una Commissione consiliare, o anche successivamente, ritenga utile acquisire il parere di altra Commissione consiliare, può richiederlo, prima che si deliberi sul provvedimento stesso. La Commissione consiliare competente può, previo assenso del Presidente del Consiglio, chiedere il parere di altra Commissione consiliare.
2. La Commissione consiliare interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni, o di tre giorni in caso di urgenza, a decorrere dal giorno dell'effettiva distribuzione del testo. La Commissione consiliare competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali ed in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente del Consiglio. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione consiliare competente per il merito può procedere all'esame della proposta.
3. Quando una proposta è esaminata per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del provvedimento da

---

termini previsti dal comma 4 dell'art. 57.

216 Cfr. art. 58, comma 2, Reg. lav.

217 Cfr. art. 33, comma 1, lett. c), Statuto. L'attività consultiva attraverso l'espressione di pareri sulle proposte di legge è, in base allo Statuto e alle leggi, attribuita anche ad altri organismi regionali tra cui: il Consiglio delle autonomie locali (art. 67, comma 2, Statuto e art. 11 l.r. 1/2007); il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (art. 71, comma 2, Statuto e art. 5 l.r. 13/2006); la Consulta femminile regionale per le pari opportunità (art. 73, comma 2, Statuto e art. 3 l.r. 58/1976); Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 2 l.r. 38/2002); il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 5 l.r. 31/2003); il Collegio dei revisori dei conti (art. 27 l.r. 4/2013); il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali (art. 3 l.r. 7/2016).

parte del Presidente della Commissione o di altro relatore da lui designato. Il relatore conclude proponendo di esprimere:
a) parere favorevole;
b) contrario;
c) favorevole con osservazioni;
d) favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate.
4. La Commissione consiliare consultata può stabilire che la deliberazione adottata sia illustrata oralmente presso la Commissione consiliare competente. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione consiliare in sede referente, che esso sia allegato alla relazione scritta per l'Aula [218].
5. Qualsiasi conflitto di competenza, insorto fra due o più Commissioni consiliari, è deferita al Presidente del Consiglio. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il regolamento [219].

Art. 59
(Proposte implicanti spese o rilevanti per la programmazione)

1. Tutte le proposte implicanti entrate o spese ovvero rilevanti ai fini della programmazione sono distribuite contemporaneamente alla Commissione consiliare permanente competente al cui esame sono state assegnate e alla Commissione competente in materia di bilancio e programmazione, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma economico regionale [220].

---

218 Per la relazione all'Aula cfr. art. 63, comma 1, Reg. lav.

219 Cfr. art. 9, comma 3, lett. c), Reg. lav.

220 Per esigenze di economicità dei lavori, il parere è reso dalla Commissione competente in materia di bilancio direttamente sul testo deliberato dalla Commissione primaria (così circolare Presidente del Consiglio del 18 marzo 2014, prot. R.U 3903). In particolare, la Commissione consiliare primaria dopo aver approvato l'articolato sospende i suoi lavori e trasmette il testo alla Commissione bilancio per il relativo parere. Quest'ultima può richiedere alla Commissione primaria di apportare specifiche modifiche. Le modifiche richieste dalla Commissione bilancio sono sottoposte al voto della Commissione e, se riguardano articoli già approvati, si procede anche alla riapprovazione degli articoli prima di provvedere alla votazione finale. Il parere reso dalla Commissione bilancio, inoltre, viene trasmesso all'Aula, allegato alla relazione scritta predisposta dalla Commissione primaria. Vedi anche art. 40, c.2, l.r.11/2020 (Legge di contabilità regionale) che attribuisce alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio la facoltà di richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per tutte le proposte legislative e gli emendamenti di iniziativa consiliare sottoposti al proprio esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica è trasmessa, nel termine indicato dalla Commissione, in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori del Consiglio regionale e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta regionale non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalla Commissione,

2. Il parere espresso dalla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione è sempre allegato alla relazione scritta per l'Aula [221].
3. Se la Commissione consiliare permanente competente introduce in una proposta disposizioni che comportino nuove entrate o nuove spese, o che siano rilevanti ai fini della programmazione, deve trasmetterne il testo alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione. Dal giorno dell'invio decorrono nuovamente i termini previsti dall'articolo 58 [222].

Art. 60
(Audizioni in Commissione consiliare) [223]

1. Le Commissioni consiliari, per l'esame preventivo delle proposte ad esse assegnate, possono avvalersi della consultazione o partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, degli organismi sociali che possono avervi interesse, dei dirigenti responsabili di enti strumentali, di aziende dipendenti dalla Regione, dei dirigenti dei dipartimenti della Regione.
2. Ciascun consigliere, per l'esame preventivo delle proposte assegnate e in relazione a fatti ed eventi di particolare rilevanza, può chiedere all'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente di cui fa parte l'audizione dei soggetti di cui al comma 1.
3. Il Presidente, nel caso di cui al comma 2, convoca la Commissione consiliare per lo svolgimento dell'audizione nei quindici giorni successivi alla richiesta. Qualora non la convochi entro tale termine, vi provvede il Presidente del Consiglio su richiesta del consigliere di cui al comma 2. [224]
4. La Commissione consiliare formula i propri pareri, le proprie osservazioni e proposte conclusive e le rimette all'Aula insieme ai pareri, alle proposte ed alle osservazioni formulate dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno partecipato alle audizioni.

---

ne indica le ragioni.
221 Cfr. art. 63, comma 1, Reg. lav.
222 Vedi nota n. 220.
223 Cfr. art. 33, comma 6, Statuto.
224 Cfr. art. 22, comma 4, Reg. lav.

Art. 61
(Esame abbinato)

1. Se all'ordine del giorno [225] di una Commissione consiliare si trovano contemporaneamente proposte di legge o di provvedimento amministrativo identici o vertenti su materia identica, il relativo esame deve essere abbinato.
2. L'abbinamento è sempre possibile fino a quando la relazione della Commissione consiliare non è trasmessa al Presidente del Consiglio.
3. Dopo l'esame preliminare delle proposte abbinate, la Commissione consiliare procede alla scelta di un testo base [226] ovvero alla redazione di un testo unificato [227].

Art. 62
(Discussione) [228]

1. La discussione in sede referente è introdotta dal Presidente della Commissione consiliare o da un relatore da lui incaricato. [229] L'incarico di relatore può essere affidato al proponente ancorché questi non sia componente della Commissione consiliare.
2. La proposizione in sede referente di questioni pregiudiziali o sospensive [230] nonché ogni altra richiesta procedurale non esimono la Commissione consiliare dal riferire all'Aula anche nel merito. Di esse dovrà farsi menzione nella relazione della Commissione consiliare [231].
3. Al termine della discussione, la Commissione consiliare nomina un relatore per la discussione davanti all'Aula. I

225 L'espressione "ordine del giorno" va qui intesa in un'accezione ampia, nel senso di comprendere tutte le proposte assegnate alla competenza di una Commissione consiliare.
226 Con la scelta di un testo base, per prassi, gli altri testi possono essere presentati come emendamenti al testo base e l'approvazione finale del provvedimento comporta l'assorbimento delle concorrenti proposte.
227 Per la redazione del testo unificato si è affermata, in via di prassi, la possibilità per la commissione di procedere alla nomina di una sottocommissione formata da un numero ristretto di consiglieri. Il testo unificato, una volta adottato dalla commissione, è identificato, fino alla conclusione del procedimento di approvazione, con tutti i numeri di presentazione assegnati a ciascun provvedimento.
228 Cfr. artt. 33, comma 1, lett. a), e 38, comma 1, Statuto. Per prassi le Commissioni esaminano i provvedimenti al loro esame applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo III del Titolo II, relative all'esame dei provvedimenti in Aula.
229 Tale procedura risulta disapplicata in quanto nella prassi il provvedimento è normalmente illustrato dal proponente.
230 Cfr. art. 29 Reg. lav.
231 Cfr. art. 63, comma 1, Reg lav.

gruppi dissenzienti[232] possono designare propri relatori di minoranza, anche se non componenti della Commissione consiliare.[233]

4. La relazione di maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione tranne che, per urgenza, l'Aula deliberi termini minori o autorizzi la relazione orale con due terzi dei presenti.[234]

5. Qualora una proposta sia approvata integralmente da una Commissione consiliare permanente all'unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della relazione, la Commissione consiliare stessa può proporre all'Aula che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

Art. 63

(Relazioni delle Commissioni, iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula)

1. Le relazioni delle Commissioni consiliari devono essere presentate all'Aula nel termine massimo di tre mesi dall'assegnazione.[235]

---

232 Per gruppi dissenzienti si intendono i gruppi che, tramite il loro rappresentanti in seno alla commissione, non hanno espresso voto favorevole nella votazione finale sulla proposta. Per prassi si considerano gruppi dissenzienti non solo quelli che hanno espresso voto contrario ma anche gli astenuti (vedi, tra gli altri, prot. R.U. 17746 del 9 agosto 2018).

233 In base al Regolamento, i relatori di maggioranza e minoranza intervengono nella discussione sulle linee generali del progetto di legge e possono replicare alla fine della stessa (art. 65, comma 1), esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione (art. 67, comma 4) e possono richiamare l'attenzione dell'Aula sulle correzioni di forma (art. 71, comma 1).

234 Nella prassi le Commissioni omettono il più delle volte di nominare i relatori per l'Aula e quando accade la relazione non è presentata in forma scritta ma orale. La mancata nomina del relatore o della relazione scritta non sono comunque considerati fattori di impedimento per la successiva iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno dell'Aula. L'esame del provvedimento da parte della Commissione può portare anche ad una reiezione del testo. Tuttavia, anche nel caso in cui il testo sia respinto in Commissione, la proposta può essere esaminata dall'Aula (vedi res. sten. sed. n. 67, 1a riunione del 9 novembre 2016, pp. 65 ss.).

235 E comunque in tempo utile per consentire all'Aula di iniziare l'esame del provvedimento se già inserito all'ordine del giorno dell'Aula in base agli artt. art. 20, comma 7 e 21, comma 5, Reg. lav. Se la Commissione competente ritenga non sussistenti le condizioni per concludere l'esame dei provvedimenti in tempo utile per consentire all'Aula di iniziare l'esame del provvedimento già calendarizzato, può rinviare all'Aula, nel testo del proponente, la proposta assegnata e, eventualmente, i relativi emendamenti e subemendamenti (vedi, tra gli altri, prot. R.U. 20632 del 23 dicembre 2015, prot. R.U. 29608 del 22 dicembre 2017, prot. R.U. 29090 del 14 dicembre 2018, prot. R.U. 29091 del 14 dicembre 2018, prot. R.U. 29092 del 14 dicembre 2018, prot. R.U. 29008 del 13 dicembre 2018 - integrazione all'ordine del giorno della seduta ordinaria dell'Aula n. 18 del 5 dicembre 2018 – e prot. R.U. 28765 del 15 dicembre 2022). La possibilità per la Commissione di rinviare all'Aula la proposta, nel testo del proponente, si è affermata nella prassi anche in assenza della previa calendarizzazione in Aula della proposta stessa. Relativamente alla possibi-

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto nel caso previsto dall'articolo 57, comma 4.
3. Scaduti i termini fissati dai commi 1 e 2, le proposte di legge o di provvedimento amministrativo, su richiesta del proponente o di un Presidente di gruppo, sono iscritte all'ordine del giorno e discusse nel testo presentato [236] salvo che l'Aula, su richiesta della Commissione consiliare, non fissi un termine ulteriore, non superiore a quello assegnato e non prorogabile. Le proposte di iniziativa popolare e quelle di enti locali sono iscritte all'ordine del giorno a cura del Presidente del Consiglio e sono discusse, nel testo presentato, nell'ambito del programma e del calendario dei lavori dell'Aula che, a ciò, debbono riservare il tempo necessario.
4. Trascorsi i quattro mesi dalla presentazione, le proposte di iniziativa popolare o di enti locali sono comunque iscritte, a cura del Presidente del Consiglio, all'ordine del giorno dell'Aula che le discute con precedenza su ogni altro argomento. [237]

Capo III — Esame in Aula [238]

Art. 64
(Discussione)

1. La discussione in Aula delle proposte di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli. [239]
2. Salvo diverso accordo di tutti i gruppi consiliari, ed a meno che, per urgenza, l'Aula non abbia deliberato altrimenti a

---

lità per la Commissione di licenziare il testo e di rinviare i soli emendamenti contenenti articoli aggiuntivi (e relativi subemendamenti), vedi nota prot. R.U. 17746 del 9 agosto 2018 relativa alla p.l. 55.

236 L'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula, per prassi, non avviene in via automatica ma segue le ordinarie regole previste dal Titolo I, Capo VII, relative alla programmazione dei lavori.

237 Cfr. art. 37, comma 3, Statuto che fissa in sei mesi dalla presentazione il termine entro il quale devono essere discusse in Consiglio le proposte di legge d'iniziativa popolare, quelle presentate dai consigli provinciali e comunali nonché quelle presentate dal Consiglio delle autonomie locali.
L'art.8, c.4, della l.r.4/2020 fissa in sei mesi dall'assegnazione alla commissione consiliare competente il termine entro il quale le proposte d'iniziativa popolare e quelle dei consigli degli enti locali devono essere discusse dal Consiglio regionale. Vedi anche artt. 110, 111 e 112 Reg. lav.

238 Cfr. art. 38 Statuto.

239 Cfr., rispettivamente, artt. 65 e 66 Reg. lav. Vedi, anche, artt. 26, 28, 32 e 33 Reg. lav.

norma dell'articolo 57, comma 4, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno due giorni prima dell'inizio della discussione sulle linee generali[240].

Art. 65
(Discussione sulle linee generali)

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori di maggioranza e di quelli di minoranza[241], della Giunta regionale e di un consigliere per gruppo.[242] Il Presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri gruppi stabilendo le modalità ed i limiti di tempo degli interventi. I relatori e la Giunta regionale possono replicare al termine della discussione.[243]
2. Durante la discussione sulle linee generali del progetto, o prima che essa si apra, possono essere presentati e svolti, per un tempo non eccedente dieci minuti, ordini del giorno diretti ad impedire il passaggio all'esame degli articoli ovvero al testo proposto per la deliberazione.
3. Gli ordini del giorno per il non passaggio all'esame degli articoli ovvero al testo proposto per la deliberazione sono votati al termine della discussione sulle linee generali. Se presentati dopo la chiusura della discussione generale, non possono essere svolti.

Art. 66
(Discussione sui singoli articoli)

1. Quando l'Aula vi acconsente, si passa alla discussione degli

240 Cfr. art. 26, comma 2, Statuto che dispone un preavviso di almeno cinque giorni per la convocazione dell'Aula, ridotti fino a tre qualora ricorrano motivi di urgenza. Per il termine entro il quale deve essere disponibile la documentazione cfr. art. 23, comma 3, Reg. lav.

241 Cfr. art. 62, commi 3 e 4, Reg. lav.

242 Per prassi, prima di aprire la discussione generale, il Presidente del Consiglio consente al primo firmatario della proposta (nei casi di iniziativa consiliare) o alla Giunta (nei casi di iniziativa dell'esecutivo) di intervenire per illustrare la stessa. È prassi, inoltre, che intervenga prima la Giunta e poi il relatore (res. sten. sed. n. 10, 1a riunione, del 10 settembre 2018, p.3). La previsione che limita l'intervento di un consigliere per gruppo risulta disapplicata, in quanto è costantemente consentito un ampliamento della discussione generale facendo intervenire i consiglieri che ne facciano richiesta, anche se non debbano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quella del gruppo di appartenenza.

243 Cfr. artt. 26, 28, 32 e 33 Reg. lav. In particolare, in base all'art. 28, comma 1, Reg. lav, la durata degli interventi non può superare i venti minuti.

articoli.[244] Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti proposti.
2. Ciascun articolo è innanzitutto discusso nel suo complesso.[245]
3. Ciascun consigliere può intervenire nella discussione una sola volta per non più di dieci minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli[246] e pronunciandosi sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi da altri presentati. È facoltà del Presidente del Consiglio di aumentare il termine fino al doppio, per uno e più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.
4. Ciascun consigliere può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 3, per non più di tre minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dell'articolo 67, comma 3.
5. La chiusura della discussione su ciascun articolo può essere chiesta da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un consigliere contro e uno a favore.
6. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi dell'articolo 67, comma 3 su ognuno di essi può intervenire un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.
7. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun consigliere può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in esso contenute siano stralciati quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.[247] Sulla proposta l'Aula discute e deli-

244 L'Aula, prima di passare all'esame dell'articolato, può rinviare il provvedimento alla commissione competente in sede referente. Non essendo espressamente disciplinato il rinvio della proposta di legge alla commissione competente, è prassi applicare in via analogica l'art. 75, comma 1, Reg. lav. Per la preclusione di tale facoltà in conseguenza della già avvenuta approvazione di un articolo della proposta in discussione, vedi res. sten. sed. n. 29, 1a riunione, del 3 aprile 2014, pp. 11 ss.

245 È prassi che il Presidente del Consiglio consenta al primo firmatario della proposta di intervenire per illustrare l'articolo.

246 In base all'art. 28, comma 1, Reg. lav. è prassi che il Presidente consenta comunque al primo firmatario o, in sua assenza, ad uno degli altri firmatari, di intervenire, per non più di cinque minuti, per illustrare l'emendamento o il subemendamento sottoscritto.

247 La Giunta per il regolamento, nella seduta n. 12 dell'8 agosto 2009, con riferimento ad un subemendamento sostitutivo ha deciso che si potesse procedere, ex art. 66, comma 7, Reg. lav. allo stralcio dei commi concernenti la materia elettorale contenuti nel medesimo subemendamento. L'autonoma rilevanza normativa della materia elet-

bera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive[248].
8. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento ed articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di tre minuti ad un consigliere per gruppo. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai consiglieri che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendo le modalità ed i limiti di tempo degli interventi.

Art. 67
(Emendamenti)

1. Articoli aggiuntivi o emendamenti, anche se respinti in Commissione consiliare, possono essere presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta nella quale verranno discussi gli articoli a cui si riferiscono.[249]
2. I subemendamenti possono essere presentati fino ad un'ora prima dell'orario stabilito per l'inizio della seduta.
3. La Commissione consiliare competente e la Giunta regionale[250] possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione consiliare.[251]

---

torale deriva, in primo luogo, dall'art. 19, comma 2, Statuto che richiede la votazione a maggioranza assoluta della legge elettorale.

248 Cfr. art. 29 Reg. lav.

249 I termini per gli emendamenti e per i subemendamenti devono essere intesi con riferimento all'inizio della seduta, pur potendo questa articolarsi in diverse riunioni. È facoltà del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, modificare, all'atto della convocazione del Consiglio, la tempistica di presentazione degli emendamenti e dei subemendamenti. In particolare, è prassi durante la sessione di bilancio fissare, all'atto di convocazione della seduta, un termine per la presentazione degli emendamenti e subemendamenti successivo all'inizio della seduta. Relativamente alla possibilità per il Presidente di differire il termine di scadenza precedentemente stabilito, vedi seduta n. 69, 1a riunione, del 27 dicembre 2016, p. 43, nonché res. sten. sed. n. 56, 5a riunione, dell'11 maggio 2016, p. 66).

250 La facoltà riconosciuta alla Commissione di presentare emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi nel corso della seduta deve intendersi riconosciuta alla Commissione referente nel suo complesso. Per la Giunta è, invece, prassi costante che la stessa possa presentare emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, al di fuori dei termini di cui ai commi 1 e 2, tramite il singolo membro dell'esecutivo presente alla seduta ai sensi dell'art. 27 Reg. lav.

251 Nelle ultime legislature (VII, VIII, IX, X e XI) la Giunta ha fatto ricorso al c.d. maxiemendamento al fine di superare l'impasse dovuta alla presentazione di numerosi emendamenti e subemendamenti ostruzionistici (tra le altre vedi sedute n. 30, 2a riunione, del 3 agosto 2006; n. 98, 4a riunione, del 4 agosto 2008; n. 139, 9a riunione, del 7 agosto

4. I relatori e la Giunta regionale esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.[252]
5. I nuovi emendamenti presentati dalla Giunta regionale o dalla Commissione consiliare competente possono essere subemendati. Il Presidente del Consiglio decide il termine entro il quale possono essere presentati subemendamenti, termine comunque non inferiore ad un'ora dalla presentazione degli emendamenti.
6. I nuovi articoli aggiuntivi e gli emendamenti che importano maggiori spese o diminuzioni di entrate, ovvero sono rilevanti ai fini della programmazione economica, sono trasmessi alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine il Presidente del Consiglio stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione.[253]
7. Per le finalità di cui al comma 6, la Commissione competente in materia di bilancio e programmazione è sempre convocata d'ufficio in coincidenza con le sedute dell'Aula ed

2009; n. 6, 2a riunione, del 6 agosto 2010; n. 14, 5a riunione, del 23 dicembre 2010; n. 33, 10a riunione, del 5 agosto 2011; n. 30, 5a riunione, del 2 luglio 2014). In tutti i precedenti citati la Giunta regionale ha presentato un emendamento interamente sostitutivo, formalmente riferito ad un unico articolo ma di fatto comprensivo di una pluralità di articoli o dell'intero testo all'esame (ad eccezione degli articoli eventualmente già approvati), suscettibile di essere subemendato nel termine di un'ora. La Giunta ha poi presentato un subemendamento sostitutivo al proprio emendamento, la cui approvazione ha determinato la sostituzione, ovvero l'assorbimento o la preclusione di tutti gli altri emendamenti e subemendamenti. Sotto il profilo sostanziale, si distingue tra maxisubemendamento "conservativo", che presenta in un'unica proposta di modifica il testo come già approvato dalla commissione competente (vedi res. sten. sed. n. 30, 6a riunione, del 3 luglio 2014, p. 12), e maxisubemendamento "innovativo", che modifica il testo all'esame dell'assemblea in maniera significativa, introducendo anche disposizioni nuove ed eterogenee (vedi res. sten. sed. n. 38, 3a riunione del 29 dicembre 2014, pp. 98 ss.; res. sten. sed. n. 18, 5a riunione del 21 dicembre 2018, pp. 11 ss.). Quando l'approvazione del maxisubemendamento equivale all'approvazione dell'articolo e della proposta di legge (poiché non residuano altri articoli da porre in votazione), si procede direttamente alla votazione finale ai sensi dell'art. 68, comma 3, Reg. lav. (vedi res. sten. sed. n. 51, 3a riunione, del 30 dicembre 2015, p. 187). Si segnala, inoltre, che nella seduta n. 47 del 22 ottobre 2015 è stato presentato un maxisubemendamento a firma di un consigliere (vedi res. sten. sed. n. 47, 4a riunione, del 22 ottobre 2015, pp. 31 ss.).

252 Nella prassi è molto frequente il ricorso all'istituto della "riformulazione", che si distingue dal subemendamento sia sotto il profilo formale che sostanziale. Il subemendamento si caratterizza come "emendamento all'emendamento" con l'intenzione di innovare il testo interessato in maniera più o meno ampia. La proposta di riformulazione, in base alla prassi, oltre a poter essere avanzata solamente dalla Giunta, deve limitarsi a riscrivere elementi comunque già presenti nel testo originario ai fini di una maggiore chiarezza e coerenza della disposizione, potendo anche recepire osservazioni e proposte emerse nella discussione. L'emendamento o il subemendamento, così come riformulato dalla Giunta, può essere posto in votazione solo se la riformulazione è accettata dal proponente. La Giunta, dal canto suo, può subordinare il parere favorevole all'emendamento o al subemendamento all'accoglimento della riformulazione.

253 La Commissione competente in materia di bilancio, in più occasioni, ha rinviato all'Aula gli emendamenti e subemendamenti ricevuti senza procedere al loro esame.

esprime il proprio parere immediatamente ed in casi eccezionali entro quarantotto ore.[254]

8. Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, o da tre consiglieri.[255]

9. Se il proponente di un emendamento non è presente in Aula quando l'emendamento stesso viene chiamato dal Presidente, l'emendamento si intende ritirato.[256]

10. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di dichiarare inammissibili[257] emendamenti[258], subemendamenti[259], articoli aggiuntivi ed ordini del giorno quando:

a) si riferiscano ad argomenti del tutto estranei all'oggetto della discussione;[260]

b) siano preclusi da precedenti deliberazioni[261];

---

254 L'art. 40, c.2, l.r.11/2020 (Legge di contabilità regionale) attribuisce alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio la facoltà di richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per tutte le proposte legislative e gli emendamenti di iniziativa consiliare sottoposti al proprio esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica è trasmessa, nel termine indicato dalla Commissione, in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori del Consiglio regionale e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta regionale non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalla Commissione, ne indica le ragioni.

255 È consentito far proprio anche un emendamento di Giunta (vedi res. sten. sed. n.18 5a riunione, del 21 dicembre 2018, p.40).

256 Se è stata presentata una richiesta di verifica del numero legale, il ritiro dell'emendamento deve essere effettuato prima che si proceda a tale verifica (res. sten. sed. n. 56, 6a riunione, del 18 maggio 2016, pp. 48-49). L'emendamento non s'intende ritirato se il proponente, presente in Aula quando l'emendamento viene chiamato, si assenta nella successiva fase delle dichiarazioni di voto (res. sten. sed. n. 16 del 6 novembre 2013, p. 14).

257 Cfr. art. 70 Reg. lav.

258 Nella seduta n. 38 del 29 luglio 2019, il Presidente ha dichiarato non ammissibili emendamenti e subemendamenti (vedi res. sten. sed. n. 38 del 29 luglio 2019, p.19) privi di reale portata modificativa sulla falsariga di quanto avviene alla Camera dei Deputati. Il fondamento logico di tale scelta risiede nel principio di economia procedurale per il quale le proposte che sono prive di una reale portata modificativa devono essere ricondotte alla fase procedurale del coordinamento formale di cui all'art. 71 del Regolamento.

259 Nella seduta n. 34 del 28 ottobre 2014, il Presidente ha ritenuto ammissibili subemendamenti interamente sostitutivi dell'emendamento (vedi res. sten sed. n. 34, 11a riunione, del 28 ottobre 2014, pp. 24 ss.). Sono, invece, dichiarati inammissibili subemendamenti soppressivi di emendamenti soppressivi (vedi res. sten sed. n. 77, 9a riunione del 6 luglio 2017, pp. 40 ss.).

260 Nel corso della sed. n. 6, 3a riunione del 21 giugno 2013 (res. sten. pp. 204 ss.), il Presidente ha dichiarato inammissibili alcuni emendamenti in materia elettorale perché estranei all'oggetto della discussione tenuto conto anche che lo Statuto impone il ricorso alla maggioranza assoluta per l'approvazione della legge elettorale. In ordine all'ammissibilità di emendamenti non strettamente inerenti agli argomenti oggetto della proposta di legge, vedi res. sten. sed. n. 47, 3a riunione del 21 ottobre 2015, p. 20). Vedi, anche, nota n. 247.

261 La preclusione è un'incompatibilità di carattere oggettivo che sussiste tra un emendamento e/o un articolo approvato e una proposta emendativa che venga successivamente all'esame nella medesima sede. Quest'ultima viene dichiarata preclusa in quanto la sua eventuale approvazione contrasterebbe con la deliberazione già assunta. La preclusione costituisce applicazione della regola del ne bis in idem e del principio di non contraddizione. Si parla, invece, di assorbimento quando il contenuto di un emendamento è compreso in quello di un altro emendamento

c) comportino spesa e non siano corredati della relazione tecnica sulla copertura finanziaria.[262]

Art. 68

(Modalità di votazione degli emendamenti)

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti allo stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario con il seguente ordine: quelli interamente soppressivi; quelli parzialmente soppressivi; quelli modificativi ed integrativi ed infine quelli aggiuntivi.[263] I sub emendamenti sono votati prima dell'emendamento cui si riferiscono. Gli emendamenti che contengono articoli aggiuntivi sono approvati autonomamente[264].
2. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate;[265] questa non è ammessa quando si tratti di elenchi o tabelle che fanno parte integrante di provvedimenti legislativi riguardo ai quali possono essere proposti emendamenti alle singole voci.

---

che è già stato votato e approvato.

262 Relativamente alla relazione tecnica vedi art. 40 l.r. 11/2020 (Legge di contabilità regionale), il quale, al comma 1, prevede, da un lato che le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie siano corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture; dall'altro, al comma 2, attribuisce alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio la facoltà di richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per tutte le proposte legislative e gli emendamenti di iniziativa consiliare sottoposti al proprio esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica è trasmessa, nel termine indicato dalla Commissione, in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori del Consiglio regionale e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta regionale non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalla Commissione, ne indica le ragioni. La Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti, inoltre, nella deliberazione n. 92/2022/RQ, raccomanda "di prestare particolare attenzione all'ammissibilità degli emendamenti, ove privi di una copertura finanziaria opportunatamente indicata.".

263 In presenza di due o più emendamenti con identico testo, è prassi mettere in votazione l'emendamento con il maggior numero di firmatari (vedi res. sten. sed. n. 34, 11a riunione, del 28 ottobre 2014, pp. 34 ss. e n.124, 2a riunione, del 6 luglio 2022, pag.31).

264 Gli emendamenti contenenti articoli aggiuntivi sono, per prassi, votati di norma al termine dell'esame dell'articolato della proposta, ma prima della disposizione finanziaria (res. sten. sed. n. 57, 3a riunione, del 15 luglio 2016, p. 170). È prassi che il titolo delle proposte sia votato autonomamente dopo l'approvazione dell'ultimo articolo.

265 In diverse occasioni il Presidente ha precisato che la richiesta di votazione per parti separate non comporta alcun automatico accoglimento: la decisione su tale richiesta compete alla Presidenza e rientra nelle sue facoltà rimettere la decisione all'Aula (vedi res. sten. sed. n. 30, 6a riunione, del 3 luglio 2014, pp. 26 ss.; res. sten. sed. n. 56, 8a riunione, del 15 giugno 2016, pp. 33 ss.).

3. Quando una proposta di legge consta di un solo articolo, dopo la votazione degli emendamenti si procede direttamente alla votazione finale.[266]
4. È facoltà del Presidente del Consiglio modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.[267]
5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente del Consiglio pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente del Consiglio terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente del Consiglio ritenga opportuno consultare l'Aula, questa decide senza discussione per alzata di mano.[268]

Art. 69
(Ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale)

1. Nel corso dell'esame degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di cinque minuti, ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta regionale in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo insieme e sono posti in votazione[269]

266 Secondo quanto previsto dall'art. 72, Reg. lav., se l'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo (o di un subemendamento a sua volta interamente sostitutivo) equivale all'approvazione della legge, si procede direttamente alla votazione finale (vedi res. sten. sed. n. 51, 3a riunione, del 30 dicembre 2015, p. 187).

267 Vedi, ad es., res. sten. sed. n. 85, 4a riunione, del 26 ottobre 2017, p. 1, in cui il Presidente ha modificato l'ordine di votazione degli articoli.

268 Nella seduta n. 6, 3a riunione, del 21 giugno 2013, il Presidente ha utilizzato per la prima volta il meccanismo del cd. "canguro", che permette di dichiarare assorbiti emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi differenti tra loro per dati o cifre a scalare o espressioni altrimenti graduate, mettendo in votazione un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario. Per ulteriori applicazioni dell'istituto, tra gli altri, vedi res. sten., sed. n. 34, 13a riunione, del 30 ottobre 2014, p. 53; res. sten. sed. n. 18 4a riunione, del 20 dicembre 2018, pp 20 e 51).

269 In determinati casi il Presidente, in assenza di obiezioni, ha inviato l'ordine del giorno alla commissione competente per i necessari approfondimenti, oppure il proponente ha ritirato l'atto in conseguenza della disponibilità della Giunta ad accogliere lo stesso quale raccomandazione (vedi res. sten. sed. n. 5 del 12 giugno 2013, pp. 23 ss).

dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale [270].
2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti od articoli aggiuntivi respinti. In tal caso il Presidente del Consiglio, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. [271] Se il proponente insiste, l'Aula decide senza discussione per alzata di mano.

Art. 70
(Non accettazione e svolgimento di ordini del giorno, emendamenti ed articoli aggiuntivi)

1. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno [272], emendamenti ed articoli aggiuntivi [273] che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ovvero che siano preclusi [274] da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste e il Presidente del Consiglio non ritenga di accogliere la richiesta, l'Aula decide senza discussione, per alzata di mano.

Art. 71
(Correzioni di forma e coordinamento formale)

1. Prima che la proposta di legge sia sottoposta a votazione finale, i relatori possono richiamare l'attenzione dell'Aula sulle correzioni di forma che essa richieda, e proporre le conseguenti modificazioni, sulle quali l'Aula delibera [275].

---

270 È prassi che lo svolgimento degli ordini del giorno collegati ai provvedimenti della sessione di bilancio (caratterizzati da una stringente tempistica) o a proposte di legge particolarmente complesse siano rimandati ad altra seduta non necessariamente coincidente con la seduta immediatamente successiva (vedi res. sten. sed. n. 60, 1a riunione, del 7 settembre 2016, p. 16; res. sten sed. n. 69, 4a riunione, del 30 dicembre 2016, p. 102; res. sten. sed. n. 10 10a riunione del 3 ottobre 2018; res. sten. sed. n. 19 3a riunione del 14 gennaio 2019; res. sten. sed. n. 20 2a riunione del 24 gennaio 2019, p. 10). Per prassi la Giunta regionale non esprime il proprio parere sugli ordini del giorno collegati ad un provvedimento: essa può proporre una riformulazione (vedi res. sten. sed. n. 104, 5a e 6a riunione rispettivamente del 26 gennaio e del 2 febbraio 2022 nonché res. sten. sed. n. 127, 2a riunione del 5 agosto 2022).

271 Cfr. art. 70 Reg. lav.

272 Cfr. art. 69, comma 2, Reg. lav.

273 Cfr. art. 67, comma 10, Reg. lav.

274 Vedi nota n. 261.

275 La correzione di forma richiesta dal relatore permette di risolvere eventuali incongruenze e contraddizioni presenti

2. L'Aula può, se occorre, autorizzare il Presidente del Consiglio al coordinamento formale del testo approvato. [276]

Art. 72
(Votazione finale) [277]

1. La votazione finale sulla proposta di legge ha luogo a scrutinio palese e i voti sono espressi per appello nominale [278].

Art. 73
(Testi non legislativi)

1. Per la discussione su testi non legislativi sottoposti all'esame e alla deliberazione dell'Aula si applicano, in quanto possibile, le disposizioni degli articoli 64 e seguenti, assumendo, in luogo degli articoli, i capi, i paragrafi o i punti in cui è ordinato il testo in esame come riferimento per gli emendamenti e per le votazioni.

---

nell'articolato che non potrebbero essere agevolmente risolte dagli uffici attraverso il coordinamento formale autorizzato in base al comma 2. In ogni caso non può costituire veicolo per introdurre nel progetto ormai definito modifiche altrimenti precluse dall'esaurimento dell'esame degli articoli (vedi. res. sten. sed. n. 39, 11a riunione, del 25 febbraio 2015, p. 58; res. sten. sed. n. 70, 3a riunione, del 1 febbraio 2017, pp. 82-83). In assenza del relatore, per prassi, la correzione di forma può essere avanzata dal proponente della proposta di legge (vedi res. sten. sed. n. 86, 3a riunione, del 5 dicembre 2017, pp. 26-27) ovvero dal Presidente del Consiglio (vedi res. sten. sed. n. 10 8a riunione del 24 settembre 2018, p.137; res. sten. sed. n. 18, 5a riunione del 21 dicembre 2018, p. 124; res. sten. sed. n 20, 4a riunione, del 6 febbraio 2019, p. 20). L'approvazione della correzione di forma non esclude la possibilità di autorizzare il coordinamento formale ai sensi del comma 2.

276 Come specificato dalla Corte costituzionale, il coordinamento formale può consistere nella correzione di errori materiali e nella correzione lessicale dei testi per rendere conforme la dizione alla sostanza. In tal caso, tra il testo approvato e quello trasmesso per la promulgazione possono esservi talune difformità, ma la Corte costituzionale può accertare se il coordinamento si sia mantenuto entro i limiti in cui è stato autorizzato in modo da esprimere l'effettiva volontà dell'Aula (sentt. nn. 152/1982; 292/1984). Sulla votazione relativa al coordinamento formale non è ammessa la verifica del numero legale (vedi res. sten. sed. n. 88, 2a riunione del 29 dicembre 2017, p. 10).

277 Cfr. art. 38, comma 1, Statuto. Prima di procedere alla votazione finale i consiglieri hanno facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto, per non più di dieci minuti (art. 38, comma 1, Reg. lav). Per prassi, è consentito l'intervento di un consigliere per gruppo salvo che il consigliere intenda esporre posizioni dissenzienti rispetto al gruppo di appartenenza. Nella seduta n. 10 del 24 settembre 2018, il Presidente del Consiglio ha accolto la richiesta di poter rinviare le ragioni del proprio voto ad una dichiarazione scritta consegnata successivamente alla chiusura della seduta (vedi res. sten. sed. n. 10, 8a riunione, del 24 settembre 2018, p. 138).

278 In base all'art. 42 Reg. lav. la procedura per l'appello nominale avviene mediante chiamata nominale seguendo l'ordine alfabetico dei consiglieri. Tuttavia, per prassi, la votazione finale delle leggi è effettuata tramite procedimento elettronico con registrazione dei nomi e dei relativi voti (art. 39, comma 1, Reg. lav.).

Art 74

(Comunicazioni della Giunta regionale all'Aula)

1. Il Presidente e i membri della Giunta regionale possono sempre chiedere la parola per dare comunicazioni all'Aula.
2. Sulle comunicazioni della Giunta regionale si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, o almeno 3 consiglieri. In tal caso il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta regionale, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Aula entro e non oltre il settimo giorno dalla richiesta.[279] In occasione del dibattito, ciascun consigliere può presentare una proposta di risoluzione[280], che è votata[281] al termine della discussione.[282]

---

279 Sulle comunicazioni della Giunta regionale è prassi che il dibattito possa aprirsi anche immediatamente (res. sten. sed. n. 5 del 12 giugno 2013, p. 10). Non essendo normati espressamente i tempi di intervento nel dibattito (salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2, Reg. lav.) è prassi che siano fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari (vedi res. sten sed. n. 40 del 20 febbraio 2015, p. 9) o direttamente dal Presidente del Consiglio che, normalmente, consente ai Presidenti di gruppo di intervenire per venti minuti e agli altri consiglieri per dieci minuti.

280 Cfr. art. 30, comma 2, Statuto che individua le proposte di risoluzione tra le prerogative spettanti ai consiglieri per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione. Oltre a tale strumento, l'art. 33, comma 4, Statuto disciplina un ulteriore istituto non contemplato dal regolamento: la risoluzione adottata dalle commissioni consiliari per "esprimere orientamenti o formulare indirizzi su specifici argomenti in merito ai quali" le stesse non debbano riferire al Consiglio (su cui vedi Circolare Presidente del Consiglio del 2 marzo 2017, prot. R.U. 4896, relativa all'attività di indirizzo politico delle commissioni consiliari speciali). Per prassi la risoluzione rappresenta l'atto di indirizzo politico presentato anche durante le riunioni del Consiglio regionale in apposita sessione europea di cui all'art.10 della l.r.1/2015.

281 In assenza di una specifica disciplina regolamentare (salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2, Reg. lav.), per prassi spetta alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi decidere in merito alla presentazione, alla trattazione e alla durata degli interventi sulle risoluzioni (vedi res. sten. sed. n. 10 del 23 settembre 2013, p. 107). Per l'applicazione alle risoluzioni dell'istituto della preclusione vedi res. sten. sed. n. 23 del 22 gennaio 2014, p. 57; res. sten. sed. n. 45, 1a riunione del 18 settembre 2015, p. 80.

282 A seguito del dibattito si è talvolta verificato il ritiro della proposta di risoluzione da parte del proponente per discuterla nell'ambito della commissione consiliare competente che, ai sensi dell'art. 33, comma 4, Statuto, può adottare risoluzioni su specifici argomenti sui quali non debba riferire al Consiglio (vedi res. sten. sed. n.10 del 23 settembre 2013, p. 127).

Titolo III
Procedure particolari, norme e designazioni, procedure di indirizzo e controllo, di informazione e partecipazione

Capo I — Procedure particolari

Art. 75
(Esame in sede redigente) [283]

1. L'Aula può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione consiliare permanente la formulazione degli articoli di una proposta di legge, riservando a sé medesima l'approvazione, senza dichiarazioni di voto, dei singoli articoli nonché l'approvazione finale della proposta di legge con dichiarazioni di voto ovvero la discussione, secondo le norme dell'articolo 66, degli articoli così formulati. [284]
2. L'Aula può inoltre stabilire, all'atto del deferimento, criteri e principi direttivi per la Commissione consiliare.
3. Il procedimento redigente non può essere adottato per le proposte di legge e per le deliberazioni di cui all'articolo 6, secondo comma, e all'articolo 32 dello Statuto [285].
4. Resta ferma, in ogni caso e in qualsiasi momento, fino all'esame conclusivo della Commissione consiliare la facoltà, per la Giunta regionale, per ciascun consigliere, di richiamare, in tutto o in parte, le proposte di legge alla normale procedura di esame e di approvazione. [286]

---

283 Cfr. art. 33, commi 1, lett. b), e 2, e art. 38, comma 1, Statuto.

284 In base allo Statuto l'assegnazione alla Commissione in sede redigente dell'esame di un provvedimento spetta non all'Aula, ma al Presidente del Consiglio a seguito di richiesta da parte dell'unanimità dei componenti della Commissione stessa ovvero della Conferenza dei Presidenti (art. 33, comma 2). In caso di assegnazione delle proposte in sede redigente, spetta alla Commissione anche l'approvazione degli articoli e l'Aula si riserva la sola votazione finale (artt. 33, comma 1, lett. b) e 38, comma 1).

285 Il riferimento agli artt. 6, secondo comma, e 32 è da intendersi all'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale esclude la sede redigente per le leggi di revisione dello Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale, le leggi di ratifica delle intese e degli accordi internazionali e le leggi e i regolamenti per i quali è prevista una maggioranza qualificata.

286 In base all'art. 33, comma 2, dello Statuto, la facoltà di richiamare la proposta alla procedura normale spetta alla Giunta, a un Presidente di gruppo non rappresentato nella Commissione, a un quinto dei componenti del Consiglio

Art. 76
(Esame delle leggi rinviate dal Governo)[287]

1. Le leggi rinviate dal Governo a termini dell'articolo 127, terzo comma, della Costituzione sono riesaminate dal Consiglio solo per quanto eccepito come eccedente la competenza della Regione ovvero perché in contrasto con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni.
2. Il Presidente comunica all'Aula i motivi del rinvio e dispone l'inoltro della legge rinviata alla competente Commissione consiliare per l'esame e per le eventuali proposte di modifica. La relazione della Commissione consiliare deve essere presentata all'Aula entro trenta giorni dalla data di inoltro. Scaduto tale termine, il riesame della legge è iscritto all'ordine del giorno dell'Aula.
3. Nella ipotesi in cui la legge non sia riapprovata ai sensi dell'articolo 127, quarto comma, della Costituzione, l'Aula vota le modifiche ai singoli articoli proposte dalla Commissione consiliare o dai consiglieri con la procedura di cui agli articoli 66, 67, 68, 69 e 70. La medesima procedura si segue nel caso in cui, in conseguenza, si rendano necessarie modifiche ad altri articoli.

Art. 77
(Esame del bilancio)[288]

1. Entro il mese di novembre la Commissione competente in materia di bilancio, acquisiti i pareri di tutte le altre Commissioni consiliari, presenta all'Aula la relazione sul bilancio di previsione e sui documenti ad esso allegati. L'Aula procede all'esame del bilancio con precedenza su ogni altro progetto di legge e di regolamento.[289]
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 è esaminato il bilancio consuntivo e la annessa relazione del Collegio dei

---

o a un quinto dei componenti della Commissione (e non al singolo consigliere).

287 A seguito della modifica dell'articolo 127 della Costituzione, introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il Governo non ha più la possibilità di rinviare al Consiglio regionale le leggi già approvate al fine di un riesame.

288 Cfr. art. 58, comma 3, Statuto che prevede che il bilancio sia approvato dal Consiglio regionale con legge e rinvia per le relative modalità alla legge regionale di disciplina della materia (vedi l.r 11/2020). L'intero ordinamento finanziario e contabile delle Regioni è stato ridisciplinato dalle disposizioni introdotte dal d.lgs. 118/2011.

289 Con l'apertura della sessione di bilancio è prassi che siano sospese le attività di tutte le commissioni, se non per atti collegati al bilancio stesso.

revisori dei conti e i documenti allegati che devono comunque essere approvati dall'Aula entro il 15 ottobre. All'uopo, la Giunta regionale trasmette il bilancio consuntivo al Collegio dei revisori dei conti entro il 30 aprile.
3. Il Collegio dei revisori dei conti, per assolvere al proprio compito di riferire al Consiglio sulla gestione del patrimonio immobiliare, sul rispetto del bilancio e sul conto consuntivo, può acquisire notizie e qualsiasi atto inerente l'amministrazione della Regione.

Art. 78
(Esame dei provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta regionale)[290]

1. Il Presidente del Consiglio riceve i provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta regionale e trasmessi per la ratifica a norma dell'articolo 22, primo comma, numero 10) e numero 11) dello Statuto, ne dà annuncio all'Aula e li assegna alla Commissione consiliare competente per materia.
2. La Commissione di cui al comma 1 li esamina a norma dell'articolo 62 e ne riferisce all'Aula entro la seconda settimana successiva all'assegnazione, salvo che il Presidente del Consiglio non abbia posto un termine più breve o concesso una proroga, tale comunque da consentire all'Aula di deliberare entro il termine di cui alla richiamata disposizione statutaria.
3. L'Aula, esaminate le proposte della Commissione di cui al comma 1, delibera comunque entro i termini fissati per la ratifica ed eventualmente adotta provvedimenti contestuali necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione annullata.

290 La fattispecie dei provvedimenti adottati in via di urgenza dalla Giunta regionale, e successivamente trasmessi al Consiglio per la ratifica, non è più contemplata dal vigente Statuto.

Capo II — Nomine e designazioni[291]

Art. 79
(Disciplina)

1. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nella vigente legislazione nazionale e regionale, le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale avvengono nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel presente capo.

Art. 80
(Requisiti per le candidature)

1. Le candidature, ai fini delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale, devono essere presentate sulla base di specifiche competenze tecnico-amministrative e professionali risultanti da dettagliato curriculum, corredato della necessaria documentazione, in cui sono evidenziati:
a) i requisiti professionali, consistenti in particolari titoli di studio e specializzazione;
b) l'attività scientifica svolta, con studi e pubblicazioni in materia;
c) le competenze tecnico-amministrative correlate agli specifici compiti dell'ente;
d) le precedenti esperienze manageriali in settori affini.
2. Per le candidature a Presidente o componente del Collegio dei revisori dei conti costituiscono requisito necessario l'iscrizione al relativo registro.[292]

291 Cfr. art. 23, comma 2, lett. p), art. 41, comma 8, e art. 55, comma 3, Statuto. Cfr, anche, art. 43 Reg. lav.
292 Cfr., in merito ai requisiti e alle modalità di nomina del "Collegio dei revisori dei conti" e del relativo Presidente, il Capo II della l.r. 4/2013 e, in particolare, gli artt. 26 e 31 laddove prevedono che i componenti sono nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra i soggetti iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti nel rispetto del d.lgs. 39/2010 e dei criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/ 2012/ INPR.scru

Art. 81
(Iniziativa, pubblicità e modalità di presentazione delle candidature)

1. Hanno titolo ad avanzare candidature, oltre ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri regionali, anche gli ordini ed i collegi professionali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le università od altre istituzioni culturali, le associazioni ed organizzazioni interessate nonché i singoli cittadini.
2. Della possibilità di avanzare candidature è data notizia, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, almeno quindici giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione e mediante avviso pubblico su tre testate giornalistiche quotidiane a prevalente diffusione regionale. L'avviso pubblico e la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione deve, in particolare, specificare gli organismi per i quali si possono avanzare proposte di candidature.
3. Le candidature sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio dai proponenti con allegato il curriculum del candidato stesso nonché l'accettazione della candidatura, recante la sottoscrizione dell'interessato e la menzione dell'ente o dell'organismo per il quale la candidatura viene proposta.

Art. 82
(Esame delle candidature)

1. Il Presidente del Consiglio trasmette le proposte di candidature alla Commissione consiliare competente per il relativo esame istruttorio, che deve comunque essere effettuato entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio sottopone le proposte di candidature al dibattito consiliare.
2. Nel corso dell'esame istruttorio di cui al comma 1, ciascun componente della Commissione consiliare può chiedere al Presidente della Commissione stessa l'audizione dei candidati alle nomine o dei designati.
3. L'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare valuta la richiesta di cui al comma 2 e comunica la decisione alla Commissione.

4. Della convocazione della Commissione consiliare di cui al comma 1 è data comunicazione ai direttori delle testate giornalistiche quotidiane a prevalente diffusione regionale con almeno cinque giorni di anticipo. I rappresentanti delle testate giornalistiche possono, attraverso un sistema audiotelevisivo a circuito chiuso, seguire i lavori della Commissione consiliare [293].

Art. 83

(Elezioni concernenti consiglieri regionali in carica)

1. Le procedure di cui agli articoli 81, comma 3, e 82, comma 1, non si applicano nel caso in cui la elezione riguardi un membro in carica del Consiglio regionale.
2. Le elezioni avvengono con votazione a scrutinio segreto [294] e con la modalità di cui all'articolo 43 sulla base delle candidature proposte. Possono essere votati, oltre i membri in carica del Consiglio regionale, soltanto i nominativi per i quali è stata presentata la candidatura. [295]

Art. 84

(Adempimenti dei candidati eletti ai sensi dell'articolo 83)

1. I candidati eletti ai sensi dell'articolo 83 devono rilasciare una dichiarazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina, sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), del primo comma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sulla avvenuta rimozione di cause di incompatibilità previste da specifiche leggi regionali nonché sulla consistenza del patrimonio del nucleo familiare di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. [296]

---

293 Cfr. art. 50, comma 2, Reg. lav.

294 Cfr. art. 37, comma 2, Reg. lav.

295 In caso di inerzia del Consiglio, l'art. 2, comma 4, della l.r. 12/1993 attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di provvedere in via sostitutiva.

296 I riferimenti normativi riportati nell'articolo non sono più confacenti. La disciplina relativa alle cause di incompatibilità ed inconferibilità è stata profondamente modificata dalla recente normativa, tra cui, in particolare: d.lgs.

2. Nel caso di dimissioni o di decadenza per il sopravvenire di cause di incompatibilità o di condizioni ostative di cui al comma 1, l'Aula provvede, entro dieci giorni, alla sostituzione del decaduto o del dimissionario con le modalità previste per la nomina o per la designazione.

Art. 85

(Indirizzo e direttiva degli organi regionali e relazione degli eletti)[297]

1. Gli organi regionali, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e di direttiva, determinano i criteri fondamentali cui gli amministratori di nomina regionale devono attenersi nello svolgimento della rispettiva attività nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi da perseguire.
2. Le relazioni presentate dagli eletti concernenti la loro attività sono distribuite a tutti i consiglieri regionali che ne possono chiedere la discussione nella Commissione consiliare permanente competente per materia. Alla seduta della Commissione consiliare può anche partecipare il presentatore della relazione, ove ritenuto necessario dal Presidente della Commissione[298].

Art. 86

(Sostituzioni, riconferma e onere alla scadenza dell'incarico)

1. Per le sostituzioni di persone elette ai sensi del presente capo si applicano le procedure previste nello stesso.
2. Il mandato di nomina o la designazione in un organo può essere riconfermato per una sola volta.
3. Alla scadenza degli incarichi gli interessati devono comunque presentare entro trenta giorni copia sottoscritta della propria situazione patrimoniale e dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

39/2013; art. 7 d.lgs 235/2012; art. 1, commi 97-100, l.r. 12/2011; art. 1, commi 2-4, l.r. 12/2016.

297 In base allo Statuto il potere di direttiva, vigilanza e controllo nei confronti di "organismi, agenzie ed enti pubblici dipendenti dalla Regione" spetta alla Giunta (cfr. art. 48, comma 3, lett. f), e art. 55, comma 7, Statuto).

298 In base all'art. 33, comma 5, lett. b), Statuto le commissioni consiliari possono ordinare l'esibizione di atti e documenti e convocare, previo avviso al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio, gli amministratori e i dirigenti di enti pubblici dipendenti ed agenzie istituiti dalla Regione, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.

Art. 87
(Formulazione ed esame)

1. Le proposte ed i pareri della Regione e tutti gli altri adempimenti previsti dall'articolo 44 dello Statuto[299] in materia di programmazione economica nazionale, gli altri pareri richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica nonché i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione[300] sono predisposti dalle Commissioni consiliari competenti che procedono ai sensi dell'articolo 58 esperendo le procedure di consultazione di cui all'articolo 115.
2. Le Commissioni consiliari riferiscono all'Aula entro il termine posto dal Presidente del Consiglio all'atto dell'assegnazione o con successiva proroga.
3. L'Aula esamina le proposte formulate dalle Commissioni consiliari a norma dell'articolo 73.

Art. 88
(Pareri su schemi di provvedimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio e questi alla Commissione consiliare competente per materia, lo schema di delibere di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6), seconda parte e numero 7) dello Statuto[301] nonché lo schema di ogni altro provvedimento da sottoporre al parere preventivo delle Commissioni consiliari.[302]
2. La Commissione consiliare procede all'esame dei provve-

299 Il riferimento all'articolo 44 è da intendersi all'art. 50 dello Statuto.
300 Cfr. art. 23, comma 2, lett. a), Statuto.
301 Il riferimento all'articolo 22, primo comma, numero 6), seconda parte e numero 7) dello Statuto non è più pertinente in quanto si tratta di competenze che l'art. 41, comma 4, del vigente Statuto attribuisce in via esclusiva al Presidente della Regione.
302 Cfr. art. 33, comma 1, lett. c), Statuto, secondo cui le Commissioni si riuniscono in sede consultiva per l'espressione di pareri "su proposte [...] di regolamento e su altri atti, in base a quanto previsto dallo Statuto, dalla legge regionale e dal regolamento dei lavori del Consiglio." Tra gli schemi di provvedimento da sottoporre al parere della Commissione rientrano, oltre agli schemi di deliberazione della Giunta regionale, anche gli schemi di decreto del Presidente della Regione per i quali lo Statuto (ad es. art. 55, comma 3) o la legge preveda che sia sentita la commissione competente.

dimenti a norma dell'articolo 62[303] e rende il proprio parere entro la seconda settimana successiva alla assegnazione, salvo che la Giunta regionale o il Presidente del Consiglio non consentano una proroga.[304] Nel caso previsto dall'articolo 22, primo comma, numero 7 dello Statuto[305] il parere deve essere espresso entro dieci giorni dall'assegnazione.

Sezione II - Seguito delle sentenze della Corte costituzionale

Art. 89
(Procedura)

1. Le sentenze della Corte Costituzionale relative a leggi che concernono la Regione sono trasmesse dal Presidente del Consiglio alla Commissione consiliare competente per materia.[306]

---

303 Rectius: articolo 58, il quale prevede che la discussione abbia inizio con l'illustrazione del provvedimento da parte del Presidente della Commissione o di altro relatore da lui designato che al termine propone uno schema di parere (comma 3). Tale procedura risulta disapplicata e per prassi il provvedimento può essere illustrato direttamente da un rappresentante della Giunta. Salvo che la Commissione non decida di esprimere immediatamente il parere, il Presidente della Commissione stabilisce un termine per presentare osservazioni allo schema di provvedimento. Tali osservazioni, nel corso di una o più sedute, sono sottoposte singolarmente alla votazione della Commissione e quelle che hanno ottenuto voto favorevole confluiscono nel parere finale. Tale procedura non risulta invece seguita per gli schemi di decreto del Presidente della Regione relativi alle nomine degli amministratori di enti pubblici o privati. In tali casi, per prassi, la Commissione si limita ad esprimere parere favorevole o contrario con votazione a scrutinio palese ancorché si tratti di "questione concernente persone" (art. 37, comma 2, Reg. lav.). Si ritiene esclusa la possibilità per la Commissione di audire il soggetto interessato essendo tale possibilità confinata alle nomine e alle designazioni deliberate direttamente dal Consiglio (art. 82, comma 2, Reg. lav.). Si veda ora anche quanto stabilito dalla l.r. 9/2017 (artt. 13 e 14) in merito all'audizione degli amministratori di enti pubblici e privati.

304 Per prassi il termine della seconda settimana successiva a quella dell'assegnazione è calcolato in 14 giorni. L'art. 4 della l.r. 21/1993 stabilisce che la Giunta possa procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere della commissione consiliare qualora lo stesso "non venga espresso entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 79 del Regolamento del Consiglio". Il regolamento vigente all'epoca dell'approvazione della l.r. 21/1993 era quello deliberato con deliberazione consiliare 198/1973 il cui art. 79, comma 2, corrispondeva al vigente art. 88, comma 2. Tale disciplina è stata ritenuta applicabile anche agli schemi di decreto del Presidente della Regione (ivi inclusi quelli relativi a nomine). In caso di parere negativo della Commissione su uno schema di decreto di nomina del Presidente della Regione è ammessa la ripresentazione di un nuovo schema di decreto quando lo stesso presenta elementi di sostanziale novità rispetto allo schema già esaminato dalla Commissione (v. schemi di decreto del Presidente della Regione 21986 e 21943 del 21/12/2018 riassegnati alla Commissione competente rispettivamente con note prot. R.U. 563 e 564 dell'8 gennaio 2019).

305 Si trattava dei ricorsi per illegittimità costituzionale e per conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale i quali, ai sensi dell'articolo 41, comma 4 del vigente Statuto, sono promossi dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio. Pertanto, non è più previsto il parere della commissione consiliare.

306 Ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. "Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale

2. La Commissione consiliare di cui al comma 1 trasmette all'Aula, con apposito documento, il proprio parere ove ravvisi la opportunità di iniziative, indicandone, se del caso, i criteri informativi. Il documento è stampato e distribuito.
3. Se all'ordine del giorno della Commissione consiliare competente si trovi già un progetto di legge sull'argomento o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è abbinato e non si applica in tal caso il comma 2.

Sezione III - Decisioni della Commissione statale di controllo

Art. 90
(Comunicazione all'Aula)

1. Il Presidente del Consiglio comunica all'Aula le decisioni della Commissione statale di controllo in ordine agli atti amministrativi deliberati dall'Aula stessa. [307]

Sezione IV - Mozioni ed interpellanze

Art. 91
(Titolarità dell'iniziativa delle mozioni)

1. Per concorrere a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione, ciascun consigliere può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione dell'Aula. [308]

Art. 92
(Titolarità dell'iniziativa delle interpellanze)

1. Ciascun consigliere ha diritto di interpellare la Giunta regionale circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi. [309]

---

entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione." Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge "la decisione della Corte è pubblicata e comunicata [...] ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali." (art. 136 Cost.).

307 La Commissione statale di controllo è stata soppressa a seguito dell'abrogazione dell'art. 125, primo comma, Cost., operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

308 Cfr. art. 30, comma 2, Statuto.

309 Cfr. art. 30, comma 6, Statuto.

Art. 93
(Comunicazione all'Aula ed iscrizione all'ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio riceve le mozioni e le interpellanze, ne dà comunicazione all'Aula entro la seduta successiva e le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta della seconda settimana successiva a quella del loro annuncio, a meno che l'Aula non deliberi di anticiparne la discussione.[310] In quest'ultimo caso l'Aula delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato non più di un oratore a favore ed uno contro.
2. Le mozioni e le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.

Art. 94
(Mozioni relative a fatti od argomenti identici)

1. Qualora il Presidente del Consiglio lo disponga, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una discussione unica.[311]
2. Nel caso di cui al comma 1, se una o più mozioni sono ritirate, uno dei firmatari di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.
3. La stessa disposizione si applica se sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze.
4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia un'unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.

Art. 95
(Durata degli interventi sulle mozioni)

1. Nella discussione sulle mozioni gli interventi non possono superare i venti minuti.
2. Ciascun proponente di emendamenti che non sia interve-

---

310 L'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula, per prassi, non avviene in via automatica ma segue le ordinarie regole previste dal Titolo I, Capo VII, relative alla programmazione dei lavori. Non essendo prevista per le interpellanze altra forma di risposta se non quella orale in Aula, deve ritenersi esclusa, a differenza delle interrogazioni, la risposta scritta.

311 Anche procedendo ad un'unica discussione le mozioni rimangono atti distinti ed oggetto di separata votazione (res. sten. sed. n. 42, 2a riunione, del 29 aprile 2015, p. 51).

nuto nella discussione può illustrarli per non più di cinque minuti.
3. Il proponente della mozione ha diritto alla replica.
4. Il Presidente del Consiglio può consentire un ampliamento della discussione, ove si tratti di mozioni su problemi complessi e impegnativi.

Art. 96
(Presentazione e votazione degli emendamenti)

1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da un Presidente di gruppo ai sensi dell'articolo 12, comma 3, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. [312]
2. I subemendamenti possono essere presentati nella stessa seduta relativa alla discussione della mozione cui si riferiscono.
3. I singoli emendamenti sono votati secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono, applicando le modalità di cui all'articolo 68. [313]
4. La votazione di una mozione può farsi per divisione.

Art. 97
(Mozioni per proporre voti o proposte di legge al Parlamento) [314]

1. Ciascun consigliere può con mozione proporre all'Aula di formulare un voto o una proposta di legge al Parlamento. [315]
2. L'Aula esamina il voto o la proposta a norma degli articoli 93 e seguenti.

---

312 I termini di presentazione per gli emendamenti devono essere intesi con riferimento all'inizio della seduta, pur potendo questa articolarsi in diverse riunioni (res. sten. sed. n. 8, 2a riunione, del 17 luglio 2013, p. 46).
La Giunta per il regolamento nella seduta n. 6 del 15 giugno 2015 ha riconosciuto la "non emendabilità" della mozione di sfiducia che, per la sua particolare natura, è prevista e disciplinata dall'art. 43 dello Statuto.

313 La Giunta per il regolamento, nella seduta n. 2 del 14 luglio 2010, ha stabilito che la Giunta regionale esprima il proprio parere sugli emendamenti proposti alle mozioni. La Giunta regionale esprime il proprio parere anche sulla mozione nel suo complesso (vedi res. sten. sed. n. 37 del 10 luglio 2019, pp. 13 ss.). Nelle sedute successive, tuttavia, si è affermata la prassi secondo la quale la Giunta regionale non esprime il proprio parere sugli atti di indirizzo politico né sugli emendamenti ad essi presentati. La Giunta regionale può, eventualmente, proporre una riformulazione.

314 Cfr. art. 23, comma 2, lett. a), Statuto.

315 L'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) dispone che i progetti di legge di iniziativa regionale devono essere corredati, a cura del proponente, di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione nonché delle relative coperture.

Art. 98
(Durata degli interventi ed esame abbinato delle interpellanze)

1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni della Giunta regionale, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto.
2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta regionale, può presentare una mozione.
3. Qualora il Presidente del Consiglio lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

Sezione V - Interrogazioni[316]

Art. 99
(Oggetto e svolgimento)

1. Ciascun consigliere può interrogare la Giunta regionale su fatti o questioni che riguardino la vita politica, economica ed amministrativa della regione o che con essa abbiano comunque relazione.
2. L'interrogazione è posta per iscritto ed è presentata al Presidente del Consiglio, che la trasmette alla Giunta regionale. Della interrogazione è dato sommario annuncio dal Presidente del Consiglio. Il testo della interrogazione è pubblicato nel resoconto stenografico della seduta in cui è dato l'annuncio.
3. La Giunta regionale ha facoltà di rispondere immediatamente all'atto dell'annuncio, come pure di differire la risposta ad una seduta successiva, ma comunque non oltre la terza settimana successiva.
4. Dopo la risposta della Giunta regionale, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di cinque minuti al fine di dichiarare se sia o no soddisfatto.
5. Qualora la Giunta regionale non risponda nel termine ultimo di cui al comma 3, ciascun consigliere può sollecitare, al termine della seduta per non più di cinque minuti, la risposta

316 Cfr. art. 30, comma 6, Statuto.

della Giunta regionale. Il Presidente del Consiglio invita la Giunta regionale a riferire sull'argomento nella Commissione consiliare competente.

Art. 100
(Collocazione all'inizio della seduta)[317]

1. In ogni seduta la prima ora è dedicata, di norma, allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
2. Trascorso il tempo di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.

Art. 101
(Risposta scritta)

1. Nel presentare una interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro la seconda settimana successiva, la Giunta regionale da risposta scritta all'interrogante e la comunica in copia al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia nella prima seduta successiva dell'Aula.
2. La risposta scritta è inserita nel resoconto della seduta.
3. Se la Giunta regionale non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio pone l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva alla scadenza del termine, avvertendone il Presidente della Giunta.

Art. 102
(Interrogazioni urgenti)

1. Quando la Giunta regionale riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza può rispondere subito o all'inizio della seduta successiva.
2. Spetta sempre all'interrogante il diritto di replica ai sensi dell'articolo 99, comma 4.

317 Cfr. art. 104 Reg. lav.

Art. 103

(Interrogazioni presentate dai comuni) [318]

1. Il Presidente del Consiglio riceve le interrogazioni presentate dai comuni della regione in base all'articolo 37 dello Statuto, ne dà sommario annuncio nella prima seduta dell'Aula e le trasmette alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente per materia.
2. L'interrogazione deve essere sottoscritta dal sindaco del comune richiedente.
3. La Giunta regionale risponde in Commissione consiliare entro la seconda settimana successiva all'annuncio.
4. Il sindaco o un consigliere comunale da lui delegato è ammesso in Commissione consiliare ad ascoltare la risposta ed a replicare.
5. Ove il comune interrogante chieda risposta scritta questa gli è direttamente trasmessa dalla Giunta regionale, che deve inviarla in copia anche al Presidente del Consiglio entro il termine di cui al comma 3.
6. Se la Giunta regionale non fa pervenire la risposta entro il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dispone che l'interrogazione sia posta all'ordine del giorno della Commissione consiliare nella seduta successiva alla scadenza del termine, dandone notizia al Presidente della Giunta.

Art. 104

(Interrogazioni a risposta immediata in Aula)

1. In ogni seduta la prima ora è dedicata, di norma, allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. [319] Durante lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, il Presidente della Giunta o gli Assessori competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.
2. Ciascun consigliere può presentare le interrogazioni di cui al comma 1 entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto il loro svolgimento. [320]

---

318 La disposizione in esame, che disciplina le interrogazioni presentate dai comuni ai sensi dell'articolo 37 del previgente Statuto, non trova più corrispondenza nell'attuale Statuto.

319 Cfr. art. 100, comma 1, Reg. lav.

320 fine di consentire agli interrogati di poter preparare le risposte avendo a disposizione un tempo congruo, per prassi, le interrogazioni a risposta immediata sono individuate dai Presidenti di gruppo il venerdì della settimana che precede

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso, su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente della Giunta, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente della Giunta, come definita dall'articolo 121, quarto comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Consiglio invita il Presidente della Giunta a rispondere direttamente o a designare l'Assessore competente per le materie sulle quali verte il maggior numero di interrogazioni presentate. I gruppi consiliari che abbiano presentato interrogazioni concernenti differenti materie possono presentarne altre rivolte agli Assessori invitati a rispondere entro trenta giorni.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta regionale per non più di tre minuti. Successivamente l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo consiliare ha diritto di replicare, per non più di due minuti.
5. Per la presentazione di interrogazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 99 si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 70 e 94.
6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Art. 105
(Interrogazioni a risposta immediata in Commissione consiliare) [321]

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione consiliare ha luogo, di norma, due volte al mese.
2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui

la seduta in cui è previsto il question time e sono tempestivamente comunicate, a cura della Presidenza, ai competenti uffici della Giunta (vedi res. sten. sed. n. 56, 1a riunione, del 13 aprile 2016, p. 9.)

321 L'articolo risulta disapplicato in quanto lo Statuto attribuisce alla commissione consiliare permanente, e non al singolo consigliere che ne faccia parte, il potere di richiedere "l'intervento in commissione del Presidente della Regione e degli assessori per ottenere chiarimenti su questioni di loro competenza" (art. 33, comma 5, lett. a).

al comma 1, un componente della Commissione consiliare per ciascun gruppo consiliare può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del gruppo al quale appartiene. Il Presidente della Commissione invita quindi a rispondere l'Assessore competente per materia.
3. Le interrogazioni di cui al comma 1 consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione consiliare, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di cinque minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde l'Assessore per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo, ha diritto di replicare per non più di due minuti.
5. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Capo IV — Indagini conoscitive

Art. 106
(Obiettivi e modalità di svolgimento) [322]

1. Le Commissioni a norma dell'articolo 13 dello Statuto [323], nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili all'attività del Consiglio, sulla base di un preliminare documento che definisca l'ambito e gli obiettivi conoscitivi dell'indagine e ne individui il programma e gli strumenti. Su tale documento deve essere previamente acquisita l'intesa del Presidente del Consiglio e della Giunta regionale [324].

322 Cfr. art. 33, comma 6, Statuto.
323 Il riferimento all'articolo 13 è da intendersi all'articolo 33, comma 6, dello Statuto.
324 Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, lo svolgimento di indagini conoscitive da parte delle commissioni consiliari permanenti è subordinato al raggiungimento di un'intesa con il Presidente del Consiglio e non anche con il Presidente della Regione.

2. La Commissione procede all'indagine con i poteri di cui all'articolo 13, settimo, ottavo e nono comma dello Statuto[325] avvalendosi anche della collaborazione di esperti, disponendo se necessario ricognizioni fuori sede, ascoltando estranei, acquisendo le consulenze ed esperendo le consultazioni necessarie.
3. La Commissione consiliare di cui al comma 1 riferisce all'Aula con apposito documento le acquisizioni e le conclusioni dell'indagine, avanzando, se del caso, le opportune proposte.

Capo V — Commissioni d'inchiesta

Art. 107[326]

(Costituzione e funzionamento)

1. Le Commissioni consiliari speciali per svolgere inchieste sull'operato della Giunta regionale sono costituite con legge regionale. La Commissione consiliare è eletta dall'Aula nel rispetto della rappresentanza proporzionale complessiva dei gruppi consiliari sul totale dei membri della Commissione consiliare. L'Aula può delegare la nomina al proprio Presidente, il quale provvede su indicazione dei gruppi consiliari e con rispetto della loro rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri della Commissione consiliare. Di quest'ultima non possono far parte i membri della Giunta regionale sul cui operato verte l'inchiesta.
2. La legge regionale stabilisce un termine entro il quale la Commissione consiliare di cui al comma 1 deve riferire all'Aula.
3. Le sedute della Commissione consiliare di cui al comma 1 sono pubbliche, salvo diversa disposizione della legge che l'ha istituita.
4. La Commissione consiliare di cui al comma 1 ha facoltà

325 Il riferimento all'articolo 13, settimo, ottavo e nono comma è da intendersi all'articolo 33, commi 5, 6 e 7 dello Statuto, che riconosce alle commissioni consiliari, tra le proprie competenze, l'esercizio della funzione ispettiva e conoscitiva.

326 Ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto la disciplina delle commissioni di inchiesta deve essere contenuta nelle relative leggi istitutive.

di convocare e di interrogare funzionari dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti.
5. La Commissione consiliare di cui al comma 1 può, altresì, invitare chiunque altro a fornire informazioni e notizie utili all'inchiesta.
6. Nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende da questa dipendenti la Commissione consiliare di cui al comma 1 si avvale dei poteri ispettivi.
7. La Commissione consiliare di cui al comma 1 può richiedere all'amministrazione regionale, agli enti ed aziende da questa dipendenti, alle amministrazioni provinciali e comunali della regione informazioni e notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.
8. Ciascun consigliere può presentare una mozione sulle conclusioni dell'inchiesta.

Capo VI Informazione

Art. 108
(Forma e modalità)[327]

1. Il Consiglio regionale provvede ad ampia e tempestiva informazione sulle iniziative politiche, legislative ed amministrative proposte all'esame delle Commissioni consiliari e dell'Aula.
2. A tal fine le proposte presentate vengono sollecitamente inviate, a scelta e a cura dell'Ufficio di Presidenza, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed agli altri organismi sociali che, direttamente, possono avervi interesse. Di ciò è data comunicazione all'Aula congiuntamente all'annuncio dell'assegnazione delle proposte alle Commissioni consiliari.
3. L'invio può essere esteso ad altri enti ed organismi, oltre quelli prescelti dall'Ufficio di Presidenza, su richiesta dei consiglieri all'atto della comunicazione all'Aula o, succes-

327 Attualmente la pubblicità e la divulgazione dell'attività consiliare avvengono anche attraverso l'uso delle moderne tecnologie ed in particolare mediante il sito istituzionale del Consiglio regionale.

sivamente, su iniziativa della competente Commissione consiliare.
4. Ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 è data informazione anche della eventuale richiesta e dichiarazione di urgenza delle relative proposte effettuate ai sensi dell'articolo 127, secondo comma della Costituzione.
5. L'Ufficio di Presidenza provvede a garantire ai cittadini, agli enti locali, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed agli altri organismi sociali, la più ampia disponibilità dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali.

Art. 109
(Diritto dei consiglieri all'informazione)[328]

1. Ciascun consigliere può richiedere al Presidente della Commissione competente di acquisire dall'amministrazione regionale, dagli enti e dalle aziende da questa dipendenti, informazioni, notizie e documenti.
2. Il Presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio e trasmette la richiesta all'Assessore competente e, ove necessario, anche al Presidente della Giunta, investendo il Presidente del Consiglio nei casi di persistente ritardo e di diniego.

Capo VII Iniziativa popolare e degli enti locali

Art. 110[329]
(Presentazione delle proposte e verifica regolarità formale)

1. Le proposte di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale della regione[330], presentate dagli elettori o dai consigli comunali e provinciali a norma degli articoli

328 Cfr. artt. 33, comma 5, lett. b), nonché 30, comma 3, Statuto che prevede in capo ai consiglieri un diritto all'informazione anche senza l'intermediazione della Commissione. Al riguardo vedi anche l'articolo 9, commi da 16 a 19, della l.r. 17/2015 che disciplina il diritto di ciascun consigliere di ricevere, ai sensi del citato art. 30, tutte le notizie, le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del Consiglio e della Giunta regionale.

329 Vedi l.r. 4/2020 relativa alla disciplina dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali nonché dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo. Vedi anche art. 63, comma 4, Reg. Lav.

330 La presentazione da parte degli elettori o degli enti locali di provvedimenti amministrativi di interesse generale non trova più corrispondenza nel nuovo Statuto.

28, 33 e 35 dello Statuto, sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza. [331]
2. L'Ufficio di Presidenza ne trasmette copia ai consiglieri ed alla Giunta regionale e le iscrive all'ordine del giorno della seduta successiva alla data della loro presentazione per la preliminare trattazione da parte dell'Aula. [332]
3. L'Aula verifica la regolarità formale delle proposte e le sottopone all'esame della Commissione consiliare competente. La eventuale dichiarazione di irregolarità formale mediante deliberazione motivata è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. [333]

Art. 111
(Esame in Commissione consiliare)

1. La Commissione consiliare competente esamina le proposte di iniziativa popolare e degli enti locali ammettendo ad illustrare le proposte medesime, rispettivamente, i primi cinque sottoscrittori o una delegazione di cinque componenti dei consigli comunali e provinciali proponenti.
2. La stessa procedura di cui al comma 1 si applica per la revoca di funzioni amministrative delegate a comuni o a province nel caso di cui all'articolo 42, secondo comma, dello Statuto.

Art. 112
(Assistenza tecnica)

1. Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e dei consigli comunali e provinciali l'Ufficio di Presidenza fornisce, tramite gli uffici del Consiglio, l'assistenza tecnica ai soggetti che la richiedono.

---

331 Ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, della l.r. 4/2020 la presentazione della proposta di legge di iniziativa legislativa popolare e di quella dei consigli degli enti locali avviene con il suo deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale.

332 L'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula, per prassi, non avviene in via automatica ma segue le ordinarie regole previste dal Titolo I, Capo VII, relative alla programmazione dei lavori.

333 L'art.8, comma 1, della l.r.4/2020 attribuisce all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale la verifica della regolarità formale delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei consigli degli enti locali. A seguito della verifica della regolarità formale, il Presidente del Consiglio regionale assegna la proposta di legge alla commissione consiliare competente.

Capo VIII Petizione e voti[334]

Art. 113
(Presentazione ed esame in Aula)

1. Il Presidente del Consiglio annunzia all'Aula ed assegna alla Commissione consiliare competente, nella prima seduta successiva al loro ricevimento, voti di consigli comunali e provinciali.
2. I voti sono esaminati con le modalità dell'articolo 111.
3. Se il voto ha attinenza con un provvedimento già assegnato alla Commissione consiliare questa lo esamina congiuntamente e ne riferisce all'Aula con un'unica relazione.
4. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno dell'Aula il voto entro la seconda settimana successiva alla richiesta di presa in considerazione.[335]
5. L'Aula, su proposta della Commissione consiliare o di tre consiglieri, esamina il voto e, secondo la competenza, delibera nel merito ovvero invita la Giunta regionale a provvedere[336]. La discussione si svolge secondo la procedura di cui all'articolo 95, ferma la facoltà del Presidente del Consiglio di consentire un ampliamento della discussione.
6. Per le petizioni e le istanze avanzate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 114
(Esame in Commissione consiliare)

1. Le petizioni sono trasmesse alle Commissioni consiliari competenti.
2. Le petizioni su argomenti connessi a provvedimenti in esame sono discusse congiuntamente con questi. Sulle altre le Commissioni consiliari riferiscono all'Aula ogni mese.
3. L'Aula, su proposta della Commissione consiliare o di uno o più consiglieri, può prendere in considerazione una petizione,

334 Cfr. art. 65, comma 2, dello Statuto.
335 L'iscrizione all'ordine del giorno dell'Aula, per prassi, non avviene in via automatica ma segue le ordinarie regole previste dal Titolo I, Capo VII, relative alla programmazione dei lavori.
336 L'Aula, nella seduta n.30 del 29 aprile 2019, ha votato un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame del voto n.1 del 6 agosto 2018 (vedi ordine del giorno n.31 del 29 aprile 2019) con il quale il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta regionale a provvedere.

provvedendo, secondo la competenza, a deliberare in merito o a trasmetterla alla Giunta regionale con l'invito a provvedere.
4. In ogni caso l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione agli interessati.

Art. 115[337]
(Modalità di consultazione)

1. Congiuntamente al programma dei lavori dell'Aula e delle Commissioni consiliari, l'Ufficio di Presidenza, la cui composizione è integrata da esponenti dei gruppi consiliari in esso non rappresentati al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività, elabora, di intesa con la Giunta regionale, le proposte sui modi ed i tempi delle consultazioni da effettuarsi, in relazione ai vari problemi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dello Statuto. A tal fine sono prese in considerazione anche le richieste di consultazione pervenute dagli enti locali, dalle organizzazioni dei lavoratori e dagli altri organismi sociali.
2. Le proposte di consultazione sono sottoposte all'approvazione dell'Aula unitamente alle proposte di programma dei lavori.

337 Le disposizioni statutarie (Titolo VIII, Capo I e Capo IV) prevedono forme continuative di consultazione e di raccordo tra la Regione, il sistema delle autonomie locali e le rappresentanze delle categorie produttive, delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori. Vedi anche art. 50, comma 2, lett. b), Statuto.

Capo IX Disposizione transitoria

[Art. 116
(Sospensione delle procedure di esame delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale concernente la disciplina del sistema di elezione ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, sono sospese le procedure di esame delle ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri regionali attualmente in corso.] [338]

338 L'articolo è stato annullato dalla sent. n. 10132/2002 del TAR Lazio, sez. Iter, in quanto il Regolamento non poteva, nell'attesa della emanazione di una legge regionale, disporre la sospensione dell'esame di tutte le cause d'ineleggibilità ed incompatibilità già in corso. In tal modo, infatti, si impediva l'applicazione della l. 154/1981, in una materia riservata alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, violando la regola secondo la quale, fintanto che la Regione non legiferi, si applica la normativa statale preesistente (così anche Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 6770 del 2003). Cfr. art. 19, comma 4, Statuto.